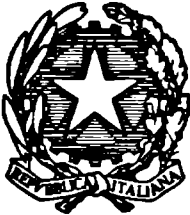


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 aprile 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00180 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 70. Ordinanza 24-28 marzo 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Non consentita applicazione delle sanzioni sostitutive nei confronti di chi sia imputato del reato di falsa testimonianza - Assunzione come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano sanzionatorio - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 46/1996 e alle sentenze nn. 254/1994 e 249/1993 - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 13

N. 71. Ordinanza 24-28 marzo 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Delitto di oltraggio aggravato - Sostituzione della pena detentiva erogabile, con la libertà controllata - Preclusione ad opera dei precedenti penali - Presunto anacronismo dei limiti soggettivi altresì contrastanti con il principio della funzione rieducativa della pena - Non corrispondenza tra la *ratio* alla base delle sanzioni sostitutive e quella alla base degli istituti di ordinamento penitenziario - Preclusione fondata su una prognosi di meritevolezza del condannato - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) » 15

N. 72. Ordinanza 24-28 marzo 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Vincolo della continuazione - Riconoscimento della sentenza straniera ai fini della individuazione - Preclusione - Riferimento a categorie di diritto sostanziale che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno - Esigenza di evitare un'automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 12).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) » 17

N. 73. Ordinanza 24-28 marzo 1997.

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Regione Lazio - Atti degli enti locali - Controllo - Insussistenza di materia di conflitto sotto il profilo oggettivo - Non proponibilità di un conflitto contro atti legislativi al di fuori dei casi puntualmente identificati dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 161/1995) - Inammissibilità » 19

N. 74. Ordinanza 24-28 marzo 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libere professioni - Tariffe degli ingegneri e architetti - Possibilità che il professionista in caso di giudizi arbitrali o peritali richieda il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze - Difetto di motivazione della questione - Non verificabilità della legittimazione del giudice *a quo* a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 20

N. 75. Ordinanza 24-28 marzo 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Prova - Testimonianza del terzo - Presunzione assoluta di incapacità a testimoniare - Bilanciamento tra i contrapposti diritti di difesa - Esigenza di distinzione tra fonti di prova e mezzi istruttori (cfr. ordinanza n. 494/1987) - Possibilità del giudice di risolvere prima del merito ogni questione relativa all'intervento - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 246).

(Cost., art. 24) » 22

N. 76. Ordinanza 24-28 marzo 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Contratti di assicurazione obbligatoria - Esclusione dal diritto ai benefici risarcitori per il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro — Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 301/1996 - Manifesta infondatezza.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 9, lettera a) nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142].

(Cost., artt. 2, 3 e 32) » 24

N. 77. Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino al momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni, dall'inizio di esecuzione della custodia - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa in giudizio - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 294, primo comma, e 302, stesso codice) » 26

N. 78. Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Delitti colposi contro la salute pubblica - Sanzioni sostitutive - Applicazione ai reati previsti dall'art. 452 del c.p. - Esclusione - Riferimento alla sentenza n. 249/1993 della Corte e a quella n. 254/1994 recanti indicazioni per il legislatore di pervenire ad una più puntuale opera di coordinamento del regime dei divieti - Irragionevolezza di un sistema normativo che precluda l'applicabilità delle sanzioni sostitutive relativamente a reati qualificabili come meno gravi, consentendola invece relativamente a fattispecie da considerare di pari o maggiore gravità - Illegittimità costituzionale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60) Pag. 36

N. 79. Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti in genere - Contratti agrari - Consentita sanabilità della morosità da parte del conduttore mediante il semplice pagamento dei canoni scaduti - Previsione di rivalutazione e computo degli interessi legali senza previsione del pagamento delle spese processuali - Diversità strutturale del meccanismo processuale in materia rispetto alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani - Possibilità che l'attore possa procedere per le spese processuali con la richiesta di condanna del convenuto ex art. 91 c.p.c. - Non fondatezza.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, sesto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma) » 44

N. 80. Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Chiamata in causa del terzo - Libera effettuazione da parte del convenuto senza necessità di autorizzazione da parte del giudice - Sottoposizione al sindacato di ammissibilità di medesima istanza formulata dall'attore - Esigenza di verifica da parte del giudice che un'estensione del contraddittorio sollecitata dall'attore, derivi effettivamente e necessariamente dalle difese del convenuto e non sia invece uno strumento surrogato per modificare impropriamente la domanda originariamente proposta - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 269, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 47

N. 81. Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e della misura patrimoniale della confisca dei beni - Mancata inclusione dei reati di usura e usura impropria tra quelli elencati nell'art. 14 della legge n. 55/1990 - *Ius superveniens*: legge 7 marzo 1996, n. 108 - Modificazione dell'elenco dei reati - Inclusione del reato di usura - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, comma 1, novellato dall'art. 11 del d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172). » 50

N. 82. Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Regione siciliana - Determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie - Previsione di un regime transitorio, scaduto il quale le nuove attività formative sono ormai quelle svolte nell'ambito dei corsi di diploma universitario per figure e profili professionali stabiliti secondo un nuovo ordinamento - Non consentita alla regione la individuazione e l'organizzazione di scuole o di corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante per il profilo professionale di tecnico di dialisi - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione siciliana approvata dall'assemblea regionale siciliana in data 24 marzo 1996, artt. 1, 2 e 3)

Pag. 52

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 24. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 1997 (dal commissario dello Stato per la regione siciliana).

Regione siciliana - Impiego pubblico - Legge recante «programmazione delle risorse e degli impieghi» - Personale dell'amministrazione regionale in servizio alla data del 1° giugno 1986 - Valutazione, ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, di servizi pregressi - Inclusione tra di essi, con norma dichiarata di interpretazione autentica dell'art. 68, comma 5, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in aggiunta ai servizi, già contemplati nel testo originario dell'articolo, svolti presso l'università nella «docenza universitaria» in posizione di «assistente volontario», «laureato esercitante», ecc., anche dei servizi prestati da coloro che abbiano beneficiato di borse di studio presso organi della stessa amministrazione che le ha assegnate - Lamentata sottoposizione alla stessa disciplina di situazioni nettamente diverse, in contrasto con i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Mancanza, nella norma *de qua*, in quanto in realtà innovativa, degli autentici caratteri della legge interpretativa - Incidenza della stessa, inoltre, per la sua efficacia retroattiva, su un giudicato del Consiglio di giustizia amministrativa già formatosi, in senso contrario, nei confronti di alcuni degli interessati, in ottemperanza a sentenza della Corte costituzionale con cui si è respinto l'assunto che la esclusione, nell'art. 68, comma 5, della legge del 1985, dal beneficio in questione, dei soggetti ai quali con la impugnata nuova delibera legislativa è stato ora esteso, comportasse una ingiustificata disparità di trattamento - Richiamo alle sentenze nn. 397/1994 e 260/1996.

Regione siciliana - Agricoltura - Interventi della regione - Legge recante «programmazione delle risorse e degli impieghi» - Estensione dei finanziamenti previsti dall'art. 33, legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, per le provvidenze di cui al terzo comma dell'art. 8, legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7 (concessione di contributi integrativi alle associazioni di produttori agricoli ed alle cooperative per la realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti), alle provvidenze di cui all'art. 9 stessa legge (concorso della regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la realizzazione degli impianti di carattere associativo) - Mancata considerazione del fatto che degli stanziamenti disposti (ammontanti in origine a L. 4.700 milioni per il 1991, e variamente rimodulati, con altre leggi regionali, negli anni seguenti) L. 2.500 milioni, per il 1994, e L. 1.200 milioni, per il 1995, a quanto emerge dai rendiconti generali dell'amministrazione regionale, sono andati in economia, incrementando l'avanzo di amministrazione - Conseguente irrazionalità ed incongruenza della disposizione *de qua*, rispetto al fine perseguito dal legislatore

regionale, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e comunque, qualora si fosse inteso, sotto la non chiara formulazione dell'articolo, istituire *ex novo* una ulteriore agevolazione creditizia per le imprese agricole, con il principio della necessaria copertura delle leggi di spesa.

(Legge regione Sicilia 12 febbraio 1997, artt. 37 e 52).

(Cost., artt. 3, 97 e 81, comma quarto) Pag. 57

- N. 25. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 marzo 1997 (della regione Lombardia).

Zootecnia - Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti - Previsione, sia delle misure che degli interventi, con decreto-legge - Istituzione di una commissione governativa di indagine in materia di quote latte - Previsione che tale commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle risorse agricole, sia composta da sette membri, scelti tra magistrati, funzionari ed esperti della materia, senza la presenza, tra di essi, di qualche rappresentante regionale e senza alcun raccordo, nel complesso della normativa, con le amministrazioni regionali, nonostante che tra i compiti assegnati alla commissione sia principalmente quello di accertare le modalità di gestione delle quote e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti (tra le quali non possono non ricomprendersi le regioni) e che, a tali fini, la commissione ha facoltà di accedere a tutti gli uffici ed archivi pubblici - Conseguente contrasto con i precetti costituzionali che garantiscono alle regioni competenza in materia di agricoltura e zootecnia e di quelli che esigono, anche nei rapporti con le istituzioni comunitarie, un'efficiente amministrazione del settore.

Zootecnia - Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti. Previsione, sia delle misure che degli interventi, con decreto-legge - Anagrafe del bestiame - Prevista realizzazione, da parte del Ministero della sanità, per rendere utilizzabili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione delle norme del d.P.R. n. 317/1996 attuative della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e registrazione degli animali, di un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati, articolata su livelli locale, regionale e nazionale - Interconnessione a tale banca, attraverso i propri sistemi informativi, del Ministero delle risorse agricole e dell'AIMA - Possibilità per le altre amministrazioni dello Stato e per gli altri soggetti interessati (tra cui le regioni) di accedervi solo secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle risorse agricole, con ingiustificata diminuzione della posizione delle regioni e palese incoerenza, inoltre, con l'altra disposizione per cui l'AIMA, finché la nuova banca dati non sia entrata in funzione, può, d'intesa con le regioni e le province autonome, utilizzare provvisoriamente le banche dati già disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale - Lamentata omissione di qualunque consultazione della Conferenza Stato-regioni - Violazione, altresì, dei principi sostanziali relativi alle competenze regionali in materia di zootecnia, nonché dei principi, anch'essi richiamati a tutela dell'autonomia regionale, del buon andamento della pubblica amministrazione, della leale cooperazione tra Stato e regioni, dell'assoggettabilità dell'iniziativa privata a direttive e controlli solo per il perseguimento di finalità sociali, e dei valori dell'ordinamento comunitario che anche in questo campo lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare - Richiamo alla sentenza n. 520/1995.

(D.-L. 31 gennaio 1997, n. 11, artt. 7 e 8).

[Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118, in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66 e seguenti; legge 23 agosto 1988, n. 400 art. 12, comma 5, lettera a), artt. 3, 41 e 97]

» 60

- N. 26. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 marzo 1997 (della regione Veneto).

Zootecnia - Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti - Previsione, sia delle misure che degli interventi, con decreto-legge - Impugnativa di tale decreto nella sua interezza e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8, concernenti, rispettivamente: i finanziamenti con il concorso dello Stato e, in alternativa ad essi, un premio per perdita di reddito, per sopperire alle necessità delle aziende del settore lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia spongiforme bovina; disciplina della procedura delle relative domande; incentivi per l'abbandono della produzione ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera; istituzione di una commissione governativa di indagine in materia di quote latte; realizzazione, da parte del Ministero della sanità, di un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati - Lamentata carenza di adeguata considerazione, in più punti di tali disposizioni — peraltro viziate, sotto vari aspetti, da illogicità e incoerenza, delle competenze delle regioni nella materia *de qua*, e impossibilità, di conseguenza, di giustificare sia il mancato coinvolgimento, nella deliberazione del provvedimento, come richiesto anche dal principio di leale cooperazione, della Conferenza Stato-Regioni, sia il ricorso, nel caso, alla decretazione di urgenza, determinato in realtà da situazioni non «esterne» ma chiaramente imputabili all'operato dello stesso Governo - Penalizzazione dei produttori della regione Veneto, particolarmente colpiti dalla limitazione, dei previsti incentivi all'abbandono della produzione, alle zone in cui questa è più elevata - Violazione, inoltre, del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, anche per la impossibilità che per effetto della contestata normativa, l'iniziativa economica, nei settori in questione, sia proficuamente indirizzata a finalità sociali in modi e forme adeguate anche ai valori dell'ordinamento comunitario - Richiamo alla sentenza n. 520/1995.

(D.-L. 31 gennaio 1997, n. 11, intero testo e in particolare articoli da 1 a 5, 7 e 8).

[Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 77, 97, 115, 117 e 118, in relazione a D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, art. 66 e seguenti; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12, comma 5, lettera a)]

Pag. 65

- N. 163. Ordinanza della Corte di cassazione dell'8 novembre 1996.

Corte dei conti - Controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni - Attribuzione alla Corte dei conti stessa della individuazione, non automatica e caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutativi, degli enti assoggettabili al controllo - Violazione della riserva di legge quale fonte di determinazione degli enti soggetti a controllo successivo - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale.

[Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4].

(Cost., artt. 100, 103 e 113)

» 72

- N. 164. Ordinanza della Corte di cassazione dell'8 novembre 1996.

Corte dei conti - Controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni - Attribuzione alla Corte dei conti stessa della individuazione, non automatica e caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutativi, degli enti assoggettabili al controllo - Violazione della riserva di legge quale fonte di determinazione degli enti soggetti a controllo successivo - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale.

[Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4].

(Cost., artt. 100, 103 e 113)

» 74

N. 165. Ordinanza del pretore di Modena del 24 gennaio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Ricongiunzione a fini pensionistici dei periodi di iscrizione alla Cassa di previdenza per ingegneri e architetti da parte di assicurato INPS e INPDAI - Previsione della ricongiunzione onerosa dei periodi - Mancata previsione della facoltà di optare, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, per un meccanismo di totalizzazione dei periodi contributivi ed erogazione pro-rata del trattamento pensionistico a carico degli enti previdenziali interessati - Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi con incidenza sulla garanzia previdenziale, sul diritto al lavoro, sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della libertà di iniziativa economica privata.

(Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 2).

(Cost., artt. 3, 4, 36, 38 e 41)

Pag. 75

N. 166. Ordinanza del pretore di Catania del 26 luglio 1996.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Azione esecutiva nei confronti degli enti locali - Somme destinate ai prescritti «fini essenziali» - Impignorabilità - Condizioni - Previsione della sola condizione consistente nella quantificazione preventiva di tali somme, da adottarsi ogni trimestre - Mancata previsione della ulteriore condizione consistente nella non emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza l'osservanza dell'ordine cronologico, così come stabilito per l'esecuzione nei confronti delle UU.SS.LL. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra creditori - Lesione del diritto di azione - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 285/1995.

(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113).

(Cost. artt. 3, 24 e 97)

» 77

N. 167. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Cagliari del 9 novembre 1996.

Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, comma 1; legge 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4)

» 81

N. 168. Ordinanza del pretore di Monza del 3 dicembre 1996.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità al reato di evasione dal luogo degli arresti domiciliari - Equiparazione al reato, asseritamente più grave, di evasione dal carcere - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe o più gravi ipotesi di reato - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 84

N. 169. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Como dell'11 gennaio 1997.

Contenzioso tributario - Procedimento instaurato innanzi la commissione tributaria - Pendenza di questione pregiudiziale innanzi alla stessa o ad altra commissione tributaria - Sospensione del procedimento in attesa della definizione della causa pregiudiziale - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

Contenzioso tributario - Procedimento instaurato innanzi la commissione tributaria - Pendenza di questione pregiudiziale innanzi alla stessa o ad altra commissione tributaria - Sospensione del procedimento in attesa della definizione della causa pregiudiziale - Mancata previsione di una precisa disciplina a tale riguardo - Conseguente necessità che, in relazione ai procedimenti cautelari, la trattazione della controversia possa essere fissata oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 47, sesto comma, decreto legislativo n. 546 del 1992, onde consentire la definizione della causa pregiudiziale - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 39, 47, comma 6).

(Cost., artt. 3, e 24) Pag. 87

N. 170. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Rovigo del 14 novembre 1996.

Contenzioso tributario - Condono fiscale - Presentazione di domanda di condono ai sensi dell'art. 16, decreto-legge n. 429 del 1982 - Nullità dell'avviso di accertamento determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1986 (*recte*: 175/1986) - Possibilità che tale domanda possa essere modificata in domanda presentata ai sensi dell'art. 19, stesso decreto-legge, che prevede la definizione automatica in mancanza di notifica dell'avviso di accertamento - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 32, primo comma, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3) » 89

N. 171. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 3 dicembre 1996.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Lesione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25) » 91

N. 172. Ordinanza del pretore di Salerno del 5 febbraio 1997.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste Italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina ancora in vigore per i dipendenti statali - Esclusione - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste Italiane rispetto agli statali.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., art. 3) » 92

N. 173. Ordinanza del pretore di Urbino del 17 gennaio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione in giudizio e sul principio della tutela giurisdizionale - Interferenza sulle attribuzioni del potere giudiziario.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., artt. 24, 102 e 113)

Pag. 93

N. 174. Ordinanza del tribunale di Firenze del 5 febbraio 1997.

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Danni riportati dal vaccinato - Indennizzo - Riduzione, per il passato, del 70 per cento annuo con esclusione della rivalutazione e dei ratei arretrati maturati e non riscossi - Incidenza sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale - Violazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118/1996.

(Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, sostituito dal d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, art. 7, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641, art. 1, comma 2).

(Cost., artt. 2, 32, 38, e 136)

» 94

N. 175. Ordinanza del tribunale di Voghera del 21 gennaio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Determinazione dei tassi di interesse per i crediti successivi all'entrata in vigore della legge con riferimento all'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT anziché al tasso legale come previsto per i crediti fruttiferi - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed irrazionalità.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182, 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38)

» 98

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 70

Ordinanza 24-28 marzo 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Non consentita applicazione delle sanzioni sostitutive nei confronti di chi sia imputato del reato di falsa testimonianza - Assunzione come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano sanzionatorio - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 46/1996 e alle sentenze nn. 254/1994 e 249/1993 - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1995 dal pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Facchini Michele ed altri, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Facchini Michele e altri, ai quali era stato contestato il delitto di falsa testimonianza (contemplato dall'art. 372 del codice penale, nel testo antecedente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 11 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha elevato da tre a sei anni di reclusione la pena massima prevista per tale reato), gli imputati, con il consenso del pubblico ministero, avanzavano davanti al pretore di Verona richiesta di applicazione della pena ex art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, pena da sostituirsi a norma dell'art. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che il giudice *a quo*, premesso di non poter accedere alla richiesta, per essere il reato di falsa testimonianza espressamente escluso dal regime delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, ha allora sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, «nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei confronti di chi sia imputato del reato previsto dall'art. 372 c.p.»;

che, però, la preclusione derivante dalla norma denunciata risulterebbe del tutto ingiustificata, considerando che altri reati aventi la medesima obiettività giuridica e pari o addirittura maggiore gravità (si pensi al reato di false informazioni al pubblico ministero e al reato di calunnia) sono, invece, suscettibili di essere ricondotti nell'ambito della disciplina di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, così da invocare, anche relativamente alla falsa testimonianza, la medesima *ratio decidendi* delle sentenze costituzionali n. 249 del 1993 (dichiarativa dell'ille-

gittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui rende inapplicabile il regime delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale) e n. 254 del 1994 (che ha dichiarato illegittimo lo stesso articolo della legge n. 689 del 1981 nella parte cui preclude l'applicazione del regime delle sanzioni sostitutive in relazione ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319 del 1976);

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che — come già rilevato da questa Corte nella ordinanza n. 46 del 1996, concernente la medesima questione, ma depositata successivamente alla ordinanza del giudice *a quo* nella presente causa — la questione è manifestamente infondata, per essere assunte come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano sanzionatorio: cioè, da un lato, la falsa testimonianza quale disciplinata antecedentemente alle innovazioni che hanno coinvolto l'art. 372 del codice penale, in forza dell'art. 11, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, da cui è scaturito un aumento della misura della pena editale, originariamente prevista nella reclusione da sei mesi a tre anni (nel vigente sistema è, invece, comminata la pena della reclusione da due a sei anni), dall'altro lato, l'art. 371-bis introdotto dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per il reato di false informazioni al pubblico ministero; con la conseguenza che, per essere soltanto questi ultimi i possibili termini di raffronto (il delitto di calunnia non potendo essere correttamente assunto come tale, considerata la sua diversa obiettività specifica rispetto a quella riferibile alla norma censurata), la norma adesso denunciata non appare irrazionale e contrastante con il principio di eguaglianza mancando fino al termine della vigenza del precepto dell'originario art. 372 del codice penale il *tertium comparationis* indicato dal giudice *a quo*; il tutto senza che venga vulnerato il principio di ragionevolezza con riferimento alla esclusione della falsa testimonianza, sia nel testo previgente sia nel testo «riformato», dal regime delle sanzioni sostitutive;

che, dunque, non informato a criteri di assoluto rigore appare il richiamo alle sentenze n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994, entrambe riferite a fattispecie coesistenti nell'ordinamento e rispetto alle quali le esclusioni oggettive dal beneficio delle sanzioni sostitutive delle ipotesi di reato contemplate dalle norme sottoposte al vaglio di legittimità venivano a risultare arbitrarie, prevedendo l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'un caso l'impossibilità di applicare le sanzioni sostitutive al reato di lesioni colpose previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, e dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale, sanzioni che restavano, invece, applicabili all'omicidio colposo previsto dall'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle stesse norme (sentenza n. 249 del 1993); e nell'altro caso la insostituibilità delle pene per i reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), per la discrasia scaturente dall'assenza di analoghe norme di sbarramento nella stessa specifica materia, così da farne derivare «la sopravvenuta irragionevolezza del permanere di un regime preclusivo rispetto a fattispecie di reato conformate in modo tale da provocare una disciplina ingiustificatamente più severa nonostante l'identità dell'interesse protetto ed i giudizi di valore ancor più negativi espressi sotto il profilo sanzionatorio delle successive previsioni» (sentenza n. 254 del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 71

Ordinanza 24-28 marzo 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Delitto di oltraggio aggravato - Sostituzione della pena detentiva erogabile, con la libertà controllata - Preclusione ad opera dei precedenti penali - Presunto anacronismo dei limiti soggettivi altresì contrastanti con il principio della funzione rieducativa della pena - Non corrispondenza tra la *ratio* alla base delle sanzioni sostitutive e quella alla base degli istituti di ordinamento penitenziario - Preclusione fondata su una prognosi di meritevolezza del condannato - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1996, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa, nel procedimento penale a carico di Pasquini Annalia, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, all'esito del giudizio con rito abbreviato nei confronti di persona imputata del delitto di oltraggio aggravato, il giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa, rilevato che la «modestia dell'episodio» e la «personalità dell'imputata» avrebbero reso più conforme alla finalità rieducativa della pena la sostituzione della pena detentiva irrogabile con la libertà controllata, ma che la detta sostituzione risultava preclusa dai precedenti penali della giudicabile, ha, con ordinanza del 9 febbraio 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale pone limiti, derivanti dai precedenti penali dell'imputato, alla «facoltà di sostituire pene detentive brevi con sanzioni sostitutive»; ..

che, sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto il profilo del perseguimento della funzione rieducativa della pena, il giudice *a quo* rileva come il regime delle esclusioni soggettive previsto dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981 aveva una sua indiscutibile giustificazione e si inseriva in un sistema rigorosamente coordinato alla disciplina delle norme dell'ordinamento penitenziario che stabilivano precise limitazioni alla possibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà comunque subordinati ad un periodo di osservazione in carcere: un limite ormai scomparso dall'ordinamento potendo l'affidamento in prova essere concesso senza la preclusione derivante da limiti oggettivi e soggettivi e, quel che più importa, potendo tutte le misure alternative alla detenzione essere applicate direttamente dalla libertà attraverso la procedura prevista dall'art. 47, quarto comma, dell'ordinamento penitenziario;

che, dunque, di fronte al sistema attualmente vigente riguardo alla fase di esecuzione della pena i limiti soggettivi stabiliti dalla norma denunciata risultano davvero anacronistici oltre che irragionevoli e contrastanti con il principio della funzione rieducativa della pena, potendo — oltre tutto — il tribunale di sorveglianza, nei casi previsti dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981, concedere al condannato l'affidamento in prova al servizio sociale o altra misura alternativa;

che la possibilità per il giudice della cognizione di applicare le sanzioni sostitutive a prescindere dalle preclusioni scaturenti dalla norma ora sottoposta al vaglio della Corte consentirebbe, da un lato, di adeguare la valenza antisociale del fatto alle effettive esigenze punitive ed alle concrete possibilità di reinserimento del reo e, dall'altro lato, di conformarsi alle prospettive di riforma che consentono al giudice della cognizione di disporre egli stesso le misure alternative alla detenzione sin dal momento della condanna;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in quanto le esclusioni soggettive all'applicazione delle sanzioni sostitutive corrispondono a criteri di evidente razionalità basandosi il regime previsto dall'art. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981 sulla «dievità» del fatto globalmente considerato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 del codice penale;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione perverrebbe ad una sorta di arbitraria assimilazione dei presupposti e delle condizioni per la sostituzione delle pene detentive brevi a quelli che l'ordinamento penitenziario prevede per l'applicazione delle misure alternative, così da «sovrapporre e confondere» i ruoli del giudice della cognizione e del giudice dell'esecuzione;

che, in conclusione, l'imposizione di condizioni soggettive alla sostituzione della pena detentiva corrisponde (al pari della previsione delle esclusioni oggettive) a criteri di logicità e rientra comunque nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore senza trasmodare nell'irragionevolezza;

Considerato che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, richiamato dall'ordinanza di rimessione, l'impedimento alla concessione delle sanzioni sostitutive, non essendo l'imputata stata condannata più di due volte per delitti della stessa indole, non deriva dall'art. 59, secondo comma, numero 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dal primo comma dello stesso articolo che preclude la sostituzione della pena detentiva nei confronti «di coloro che, essendo stati condannati con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni» dalla condanna precedente, così venendo in considerazione, ai fini della rilevanza, solo tale norma della legge n. 689 del 1981;

che la questione è, peraltro, manifestamente infondata perché, a parte la non corrispondenza tra la *ratio* alla base delle sanzioni sostitutive e quella alla base degli istituti di ordinamento penitenziario, la finalità perseguita con il regime delle esclusioni soggettive all'accesso alle sanzioni sostitutive risponde ad un'esigenza di prevenzione speciale che non può considerarsi né irrazionale né in contrasto con la finalità rieducativa della pena, basandosi la detta preclusione su una prognosi di meritevolezza del condannato e di specifica e concreta attitudine di costui a commettere reati, così da contemperare il reinserimento sociale alle esigenze di difesa sociale, nel quadro di un bilanciato apprezzamento comunque rientrante nell'ambito esclusivo della discrezionalità legislativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente e redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 72

Ordinanza 24-28 marzo 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Vincolo della continuazione - Riconoscimento della sentenza straniera ai fini della individuazione - Preclusione - Riferimento a categorie di diritto sostanziale che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno - Esigenza di evitare un'automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 12).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1996 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Zampatti Severo, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, chiamata a pronunciarsi quale giudice della esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del codice penale, nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura penale;

che a tal proposito il giudice *a quo* dopo aver posto in risalto l'inadeguatezza della procedura di rinnovamento del giudizio, ha evidenziato come l'impossibilità di unificare sotto il vincolo della continuazione il reato giudicato in Italia e quello giudicato all'estero, attesi i limitati effetti che scaturiscono dalla norma oggetto di impugnativa, da un lato intaccherebbe il principio di uguaglianza «per il soggiacere dell'imputato, nei cui confronti si procede separatamente, a situazioni di minorazione rispetto all'imputato che usufruisce di processo cumulativo», dall'altro comprometterebbe l'inviolabilità del diritto di difesa «per l'incompleta esperibilità dell'accertamento dell'unicità del disegno criminoso in relazione a processi separati»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice *a quo* comporterebbe l'individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all'estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la «violazione più grave» e determinare, in ragione di essa, l'aumento di una pena prevista dall'ordinamento interno;

che l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;

che la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato in fase esecutiva trae origine, come lo stesso giudice *a quo* rammenta, dalla esigenza di evitare che giudizi separati dovuti a meri accidenti processuali impediscano di riconoscere un trattamento sanzionatorio volto di regola a mitigare il cumulo delle pene; evenienza, peraltro, che nel caso di condanne all'estero non può sussistere, proprio perché i giudicati da unificare promanano da ordinamenti diversi;

che, d'altra parte, e a dimostrazione di quanto sopra, ove venisse accolta la richiesta del giudice rimettente, all'organo della esecuzione verrebbe nella specie attribuito un potere maggiore di quello conferito ai giudici della cognizione (ai quali, proprio perché appartenenti ad ordinamenti diversi, sfugge qualsiasi potere di delibare la continuazione rispetto al reato commesso all'estero), in aperto contrasto con lo stesso art. 671 cod.proc.pen. che consente di applicare *in executivis* la disciplina della continuazione purché la stessa «non sia stata esclusa dal giudice della cognizione»;

che, pertanto, richiedendosi a questa Corte un intervento che fuoriesce dai poteri che le sono riservati, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente e redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 73

Ordinanza 24-28 marzo 1997

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**Regione Lazio - Atti degli enti locali - Controllo - Insussistenza di materia di conflitto sotto il profilo oggettivo - Non proponibilità di un conflitto contro atti legislativi al di fuori dei casi puntualmente identificati dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 161/1995) - Inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della regione Lazio, con ricorso depositato l'8 ottobre 1996, iscritto al n. 66 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il ricorrente ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della regione Lazio in riferimento alla legge reg. Lazio 25 luglio 1996, n. 27, art. 18, che ha modificato l'art. 30, quarto comma, della legge reg. Lazio 13 marzo 1992, n. 26, e stabilito che, nel caso di accertato ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori da parte dell'ente assoggettato al controllo, decorso inutilmente il termine a tal fine fissato, il commissario incaricato di adottare l'atto deve essere nominato dal comitato di controllo, o dalla sezione decentrata competente, su designazione dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali;

che il ricorrente assume d'essere legittimato a proporre conflitto in considerazione dei caratteri di autonomia e terzietà della funzione esercitata e deduce che il potere di scelta del commissario *ad acta* costituisce componente essenziale del potere di nomina, sicché la sua devoluzione ad un diverso organo della regione disposta dalla norma dell'art. 18 della legge reg. Lazio n. 27 del 1996 sarebbe invasiva della propria sfera di attribuzioni e violerebbe l'art. 130 della Costituzione, in relazione agli artt. 5 e 117;

Considerato che la Corte è chiamata a decidere preliminarmente, senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», in riferimento alla presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, richiamati dal primo comma dello stesso articolo;

che, sotto il profilo oggettivo, nella specie palesemente non sussiste materia di conflitto, in quanto la legge regionale impugnata non configura alcuna violazione, né diretta, né indiretta, delle norme costituzionali che definiscono la sfera di attribuzioni che il ricorrente rivendica, poiché l'art. 130 della Costituzione non pone limiti al legislatore in ordine all'estensione ed alle modalità dei controlli ivi previsti (ordinanza n. 512 del 1991);

che, sotto lo stesso profilo, il ricorso è inammissibile anche in considerazione dell'atto in riferimento al quale è stato sollevato, dato che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non può essere proposto contro atti legislativi, al di fuori dei casi, nella specie non ricorrenti, puntualmente identificati dalla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 161 del 1995), in quanto «la sperimentabilità del conflitto contro gli atti suindicati finirebbe con il costituire un elemento di rottura del nostro sistema di garanzia costituzionale, sistema che, per quanto concerne la legge (e gli atti equiparati), è incentrato nel sindacato incidentale» (sentenza n. 406 del 1989);

che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della questione di ammissibilità del ricorso, onde la Corte è dispensata dall'esaminare se sussistano la legittimazione attiva e quella passiva a promuovere ed a resistere al presente conflitto, anche alla luce della sentenza resa in fattispecie analoga a quella che qui costituisce oggetto di decisione (sentenza n. 161 del 1981).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della regione Lazio contro la regione Lazio, depositato l'8 ottobre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C0308

N. 74

Ordinanza 24-28 marzo 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libere professioni - Tariffe degli ingegneri e architetti - Possibilità che il professionista in caso di giudizi arbitrali o peritali richieda il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze - Difetto di motivazione della questione - Non verificabilità della legittimazione del giudice *a quo* a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 dal tribunale di Catania, nel procedimento civile vertente tra Tomaselli Francesco e comune di Adrano, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte il 24 aprile 1996), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), perché consente al professionista, in caso di giudizi arbitrali o peritali, di richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze;

che, a parere del rimettente, tale previsione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli ingegneri e gli architetti e le altre categorie professionali, irrazionalmente disponendo il versamento dell'intera somma, che potrebbe poi rivelarsi eccessiva, soltanto in pendenza del giudizio arbitrale e non anche di quello ordinario, e così realizzando un asserito impedimento all'esercizio del diritto di difesa;

Considerato che il giudice *a quo* afferma apoditticamente la rilevanza della questione nella «decisione», senza minimamente motivare al riguardo;

che inoltre nessuna indicazione viene fornita circa la natura del predetto giudizio, né è possibile desumerne alcuna dal contesto della motivazione; al punto che non è neppure verificabile la legittimazione del giudice istruttore a sollevare detta questione, essendo la narrativa dell'ordinanza di remissione limitata alla mera premessa: «vista l'istanza ... con la quale [il professionista] chiede il deposito ...»;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 75

Ordinanza 24-28 marzo 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Prova - Testimonianza del terzo - Presunzione assoluta di incapacità a testimoniare - Bilanciamento tra i contrapposti diritti di difesa - Esigenza di distinzione tra fonti di prova e mezzi istruttori (cfr. ordinanza n. 494/1987) - Possibilità del giudice di risolvere prima del merito ogni questione relativa all'intervento - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 246).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice conciliatore di Robbio, nel procedimento civile vertente tra Tubettificio Robbiese s.r.l. e Edyl Sistem s.n.c., iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società a responsabilità limitata aveva contestato le fatture emesse da una società in nome collettivo, chiedendo altresì di provare le proprie ragioni attraverso la testimonianza dei due soci amministratori della stessa attrice, il giudice conciliatore di Robbio, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1996, a fronte dell'eccezione d'incapacità dei testi sollevata dalla convenuta *ex art.* 246 del codice di procedura civile, dopo aver rilevato che i predetti soci possedevano di fatto le funzioni di amministratori (e che vi era quindi luogo ad ammettere tale eccezione), ha sollevato — in riferimento all'art. 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella parte in cui non consente la testimonianza di terzi interessati al giudizio;

che, secondo il giudice *a quo*, allorché un fatto diviene oggetto di prova il giudice dovrebbe conoscere della verità materiale del medesimo, non essendo il principio dispositivo sufficiente ad assicurare la realizzazione dei diritti della difesa, mentre il procedimento probatorio dovrebbe a sua volta garantire l'ammissione della sola prova a disposizione della parte;

che, a parere del rimettente, la norma impugnata, nello stabilire *a priori* l'esclusione anche dell'unica prova rilevante ai fini del decidere, verrebbe a ledere il principio dell'integrale attuazione della garanzia della difesa, in quanto impone che il testimone sia sempre un terzo non interessato rispetto al rapporto controverso, ed inoltre sarebbe priva di ogni ragionevole fondamento, nonché eccessivamente compressiva del diritto alla prova;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata analoga questione con la sentenza n. 248 del 1974 e che il giudice *a quo*, oltre a non prendere in considerazione tale decisione, non aggiunge argomenti sostanzialmente diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che, in particolare, l'osservazione secondo cui la testimonianza del terzo interessato sarebbe nella specie l'unico strumento a disposizione dell'attore per provare un fatto costitutivo, non può addursi a sostegno della prospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione, in un ordinamento in cui — salve le eccezionali ipotesi di iniziativa officiosa — l'assolvimento dell'onere probatorio resta imprescindibilmente a carico della parte;

che, inoltre, è palesemente da escludere l'asserita irragionevolezza della norma, in quanto il denunciato art. 246 cod. proc. civ. viene ad esprimere (nella forma di una presunzione assoluta d'incapacità a testimoniare delle parti, anche potenziali) l'insuperabile antinomia tra teste e titolare dell'interesse fatto valere, e ciò trova la sua ragione nel bilanciamento tra i contrapposti diritti di difesa, attuato dal legislatore nel disciplinare i modi di partecipazione al processo (cfr. ordinanza n. 494 del 1987) e nel distinguere tra fonti di prova e mezzi istruttori;

che, d'altronde, il giudice ha pur sempre il potere (*ex artt.* 272 e 187 cod. proc. civ.) di risolvere prima del merito ogni questione relativa all'intervento, così garantendo la corretta corrispondenza tra l'apporto al processo e la situazione soggettiva di chi vi prende parte;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Robbio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

•

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 76

Ordinanza 24-28 marzo 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Contratti di assicurazione obbligatoria - Esclusione dal diritto ai benefici risarcitori per il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 301/1996 - Manifesta infondatezza.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 9, lettera *a*) nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142].

(Cost., artt. 2, 3 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo anteriore alla modifica intervenuta con l'art. 28, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promossi con ordinanze emesse:

1) il 25 maggio 1996 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Fuyo Kaminura e Pallavicini Felice ed altra, iscritta al n. 943 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 17 luglio 1996 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giordano Dario e Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a. ed altra, iscritta al n. 1210 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Milano (investito della decisione ai sensi dell'art. 186-*quater* del codice di procedura civile) ha sollevato, con ordinanza emessa il 25 maggio 1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

che, a giudizio del rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro;

che — negata la possibilità di applicazione, *ratione temporis* della nuova disciplina introdotta dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che ha escluso, riguardo ai danni alle persone, ogni limitazione risarcitoria per tutti i terzi trasportati, nonché l'immediata applicabilità, nei paesi membri, della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84, statuente in tal senso — il giudice *a quo* ritiene che neppure la sentenza n. 188 del 1991 [con la quale questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969] spieghi efficacia sulla fattispecie, sì che tuttora, per i sinistri anteriori alla legge n. 142 del 1992, deve ritenersi sussistere un vuoto di tutela risarcitoria per il familiare trasportato che sia, al momento del sinistro, proprietario o comproprietario del veicolo ospitante;

che, di conseguenza, la norma censurata determinerebbe un'ingiustificata limitazione della tutela costituzionale della salute, con disparità di trattamento a seconda del regime patrimoniale vigente tra i coniugi al momento dell'acquisto della vettura;

che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 17 luglio 1996, ha sollevato, con analoghe motivazioni, questione di costituzionalità della stessa disposizione, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli il proprietario trasportato a bordo dell'autovettura di sua proprietà;

che, secondo il rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 32 della Costituzione (per violazione del diritto alla salute e disparità di trattamento di identiche situazioni solo in ragione del momento in cui si è verificato il danno), anche con l'art. 2 che impone il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali va iscritto quello alla salute;

Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma, debbono essere riunite e congiuntamente decise;

che questa Corte, con sentenza n. 301 del 1996 (intervenuta dopo l'emanazione delle due ordinanze di rimessione), ha già dichiarato non fondata altra questione sostanzialmente identica;

che, in tale decisione, è stato rilevato come la normativa *de qua* trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e naturale collegamento esistente — prima della modificazione apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in ossequio al principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio 1990, n. 90/232 — tra l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 del codice civile;

che in particolare è stato sottolineato — e va qui ribadito — come il censurato diniego di risarcibilità risultava intimamente connesso alla sola sussistenza della (con)titolarità del diritto sul veicolo, la quale prescindeva sia dai rapporti familiari tra i soggetti, sia dal titolo di acquisto del diritto stesso;

che conseguentemente — esclusa l'incidenza sulla fattispecie dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della lettera b) dello stesso art. 4 della legge n. 990 del 1969 (sentenza n. 188 del 1991) — questa Corte ha ritenuto non irragionevoli le opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto dell'articolato processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente apprezzata come un graduale rafforzamento della tutela della salute garantita dall'art. 32 della Costituzione, nel contempo non può tuttavia fungere da *tertium comparationis* al fine dello scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione censurata;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate, in quanto i giudici *a quibus* non offrono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, dovendosi interpretare il riferimento alla violazione dell'art. 2 della Costituzione, prospettato dal tribunale di Napoli, come meramente rafforzativo del denunciato *vulnus* al diritto alla salute;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano, nonché, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C0311

N. 77

Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino al momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni, dall'inizio di esecuzione della custodia - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa in giudizio - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 294, primo comma, e 302, stesso codice).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre 1995 dalla Corte di cassazione, il 21 dicembre 1995 ed il 22 marzo 1996 dal tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ed il 23 aprile 1996 dal tribunale di Lecce, sezione per il riesame, rispettivamente iscritte ai nn. 445, 452, 571 e 640 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 21, 26 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Catapano Domenico, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Francesco Leone ed Alfredo Gaito per Catapano Domenico e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 17 luglio 1995 il tribunale di Potenza, adito *ex art.* 310 del codice di procedura penale, rigettava l'appello proposto da Catapano Domenico, con il quale si deduceva che, poiché alla misura cautelare della custodia in carcere «disposta ed applicata» dal giudice per le indagini preliminari dopo la richiesta di rinvio a giudizio non aveva fatto seguito l'interrogatorio dell'imputato nel termine indicato dall'art. 294 del codice di procedura penale, la misura stessa era da ritenere caducata a norma dell'art. 302 dello stesso codice.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Catapano, deducendo violazione degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 606, lettere *b* e *c* dello stesso codice; in subordine denunciava l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il dovere di interrogare l'imputato in custodia cautelare così da far conseguire, in caso di mancato espletamento di tale atto nel termine indicato dalla prima delle disposizioni denunciate, la caducazione della misura a norma dell'art. 302 dello stesso codice.

1.2. — La Corte di cassazione, premesso che, alla stregua della normativa vigente, il ricorso avrebbe dovuto essere disatteso, facendo riferimento l'art. 294, richiamato dall'art. 302, alla fase delle indagini preliminari, una fase ormai esaurita in forza della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, ha, con ordinanza del 19 dicembre 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità delle norme del codice di procedura penale ora richiamate, nella parte in cui «con le proposizioni “nel corso delle indagini preliminari” (l'art. 294) e “la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari” (l'art. 302), limitano alla fase delle indagini preliminari l'obbligo di interrogatorio e l'estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio».

Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza il giudice *a quo* lamenta l'irrazionale diversità del trattamento riservato all'inquisito che venga privato della libertà personale nel corso delle indagini preliminari e l'inquisito che venga a trovarsi *in vinculis* in una fase successiva, espletando in entrambi i casi l'interrogatorio la medesima funzione: quella, cioè, d'introdurre una nuova valutazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura custodiale sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alle esigenze cautelari; una funzione irragionevolmente limitata alla fase delle indagini preliminari e non estesa neppure a quel solo periodo di tempo che l'art. 418, comma 2, del codice di procedura penale ha indicato per la fissazione dell'udienza preliminare, fase nel corso della quale l'inquisito potrà essere sottoposto ad interrogatorio a norma dell'art. 422, comma 3.

Con in più compromissione del diritto di difesa e violazione dell'art. 76 della Costituzione per contrasto con l'art. 2, numero 5, della legge-delega, che prescrive la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa.

1.3. — Si è costituita la parte privata Catapano Domenico, svolgendo argomentazioni adesive all'ordinanza di rimessione.

Rileva la parte privata, in primo luogo, l'intima connessione tra l'interrogatorio dell'inquisito in stato di custodia cautelare e l'istituto della revoca della misura, tanto da far ritenere che l'interrogatorio sia predisposto proprio in funzione di verificare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa.

Con conseguente violazione ad opera delle norme denunciate — così come interpretate — dell'art. 24 della Costituzione, dovendo essere garantita all'individuo, in ogni fase del processo, la possibilità «di agire secondo le proprie scelte e di agire per la riaffermazione della propria libertà nei modi che esso stesso valuta più confacenti rispetto all'accusa mossagli».

Sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione si insiste sull'irragionevolezza del diverso trattamento riservato a chi abbia acquistato la qualità di imputato rispetto a chi tale qualità non abbia ancora acquisito.

Tanto più che, con riferimento all'ipotesi di misura eseguita dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il «contatto» dell'imputato con il giudice per le indagini preliminari non è disciplinato da un rigoroso regime di termini, alla cui inosservanza consegue la caducazione della misura.

In particolare, se è pur vero che, a norma dell'art. 418, comma 2, del codice di procedura penale, tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni, è anche vero che il detto termine è meramente ordinatorio ed esso «per la notoria crisi della giustizia non viene, nella prassi giudiziaria, quasi mai rispettato, sicché la possibilità, pur prevista dal legislatore del 1988, di avere un interrogatorio in termini più o meno ragionevoli è di fatto irrealizzabile, ed inattuata».

In ogni caso, deduce la difesa, anche a voler ritenere che l'imputato abbia diritto di essere interrogato nei trenta giorni dalla richiesta di rinvio a giudizio, permanerebbe la disparità di trattamento (oltre che la lesione del diritto di difesa) perché «comunque, non trova giustificazione logica la differenziazione tra l'indagato che deve essere interrogato immediatamente ed in ogni caso entro cinque giorni (pena la sua liberazione) e l'imputato che, al limite, potrebbe (se ne fa esplicita richiesta) essere interrogato dopo trenta giorni se l'ordinanza cautelare viene emessa contemporaneamente alla fissazione dell'udienza preliminare». Senza contare che l'interrogatorio è consentito nella sola fase che precede il giudizio, divenendo successivamente mezzo, non di difesa, ma di prova, essendo l'imputato nella fase del giudizio sottoponibile solo ad esame.

Dunque, farebbe difetto, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte (dove la violazione dell'art. 76 della Costituzione, risultando violato l'art. 2, numero 5, della legge-delega) ogni possibilità dell'imputato in stato di custodia cautelare di esercitare quello strumento di difesa ritenuto, già nel vigore dell'abrogato codice di rito, strumento infallibile e condizionante la validità della successiva fase processuale. E per di più rispetto ad un atto caratterizzato da un particolare regime in forza dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, che esclude la possibilità che l'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare possa essere preceduto dall'interrogatorio del pubblico ministero.

Si segnala, infine, l'evidente lesione da parte delle norme così interpretate dell'art. 5, numero 2 e numero 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e dell'art. 9, numero 2 e numero 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 12 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

1.4. — È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione che limita l'osservanza del disposto dell'art. 294 del codice di procedura penale e l'effetto caducatorio previsto dall'art. 302 dello stesso codice alla fase delle indagini preliminari, l'atto di intervento la considera costituzionalmente corretta perché l'interrogatorio nei brevissimi termini, e l'automatismo della caducazione dello *status custodiae* in caso di suo mancato espletamento, si giustificano solo in una fase in cui l'inquisito non ha alcuna cognizione degli atti del procedimento. Con la richiesta di rinvio a giudizio, l'imputato è, invece, posto in condizione di conoscere gli atti di indagine. Diviene, perciò, non rigorosa l'equiparazione della posizione della persona sottoposta alle indagini a quella dell'imputato, qualità che si acquista a seguito della richiesta di rinvio a giudizio. In conseguenza di tale richiesta, l'imputato, infatti, viene a conoscenza degli atti di indagine, ed è posto in condizione di attivare gli strumenti che la legge gli appresta per contestare lo *status custodiae*. Non soltanto attraverso l'istanza di revoca formulata dopo una *plena cognitio* e per di più con previa domanda di interrogatorio se la revoca è richiesta sulla base di elementi nuovi o diversi da quelli valutati, ma anche censurando il provvedimento impositivo davanti al tribunale della libertà a mezzo della procedura del riesame, da svolgersi in contraddittorio secondo le regole fissate dall'art. 309 del codice di procedura penale.

Il che, se, da un lato, esclude ogni violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, rende altresì improponibile ogni prospettato contrasto con la legge-delega, peraltro testualmente smentito dall'art. 2, numero 60, che limita alla fase delle indagini preliminari il diritto dell'inquisito in stato di custodia cautelare di essere interrogato nei cinque giorni, pena la caducazione della misura.

2. — Un'analoga questione ha, con ordinanza del 22 marzo 1996, sollevato anche il tribunale di Napoli, adito in sede di appello avverso la richiesta di caducazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta prima del rinvio a giudizio ma eseguita dopo la chiusura delle indagini preliminari, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non contemplano, nella «fase processuale che intercorre tra l'esercizio dell'azione penale ed il rinvio a giudizio dell'imputato», l'estinzione della misura cautelare adottata con provvedimento successivo al rinvio a giudizio ove l'imputato non venga interrogato nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura.

A base della proposta questione sta — per evidenti ragioni connesse alla rilevanza — l'individuazione dell'effettivo momento di conclusione della fase delle indagini preliminari, cui si richiama l'art. 294 del codice di procedura penale, con inevitabili riverberi, non soltanto sui poteri cognitori del giudice, ma anche sulla possibilità per l'inquisito di apprestare una effettiva difesa. Una tematica *sub iudice* non essendo ancora individuato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale il momento della conclusione delle indagini (la richiesta o il decreto di rinvio a giudizio).

Dubbi, peraltro, ritenuti agevolmente superabili alla stregua degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. Il primo enuncia il principio che la qualità di imputato si acquista con la richiesta di rinvio a giudizio; il secondo opera una distinzione categorica tra imputato e persona sottoposta alle indagini.

Senza contare il precetto dell'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha «novellato» l'art. 299 del codice di procedura penale, norma da ritenere assolutamente in linea con gli «arresti giurisprudenziali» riguardanti, appunto, l'obbligo dell'interrogatorio nella sola fase delle indagini.

Una fase, dunque, dalle incerte cadenze cronologiche, tanto da potere avere «una durata del tutto imprevedibile, non essendo sancito dal nostro codice un termine perentorio per il g.i.p. di fissazione dell'udienza preliminare».

Né, rileva il giudice *a quo* le garanzie di difesa e la non compromissione del principio di eguaglianza possono essere assicurati dal procedimento di riesame o dall'interrogatorio ai fini della revoca della misura.

L'uno si rivela strumento meramente eventuale; l'altro viene assunto solo in presenza di un'istanza di revoca o di sostituzione della misura in corso, sempreché basata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati. Un regime che non ha alcuna interferenza con l'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale, che disciplina un sistema di garanzie direttamente coinvolgente la posizione dell'imputato.

Ne consegue che, poiché chi è privato della libertà personale nella fase processuale intercorrente fra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare si trova in una posizione identica a quella di chi viene limitato nello *status libertatis* nella fase delle indagini preliminari, la disparità di trattamento rilevata, lede, oltre al principio di eguaglianza, anche il diritto di difesa.

2.1. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo deduzioni analoghe a quelle ricordate *sub* 1.4.

3. — Un'identica questione lo stesso tribunale di Napoli ha sollevato con ordinanza del 2 marzo 1996, sempre in sede di appello avverso un provvedimento di diniego di dichiarazione di inefficacia di una misura cautelare adottata dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, formulata all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, ed eseguita con la costituzione in carcere dell'imputato «prima della celebrazione dell'udienza preliminare».

In questo giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. — Il tribunale di Lecce, chiamato a decidere sull'appello avverso il provvedimento di diniego della dichiarazione di estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato, provvedimento adottato nel corso dell'udienza preliminare relativamente ad una misura che era stata richiesta dal pubblico ministero contestualmente all'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 416 del codice di rito, ha, con ordinanza del 23 aprile 1996, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare nei cinque giorni dall'esecuzione della misura solo nel corso delle indagini preliminari.

Dopo aver premesso che l'interrogatorio contemplato dalla norma denunciata esplica «l'importante funzione di integrazione del contraddittorio cautelare» a garanzia dell'osservanza dei principi costituzionali dell'inviolabilità del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza, in coerenza con l'art. 5, numero 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice *a quo* ritiene del tutto irragionevole e in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la scelta legislativa, quale risultante dalla costante interpretazione della Corte di cassazione, che limita il dovere di espletare l'interrogatorio di garanzia alla fase delle indagini preliminari.

Il mero esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero in una delle forme indicate dall'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale, non garantirebbe, infatti, «che l'imputato possa essere ascoltato in tempi brevi dal suo giudice, innanzi al quale far valere le proprie ragioni».

Ciò sia nell'ipotesi «ordinaria» di esercizio dell'azione penale, sia in quella in cui si proceda con un rito speciale a richiesta dell'imputato o del pubblico ministero.

Senza che possa valere ad eliminare l'illegittimità di un simile trattamento il possibile esercizio del diritto di impugnazione della misura *ex art.* 309 del codice di procedura penale, trattandosi soltanto di una sorta di controllo «ulteriore» rispetto a quello previsto dall'art. 294 dello stesso codice e comunque espletato non certo nei cinque giorni dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare.

In conclusione, la norma denunciata compromette l'osservanza dell'art. 3 della Costituzione, perché determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato sottoposto ad una misura coercitiva nella fase delle indagini preliminari e l'imputato ugualmente assoggettato ad una siffatta misura dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma prima che il giudice abbia preso contatto con lo stesso imputato secondo una delle procedure alle quali l'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale fa rinvio; situazioni sostanzialmente omogenee e la cui differente disciplina non giustifica una scelta legislativa che possa risultare esente da censure.

In più, sarebbe violato anche l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, per essere le ragioni dell'imputato sottoposto ad una misura coercitiva irragionevolmente pregiudicate in una fase in cui il pubblico ministero si è già determinato all'esercizio dell'azione penale, ma il rapporto processuale con il giudice non si è ancora validamente costituito. Con conseguente concreto ostacolo all'effettiva e tempestiva tutela giurisdizionale del diritto di libertà personale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo considerazioni analoghe a quelle *sub* 1.4.

5. — In prossimità della pubblica udienza, la difesa della parte privata costituita nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione ha depositato nella cancelleria di questa Corte una memoria nella quale, dopo aver rimarcato l'essenziale finalità di controllo e di garanzia dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale, segnala le profonde differenze esistenti tra tale tipo di interrogatorio e l'interrogatorio esperito dal pubblico ministero per finalità investigative; una differenza che esclude, dunque, che il deposito degli atti che segue la richiesta di rinvio a giudizio possa far pervenire alla conclusione della legittimità costituzionale di un regime che non fa derivare dal mancato espletamento dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 anche dopo la conclusione delle indagini preliminari nei termini ivi previsti la caducazione della custodia ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice.

In caso contrario l'imputato verrebbe privato del diritto di contestare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento privativo dello *status libertatis* sotto il profilo sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari, così da sottrarlo ad un «momento indispensabile ed ineliminabile dal meccanismo applicativo della misura».

Tanto più, a seguito della sentenza costituzionale n. 71 del 1996 che, nel riconoscere al giudice il compito di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, rende evidente come «le scadenze e le forme operative» di tale meccanismo «non possono ragionevolmente subire alterazioni di sorta in esclusiva dipendenza del differente stato e grado del giudizio in cui si inserisce l'esecuzione del provvedimento restrittivo».

Così da vanificare ogni garanzia di contraddittorio, che il legislatore è tenuto ad assicurare pure nella fase cautelare (v. sentenza n. 219 del 1994). Senza che possa utilmente supplire a tale omissione il contraddittorio «differito» in sede di riesame o di richiesta di revoca o di sostituzione della misura; istituti eterogenei e non certo assimilabili all'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale. Tra l'altro, l'interrogatorio di garanzia è volto alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'adozione della misura, mentre quello esperibile in sede di richiesta di revoca si fonda sulla sopravvenienza di nuovi fatti.

Analogamente, una diversa funzione esplicano l'interrogatorio in sede di udienza preliminare e l'esame al dibattimento che hanno entrambi ad oggetto «tutti fatti costituenti oggetto dell'imputazione».

Senza contare che il termine di trenta giorni dalla richiesta per l'espletamento dell'udienza preliminare, termine solo ordinatorio, è di frequente disatteso, mentre ancor più spesso l'interferire di «tempi morti» tra il decreto di rinvio a giudizio e il dibattimento ha reso comunque fisiologico il trascorrere di un lungo intervallo cronologico prima della presa di contatto con il giudice.

Tanto da concludere che «se la mancata previsione dell'interrogatorio *ex art.* 294 c.p.p. aveva una indubbia coerenza sistematica in relazione all'auspicata «durata ragionevole» del processo», la eccessiva «dilatazione dei tempi del processo unitamente all'esigenza di garantire soprattutto nel procedimento incidentale *de libertate* un contraddittorio immediato sia pure posticipato rispetto al momento applicativo della misura, rende del tutto incoerente, illogica ed irragionevole, oltre che evidentemente lesiva dei diritti di difesa, la permanenza di un limite temporale preclusivo (chiusura delle indagini preliminari) per l'obbligo del giudice di interrogare il soggetto sottoposto a custodia cautelare».

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe. I relativi giudizi vanno, dunque, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Comune oggetto di censura è il combinato disposto derivante dagli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio «di garanzia» contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da eseguirsi «immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia») debba essere espletato anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero e che alla omessa effettuazione del detto interrogatorio nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire la perdita di efficacia della misura.

Per la verità una delle ordinanze di rimessione, quella emessa dal Tribunale di Lecce in sede di appello avverso un provvedimento di diniego di dichiarazione di estinzione della misura cautelare, si limita a denunciare il solo art. 294, comma 1, del codice di procedura penale; ma dalla motivazione del provvedimento rimessivo risulta evidente, anche per ragioni direttamente connesse alla rilevanza, considerato pure il *petitum* divisato nel gravame proposto avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, il diretto coinvolgimento nei dubbi di legittimità sottoposti all'esame della Corte dell'art. 302 del codice di procedura penale.

Tutte le ordinanze di rimessione indicano, quali parametri di raffronto, gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Relativamente alle dedotte violazioni del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, peraltro, ciascuno dei giudici *a quibus* anche qui per ragioni direttamente ricollegabili al requisito della rilevanza, circoscrive le sue doglianze alla mancata previsione dell'interrogatorio nel periodo corrente tra la richiesta di rinvio a giudizio e la conclusione dell'udienza preliminare: così la Corte di cassazione, che richiama espressamente il disposto dell'art. 422, comma 3, del codice di procedura penale, il quale prescrive che «in ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65»; ma più ancora il tribunale di Napoli, che accenna alle incerte cadenze cronologiche della fase che va dalla richiesta di rinvio a giudizio all'effettivo espletamento della udienza preliminare ove potrà soccorrere l'interrogatorio poc'anzi ricordato; analogamente l'ordinanza del tribunale di Lecce, pur facendo genericamente riferimento all'assoggettamento dell'imputato alla misura cautelare dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero prima della presa di contatto dell'imputato stesso con il giudice ai sensi dell'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale, si inserisce in un contesto da assimilare a quello in cui sono state pronunciate le altre ordinanze di rimessione sia con riguardo alla fase in cui è intervenuta l'ordinanza di diniego della dichiarazione di estinzione della misura (l'udienza preliminare) sia in relazione al *petitum* perseguito dal rimettente.

Ne consegue che la questione sottoposta all'esame della Corte resta rigorosamente delimitata alla denuncia degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla mancata previsione, per la fase che va dalla richiesta di rinvio a giudizio alla conclusione dell'udienza preliminare, tanto del dovere del giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare in carcere quanto dell'effetto caducatorio della misura in caso di mancato espletamento del detto interrogatorio nel termine di cinque giorni dalla esecuzione della misura stessa.

Più precisamente, ove si consideri che — stando ad un ormai consolidato indirizzo interpretativo — alla stregua del combinato disposto dell'art. 279 del codice di procedura penale e dell'art. 91 delle norme di attuazione, la competenza del giudice per le indagini preliminari nella materia *de libertate* non si consuma con l'emissione del decreto di cui all'art. 429 dello stesso codice ma si protrae nella particolare fase processuale compresa tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, la questione, investendo le norme denunciate fino al termine ultimo di cognizione del giudice per le indagini preliminari in materia di libertà personale, si estende a coinvolgere la fase ricompresa tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'apertura della fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 465 e seguenti del codice di procedura penale).

3. — Ciò premesso in relazione all'effettivo *thema decidendi* demandato all'esame della Corte, va ricordato come, ancora con riferimento alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, taluni dei giudici *a quibus* oltre a rimarcare la natura di strumento di difesa dell'interrogatorio di «garanzia», ed il pregiudizio che conseguentemente discende dall'omissione del suo espletamento nei confronti dell'imputato che venga privato dello *status libertatis* non mancano di richiamare pure la violazione dell'art. 5, numero 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 («Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla

legge ad esercitare funzioni giudiziarie») e dell'art. 9, numero 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 settembre 1966, reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881 («Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie»).

Infine, la Corte di cassazione invoca quale ulteriore parametro costituzionale l'art. 76 della Costituzione, in relazione dell'art. 2, numero 5, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, il quale detta la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa.

4. — Il richiamo all'art. 76 della Costituzione e, per suo tramite, all'art. 2, numero 5, della legge-delega non ha fondamento.

La norma interposta nel limitarsi a prescrivere, nella sua terza *sub*-direttiva, la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa, resta, infatti, sovrastata dall'art. 2, numero 60, della stessa legge-delega, che determina la specifica disciplina dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare, circoscrivendo il detto dovere alla fase delle indagini preliminari, con l'enunciare norme-principio peraltro riprodotte, pressoché alla lettera, dalle disposizioni denunciate. Una verifica che occorre subito effettuare allo scopo di delimitare, anche sul piano ermeneutico, l'ambito prescrittivo della disposizione del legislatore delegante, per poi appurarne l'effettivo coinvolgimento nella *quaestio de legitimitate* sottoposta al vaglio della Corte.

5. — Risulta chiaro come l'interpretazione della norma censurata ad opera dei giudici *a quibus* sia conforme, non soltanto alla lettera degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, ma anche alla strutturazione sistematica dello stesso codice nella delimitazione, avente puntuale valore precettivo, tra la fase delle indagini preliminari e la fase del processo che, nell'ipotesi di ordinario procedimento davanti al tribunale e alla corte di assise, ha il suo inizio con la richiesta di rinvio a giudizio, secondo le sequenze indicate dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 405 e dall'art. 416 del codice di procedura penale. Con la conseguenza, pressoché incontestata sul piano interpretativo, che la richiesta di rinvio a giudizio, quale atto di esercizio dell'azione penale, rappresenta il momento che pone fine alla fase delle indagini preliminari per dare inizio al vero e proprio processo. Il tutto, del resto, conformemente al disposto dell'art. 60 del codice di procedura penale alla cui stregua assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito un reato nella richiesta di rinvio a giudizio (oltre che nella richiesta di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'art. 555 e nel giudizio direttissimo).

Ciò per sottolineare come le perplessità problematicamente avanzate dal Tribunale di Napoli circa il momento di effettiva chiusura delle indagini preliminari siano state correttamente superate dal giudice *a quo*, pervenendo a risultati interpretativi da considerare ormai *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

6. — Poiché tutte le fattispecie sottoposte all'esame di questa Corte concernono ipotesi di misure cautelari eseguite dopo la richiesta di rinvio a giudizio (e prima della chiusura dell'udienza preliminare), appare necessario precisare come il momento di effettiva privazione dello *status libertatis* viene di regola assunto come punto di riferimento obbligato al fine di determinare se sia o no operante il regime di cui agli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, rivestendo valore del tutto marginale la circostanza che la misura sia stata disposta prima o dopo la chiusura delle indagini preliminari; nel senso che, poiché nei confronti di chi sia privato dello *status libertatis* dopo la richiesta di rinvio a giudizio viene predisposto un regime di cognizione delle fonti (e degli eventuali elementi) di prova raccolti che consente un compiuto apprestamento del diritto di difesa anche in relazione alla misura cautelare adottata, diverrebbe del tutto influente verificare il momento di emissione del provvedimento che applica la misura, per essere il sistema predisposto in modo tale da permettere in ogni caso a chi si trovi *in vinculis* di contestare i fatti posti a base della custodia.

Una soluzione alla quale può tuttavia addebitarsi di non considerare come la misura cautelare rimane comunque oggetto di valutazione per gli elementi posti a base di essa all'atto della sua adozione, contestabili dall'inquisito proprio in funzione del momento in cui il provvedimento è stato disposto; con la conseguenza che non diverrebbe sempre influente il fatto che la misura sia stata adottata nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, sulla base delle fonti di prova ritenute rilevanti in quel momento) ovvero dopo la richiesta di rinvio a giudizio (e, quindi, sulla base di una valutazione — pure comparativa — delle fonti di prova e degli elementi di prova acquisiti a norma dell'art. 422 del codice di procedura penale o a mezzo dell'incidente probatorio). Così da delineare un diverso contenuto dell'interrogatorio di garanzia espletato dopo la richiesta di rinvio a giudizio, a seconda che il provvedimento sia stato adottato antecedentemente o successivamente all'inizio dell'azione penale.

7. — Ma, prescindendo da tali rilievi, che attengono non al se ma al contenuto dell'interrogatorio, rimane come soluzione interpretativa così collaudata da essere ormai assunta al ruolo di «diritto vivente» la statuizione scaturita anche da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non contestata dalla giurisprudenza che ne è seguita — in base alla quale se la custodia cautelare viene disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari ovvero se la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento custodiale viene catturata dopo la conclusione di quella fase, ancorché l'ordinanza custodiale sia stata emessa durante le indagini preliminari — non sussiste più l'obbligo dell'interrogatorio nei termini indicati dall'art. 294 del codice di procedura penale e non può attivarsi la relativa comminatoria di cessazione di efficacia del titolo ex art. 302 dello stesso codice (così Cass., Sez. un., 18 giugno 1993, Dell'Omo).

Poiché una simile statuizione, oltre a costituire un approdo interpretativo pressoché incontrastato in giurisprudenza, risulta anche rispondente alla lettera delle disposizioni sottoposte al vaglio di questa Corte, incentrandosi le residue, e peraltro superate, perplessità ermeneutiche esclusivamente sull'individuazione del momento di chiusura delle indagini preliminari, occorre a questo punto individuare le ragioni che hanno determinato la Corte di cassazione ad affermare la puntuale coerenza tra l'interpretazione letterale e l'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni sottoposte a censura nonché a pervenire, per due volte, alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta, invece, ora al vaglio di questa Corte.

8. — La *ratio decidendi* alla base della ricordata interpretazione delle Sezioni unite è nel senso che, poiché l'interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale ha la funzione di assicurare in termini brevi, attraverso il contatto diretto dell'indagato con il giudice e l'attivazione di una immediata possibilità di discolpa, l'acquisizione di ogni elemento utile per una urgente verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare, la detta esigenza deve intendersi superata quando, concluse le indagini preliminari, il pubblico ministero eserciti l'azione penale con la formulazione dell'imputazione in uno dei modi previsti dai titoli II, III, IV e V del libro sesto ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio.

Una *ratio* che appare maggiormente evidenziata da quelle decisioni che hanno perentoriamente disatteso le questioni di legittimità degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, incentrate sempre sugli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto che, una volta chiusa la fase delle indagini preliminari, l'indagato, ormai divenuto imputato, ha già avuto occasione di far conoscere le prove a suo favore nel corso dell'udienza preliminare o comunque il giudice ha avuto la possibilità di valutare le dette prove (Cass., Sez. I, 1 dicembre 1993, D'Ambrosi); ovvero, con più specifico riferimento a fattispecie vicine alle ipotesi all'esame di questa Corte, che, una volta richiesto il rinvio a giudizio ad opera del pubblico ministero, i tempi sono obbligati, dovendo l'udienza preliminare essere fissata entro un termine non superiore a trenta giorni, conseguentemente potendo il controllo giurisdizionale attivarsi anche sullo *status custodiae* dell'imputato che può così esporre le proprie difese; senza contare la proposizione della richiesta di riesame a mezzo della quale è consentito all'imputato, nei termini brevi di cui all'art. 309, comma 9, del codice di procedura penale, di essere sentito e di svolgere ogni difesa davanti al tribunale della libertà, limitatamente alla legittimità della misura cautelare (Cass., Sez. I, 6 febbraio 1995, Castiglia).

9. — Le disposizioni denunciate contrastano sia con l'art. 3 sia con l'art. 24 della Costituzione.

Relativamente alla violazione del principio di eguaglianza non può omettersi di rilevare come l'affermazione secondo cui, una volta chiusa la fase delle indagini preliminari, avendo l'indagato (ormai divenuto imputato) la possibilità di conoscere il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate (oltre che i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari) trasmessi al momento della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero (art. 416, comma 2), documentazione depositata nella cancelleria del giudice, con notificazione dell'avviso al difensore della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416, comma 2, e di presentare memorie e produrre documenti (art. 419, comma 2), risulti fondata su una non compiuta individuazione della funzione dell'interrogatorio di garanzia.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, per effetto della richiesta di rinvio a giudizio l'imputato è posto in condizione di conoscere gli elementi a suo carico, così da rendere inutile l'espletamento dell'immediato interrogatorio davanti al giudice, ed eccessivo l'effetto caducatorio previsto nell'art. 302, tanto più nel periodo che va dalla richiesta di rinvio a giudizio alla celebrazione dell'udienza preliminare; senza contare che, a norma dell'art. 421, comma 2, l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65.

Ma al riguardo è da considerare: a) che il termine tra la data della richiesta e la data dell'udienza, essendo un termine che per legge (art. 418, comma 2) può arrivare a trenta giorni, non esclude l'eventualità che, quanto meno per tale periodo di tempo, l'imputato *in vinculis* possa essere sottratto alla prima presa di contatto con il giudice avente ad oggetto esclusivo la legittimità dello *status custodiae*; b) che, per giunta, detto termine, è da ritenere soltanto ordinatorio e dunque non esclude la possibilità che l'interrogatorio possa essere ulteriormente differito; c) che l'interrogatorio in sede di udienza preliminare di cui all'art. 421, comma 2, secondo periodo — incentrato sul *meritum causae* salva la possibilità di richiedere, in quella sede, la revoca della misura — differisce profondamente dall'interrogatorio previsto dall'art. 294, avente ad esclusivo oggetto la verifica da parte del giudice della sussistenza e del permanere delle condizioni legittimanti la custodia: e ciò in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una più limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in libertà ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa.

In ogni caso, la cognizione degli atti delle indagini preliminari non è elemento da solo sufficiente a differenziare le due situazioni in misura da rendere esorbitante, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia (e, quel che più conta, a non compromettere l'esercizio del diritto di difesa, inscindibile, per questo profilo, dal giudizio sulla conformità della norma all'art. 3 della Costituzione). Se è vero, infatti, che ci si trova di fronte a momenti procedurali diversi, la detta diversità non risulta in grado di rendere razionalmente giustificata nel secondo caso l'omissione dell'interrogatorio di cui all'art. 294 del codice di procedura penale.

10. — A risultarne compromessa è pure, dunque, l'osservanza dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, privandosi l'imputato *in vinculis* del più efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta; di quel colloquio, cioè, con il giudice relativo alle condizioni che hanno legittimato l'adozione della misura cautelare ed alla loro permanenza. Non a caso, sia il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (in vigore per l'Italia dal 1977) sia la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (entrata in vigore per l'Italia nel 1955), chiedono la più tempestiva presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione dello *status libertatis* è avvenuta. Il tutto con precisi riverberi sul diritto alla libertà personale protetto dall'art. 13 della Costituzione, trascurandosi altrimenti che l'interrogatorio rappresenta una sorta di controllo successivo sulla legittimità della custodia tanto da collegarsi direttamente al diritto al *writ of Habeas corpus* secondo le opzioni seguite durante il dibattito all'Assemblea Costituente. Così da condurre alla conclusione che il diretto collegamento con la tutela della libertà personale attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo esclude di norma la compatibilità con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio, perseguendo tale atto «lo scopo» — come enuncia espressamente il comma 3 dell'art. 294 del codice di procedura penale — «di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dai precedenti artt. 273, 274 e 275» (v. sentenza n. 384 del 1996).

11. — Né, al fine di superare il contrasto con i parametri costituzionali più volte ricordati, può utilmente farsi riferimento alla possibilità per l'imputato di proporre la richiesta di riesame o di domandare la revoca del provvedimento cautelare.

11.1. — Quanto al primo rimedio, è agevole contrapporre che il procedimento di riesame costituisce una fase incidentale che prescinde dall'interrogatorio di garanzia, tanto che l'omissione di tale atto è deducibile (almeno di regola) non come motivo di riesame ma soltanto attraverso un'apposita richiesta da far valere davanti al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, in caso di reiezione della richiesta, davanti allo stesso «tribunale del riesame» con l'appello previsto dall'art. 310 del codice di procedura penale.

Il fatto, poi, che a norma del comma 8 dell'art. 309, al procedimento di riesame, svolgendosi nelle forme previste dall'art. 127 del codice di procedura penale, possa partecipare l'imputato, non può venire enfatizzato. Vero è che il comma 4 dello stesso art. 127 (articolo appositamente richiamato dall'art. 309, comma 8) prevede il rinvio dell'udienza se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice (nel quale caso potrà essere sentito a sua richiesta prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza, a meno che non si imponga «la diretta assunzione del medesimo affinché il giudice stesso possa formarsi il convincimento nel modo diretto e completo»; v. sentenza n. 45 del 1991). Ma al riguardo appare decisivo il rilievo che mentre «audizione» non equivale ad «interrogatorio», l'oggetto dell'audizione stessa resterà strettamente circoscritto al contenuto delle doglianze fatte valere con il gravame. Inoltre la partecipazione al procedimento di riesame, inserendosi in una procedura

che non coinvolge il giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, non può essere in alcun modo assimilata all'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale: un atto che, per espressa disposizione di legge, può provocare, anche d'ufficio, la revoca della custodia cautelare, secondo il disposto dell'art. 294, comma 3.

Né può essere trascurato che l'attivazione del procedimento di riesame è riservata all'indagato (o all'imputato) ovvero al suo difensore, laddove l'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale costituisce preciso dovere del giudice, un dovere da assolvere in un termine immediatamente a ridosso dell'inizio della custodia. Con in più l'impossibilità di effetti caducatori della misura al di fuori di quelli scaturenti dal combinato disposto dei commi 5, 9 e 10 dell'art. 309, la cui *ratio* viene esclusivamente a ricollegarsi a precise intemperie ritenute processualmente rilevanti nell'ambito della procedura incidentale.

11.2. — Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione all'interrogatorio che il giudice è tenuto ad assumere in caso di richiesta di revoca della misura.

A parte il fatto che l'istituto in parola si colloca in una serie procedimentale profondamente diversa rispetto a quella in cui si inserisce l'interrogatorio di cui all'art. 294 del codice di procedura penale e fisiologicamente coesiste con tale interrogatorio, presupposto per il compimento di tale atto è che l'istanza di revoca o di sostituzione della misura sia basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati (art. 299, comma 3-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332).

12. — Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, e dell'art. 302, limitatamente alle parole «disposta nel corso delle indagini preliminari» (così da adattare il dettato di questa disposizione alla nuova configurazione normativa dell'art. 294).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 302 del codice di procedura penale limitatamente alle parole «disposta nel corso delle indagini preliminari».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 78

Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Reati in genere - Delitti colposi contro la salute pubblica - Sanzioni sostitutive - Applicazione ai reati previsti dall'art. 452 del c.p. - Esclusione - Riferimento alla sentenza n. 249/1993 della Corte e a quella n. 254/1994 recanti indicazioni per il legislatore di pervenire ad una più puntuale opera di coordinamento del regime dei divieti - Irragionevolezza di un sistema normativo che precluda l'applicabilità delle sanzioni sostitutive relativamente a reati qualificabili come meno gravi, consentendola invece relativamente a fattispecie da considerare di pari o maggiore gravità - Illegittimità costituzionale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1995 dal pretore di Saluzzo, il 18 aprile 1996 dal pretore di Torino ed il 24 settembre 1996 dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte ai nn. 345, 1287 e 1300 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 17 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Citata a giudizio davanti al pretore di Saluzzo per rispondere del reato di commercio colposo di medicinali scaduti, l'imputata, con il consenso del pubblico ministero, chiedeva l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale nella misura di mesi due di reclusione, pena da sostituirsi con quella di lire 4.500.000 di multa, previa qualificazione del fatto contestato nell'ipotesi di reato prevista dagli artt. 452 e 443 del codice penale (commercio o somministrazione colposa di medicinali guasti) e concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il Pretore, premesso di non poter accogliere la richiesta per l'ostacolo derivante dall'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha sollevato, su eccezione della difesa, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della detta disposizione della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452 del codice penale.

Secondo il giudice *a quo* il principio di eguaglianza risulterebbe vulnerato per l'irragionevole disparità di trattamento, ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive, riservata a chi ponga in essere il reato di omicidio colposo e di lesioni colpose (anche se con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato le conseguenze previste nel primo comma, numero 2, o dal secondo comma, dell'art. 583 del codice penale: v. sentenza n. 249 del 1993) che può essere ammesso al detto regime pur

avendo leso il bene della vita e dell'incolumità individuale, con un comportamento, per di più (nel caso dell'omicidio colposo), assoggettato ad un regime sanzionatorio di maggior rigore, e chi abbia semplicemente posto in pericolo il bene della vita o dell'incolumità personale, non ammesso, invece, ad usufruire del detto regime (si richiama, al riguardo, le sentenze n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994).

2. — Nel corso di un processo penale per il reato di somministrazione colposa di medicinali guasti, reato previsto dagli artt. 443 e 452 del codice penale, l'imputata domandava l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, con richiesta di sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria corrispondente; il pubblico ministero rifiutava il consenso per l'ostacolo derivante dall'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla applicazione delle sanzioni sostitutive al reato contestato.

Con ordinanza del 18 aprile 1996 il pretore di Torino ha allora sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 452, ultimo comma, del codice penale, in relazione all'art. 443 dello stesso codice.

Premette il giudice *a quo* che la *ratio* della esclusione dal regime delle sanzioni sostitutive, da individuare qui in una particolare rilevanza della tutela della salute pubblica, è divenuta contraddittoria sia alla stregua della sopravvenuta produzione normativa sempre volta alla protezione del medesimo bene giuridico sia con riferimento all'estensione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive per effetto dell'istituto del «patteggiamento» ed all'innalzamento dei limiti di pena stabiliti per l'applicabilità delle diverse sanzioni sostitutive.

Sotto il primo profilo, si sottolinea come l'art. 23, comma 3, del d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178, commini l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a lire dieci milioni per la condotta di chi «mette in commercio specialità medicinali per le quali non sia stata rilasciata, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione del Ministero della sanità». Una fattispecie che, benché contravvenzionale, appare volta a reprimere anche comportamenti più gravi di quelli previsti dagli artt. 443 e 452 del codice penale (si fa l'esempio della commercializzazione di un farmaco rivelatosi dannoso per il quale sia stata revocata o sospesa l'autorizzazione del Ministero della sanità) e che, nonostante ciò, non è di ostacolo all'applicazione delle sanzioni sostitutive.

Donde l'irrazionalità di una simile diversità di trattamento, accentuata dal fatto che, mentre i reati rientranti nella previsione dell'art. 452 del codice penale sono esclusivamente di natura colposa, l'art. 23 del decreto legislativo n. 178 del 1991 comprende anche violazioni dolose nei confronti delle quali, applicando le sanzioni sostitutive, può essere irrogata la sola pena pecuniaria.

Sotto il secondo profilo, il giudice *a quo*, premesso come è ormai tutto l'impianto delle esclusioni oggettive previsto dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981 a risultare intrinsecamente contraddittorio, addita, con riferimento alla medesima tipologia del reato contestato, la previsione dell'art. 441 del codice penale (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute) non compresa nell'elenco dei reati esclusi dal regime delle sanzioni sostitutive malgrado sia punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni (o con la multa non inferiore a lire seicentomila). Con la conseguenza, davvero irrazionale, alla stregua del disposto dell'art. 452, secondo comma, del codice penale, che lo stesso fatto se commesso con dolo è assoggettato al regime della sostituzione, mentre se commesso con colpa ne resta escluso.

3. — Con ordinanza del 24 settembre 1996 la Corte di cassazione, pronunciando su ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino avverso la sentenza della stessa Corte di appello che aveva condannato un imputato del delitto di cui agli artt. 444 e 452 del codice penale (commercio colposo di sostanze alimentari nocive) alle pene di mesi due, giorni venti di reclusione e lire 300.000 di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria determinata in lire due milioni, premesso che il ricorso avrebbe dovuto trovare accoglimento, per la preclusione all'applicabilità delle sanzioni sostitutive derivante dal disposto dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale di tale norma della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui esclude l'applicabilità «di dette sanzioni» al reato «di cui all'art. 452, con riferimento all'art. 444» del codice penale.

Sottolinea il giudice *a quo* lo «squilibrio» determinatosi nel sistema a seguito dell'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981, ad opera dell'art. 5, comma 1-bis del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 294, che, consentendo l'applicazione delle sanzioni sostitutive anche a reati non attribuiti alla competenza del pretore, autorizza ora l'operatività di tali sanzioni per violazioni non ricomprese nella previsione della norma denunciata perché precedentemente appartenenti alla cognizione del tribunale. Con conseguenze irragionevoli solo soffermandosi all'esame di previsioni di reati che tutelano beni omogenei, come la salute pubblica protetta dalla norma incriminatrice nella specie contestata. Così da autorizzare l'operatività del regime di cui

all'art. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981 relativamente a reati previsti nella forma dolosa, come quello contemplato dall'art. 441 del codice penale, e da non consentirla, invece, per reati che, pur tutelando il medesimo bene giuridico, sono previsti nella forma colposa.

4. — In nessuno dei tre giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri né si è costituita la parte privata.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di remissione sollevano questioni identiche o analoghe. I relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Comune oggetto di censura è l'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicabilità delle sanzioni sostitutive contemplate dall'art. 53 e seguenti della stessa legge al reato previsto dall'art. 452, secondo comma, del codice penale.

Più in particolare, tutte le ordinanze di remissione si inseriscono nell'ambito di procedure di applicazione di pena su richiesta delle parti o già instaurate e concluse (così l'ordinanza della Corte di cassazione, pronunciata a seguito di ricorso del pubblico ministero che aveva contestato la sostituzione della pena operata dal giudice di merito, per essere il reato di cui all'art. 452, secondo comma, del codice penale sottratto all'applicabilità del regime delle sanzioni sostitutive) ovvero di cui era stata richiesta l'instaurazione (così le ordinanze del pretore di Saluzzo e del pretore di Torino, pronunciate nel corso di procedimenti per i reati derivanti dal combinato disposto degli artt. 452, secondo comma, e 443 del codice penale, l'una adottata in presenza della richiesta dell'imputato e del concomitante consenso del pubblico ministero, l'altra conseguente alla sola richiesta dell'imputato di fronte alla quale il pubblico ministero aveva espresso il suo dissenso).

Dunque, pur nella varietà delle fattispecie concrete (nei procedimenti davanti ai pretori di Saluzzo e di Torino l'imputazione «patteggiata» nel primo caso, e la richiesta di applicazione della pena *ex art.* 444 e seguenti del codice di procedura penale, nell'altro caso, concernevano l'aver detenuto per il commercio medicinali guasti; nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, invece, la sentenza di applicazione della pena su richiesta era stata illegittimamente pronunciata per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 452, secondo comma, e 444 del codice penale, vale a dire, commercio di sostanze alimentari nocive), tutte le ordinanze perseguono il medesimo *petitum* denunciando l'art. 60 della legge n. 689 del 1981 in quanto non prevede l'applicabilità del regime della sostituzione delle pene detentive brevi al reato colposo di cui all'art. 452, secondo comma, del codice penale.

Comune è, ancora, il parametro invocato, cioè l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, ai fini dell'applicabilità del regime di cui all'art. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, fra tipologie di reato relativamente alle quali la possibilità di accesso alle sanzioni sostitutive resta irrimediabilmente preclusa (l'art. 452, secondo comma, del codice penale, nelle sue diverse combinazioni con le previsioni descrittive di reati dolosi ciascuna delle quali assimilabile, sul piano della struttura materiale della fattispecie, al corrispondente schema colposo) e altre ipotesi di reato tutte richiamate dalla previsione ora ricordata ma caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla natura intenzionale del comportamento addebitato.

Non unanime è però l'indicazione del *tertium comparationis*. Infatti, il richiamo ad una categoria omogenea di reati, ognuno caratterizzato dalla lesione o dalla messa in pericolo della pubblica salute, fa emergere come dato cruciale di rilevanza interpretativa, dal quale poi procedere al vaglio della legittimità della norma denunciata, il capovolgimento di regime derivante dall'applicabilità delle sanzioni sostitutive a taluni dei reati dolosi e, più in particolare, a quello previsto dall'art. 441 del codice penale, ammesso alla sostituzione, a differenza della corrispondente ipotesi colposa, tanto da accostarsi, evocando tale precetto — non risultando nei processi *a quibus* alcuna imputazione che coinvolga il combinato disposto di questa norma con l'art. 452, secondo comma, del codice penale — alla censura di irrazionalità intrinseca. Non manca, peraltro, chi, esorbitando dalla comparazione comunemente utilizzata, addita come ulteriore canone di raffronto una disciplina extra codicistica volta a tutelare il medesimo bene giuridico protetto dall'art. 452, secondo comma, del codice penale. È il caso dell'ordinanza del pretore di Torino che, pur non omettendo di operare il consueto raffronto tra le norme del codice penale contemplanti ipotesi colpose ed ipotesi dolose di reato, individua un diverso, forse ancor più specifico, *tertium*. Proprio avuto riguardo all'imputazione nella specie elevata, il giudice *a quo* ha, infatti, ravvisato come ulteriore indice della disparità di trattamento la previsione contenuta nell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che, recependo una direttiva della comunità economica europea in materia di medicinali, reprime con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a lire sei milioni la condotta di chi «mette in commercio specialità medicinali per le

quali non sia stata rilasciata o confermata, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione del Ministero della sanità», una fattispecie, dunque, rispetto alla quale la pena è sostituibile, a norma dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, a differenza di quella comminata dall'art. 452, secondo comma, del codice penale.

Ancora, tutte e tre le ordinanze di rimessione invocano la medesima *ratio decidendi* delle sentenze n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994; in un caso, peraltro (quello preso in esame dal pretore di Saluzzo), introducendo come termine di raffronto anche la norma risultante dalla dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla prima decisione di questa Corte adesso ricordata. E ciò perché l'illegittimità dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma, dell'art. 583 dello stesso codice, segnala l'ulteriore disparità di trattamento ai fini dell'ammissione al regime delle sanzioni sostitutive tra il reato di cui all'art. 452, secondo comma, di natura colposa, che pone soltanto in pericolo la vita e l'incolumità individuale, e i reati previsti dagli artt. 589 e 590, pur essi connotati dal medesimo atteggiarsi dell'elemento soggettivo, ammessi al detto regime nonostante contemplino ipotesi di effettiva lesione della vita o della incolumità personale.

3. — La questione è fondata.

È necessario, anzi tutto, ricordare — anche per le indifferibili iniziative di cui, alla stregua delle argomentazioni che seguono, dovrà farsi necessariamente carico il legislatore, al quale questa Corte aveva già da tempo segnalato l'incongruità della disposizione adesso denunciata — che il regime delle esclusioni oggettive dalle sanzioni sostitutive quale delineato dall'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rispondeva, al momento della sua introduzione, ad una precisa *ratio* di prevenzione generale che sembra ormai essersi dissolta in conseguenza delle novazioni normative nel frattempo intervenute. Del resto, fin dall'entrata in vigore della legge ora citata di «Modifiche al sistema penale», non si era mancato di rilevare come il catalogo delle esclusioni, il più delle volte conformato in rapporto a specifiche fattispecie di reato, avrebbe potuto provocare, nel caso di introduzione di nuove fattispecie accostabili, sul piano dell'interesse protetto dalla norma penale, a quella esclusa, uno squilibrio nell'intero microsistema delle esclusioni oggettive. Una conseguenza non riparabile altrimenti, stante l'impossibilità di un automatico inserimento nel medesimo elenco, ove l'esclusione già prevista non risultasse individuata attraverso l'indicazione dell'interesse protetto o di categorie di interessi protetti, se non utilizzando la tecnica legislativa — non informata, certo, a criteri di rigore — dell'immediata inclusione del nuovo reato nel catalogo di cui all'art. 60. Al contempo, essendo le fattispecie criminose in ordine alle quali le sanzioni sostitutive erano di possibile applicazione circoscritte ai reati di competenza del pretore, diveniva chiaro come sarebbe stato sufficiente un ampliamento di tale competenza per compromettere la razionalità dell'intera disciplina delle esclusioni oggettive tutte le volte in cui alla cognizione pretorile venissero attribuiti reati diretti alla protezione del medesimo bene giuridico, ma contrassegnati da maggiore gravità sul piano sanzionatorio, proprio perché precedentemente attribuiti alla cognizione del tribunale e, quindi, non oggetto di possibile sostituzione.

Una previsione non avveratasi in conseguenza delle modifiche apportate alla competenza pretorile in forza della parziale modifica dell'art. 31 del codice di procedura penale del 1930 a seguito dell'aggiunta di un secondo comma ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, forse soltanto per la disomogeneità degli interessi tutelati dalle previsioni di reato attribuite alla nuova competenza del pretore rispetto a quelle escluse dall'accesso alla sostituzione, ma che avrebbe, invece, rivelato tutta la sua rispondenza all'assetto normativo in tal modo strutturato dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, così da segnalare subito l'incongruenza della norma ora denunciata e la sua impossibilità di vivere ancora a lungo nel sistema, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il codice del 1988, infatti, da un lato, inserendo fra i procedimenti semplificati di deflazione dei dibattimenti l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ha reso possibile, a seguito dell'accordo fra imputato e pubblico ministero, l'applicazione di una sanzione sostitutiva entro i limiti quantitativi indicati dall'art. 444, comma 1, del codice di procedura penale (con in più la previsione di un'apposita riduzione «premiale»); mentre, dall'altro lato, con l'innalzare, *ratione poenae* e *ratione materiae* (quest'ultimo per ipotesi di reato indicate *nominatim*) la competenza pretorile, non avrebbe potuto non determinare, per la latitudine delle innovazioni, quel paventato squilibrio tra fattispecie «nuove» non ricomprendibili nel perimetro dell'art. 60 e fattispecie escluse proprio in forza di detta norma in quanto non appartenenti all'originaria cognizione pretorile.

D'altro canto, il rischio del sopravvenire di vere e proprie disparità di trattamento, insite nella indicazione, *ad excludendum* di singole ipotesi di reato era, sin dalla sua genesi, destinato a prospettarsi tutte le volte in cui fossero assoggettate ad una disciplina sanzionatoria di pari o di maggiore gravità reati contrassegnati dalla comune protezione di un interesse omogeneo.

4. — La problematica concernente i rapporti tra sanzioni sostitutive e «patteggiamento», non mancò di investire questa Corte in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore del codice del 1988, incentrandosi la parte più significativa delle denunce di illegittimità costituzionale sull'ampliamento della competenza pretorile rispetto a processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti; ma la Corte (v. ordinanza n. 489 del 1990), ritenendo che fosse stato erroneamente chiamato in causa l'art. 444 del codice di procedura penale, dovendo, invece, il giudice *a quo* dolersi sia della normativa transitoria sia dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 7 del codice di procedura penale, dichiarò manifestamente inammissibile la questione.

I sintomi di una vera e propria rottura sistematica emergono, ancora, dal reiterato ricorso al controllo di legittimità costituzionale, in relazione a reati di competenza del pretore, esclusi dall'applicabilità delle sanzioni sostitutive, e taluni reati di competenza del tribunale non compresi nell'elenco di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981, ma per i quali l'accesso al regime della sostituzione restava impedito dal disposto dell'art. 54 della stessa legge, che riservava ai soli reati la cui cognizione è attribuita al pretore il ricorso ad un simile trattamento sanzionatorio (v. ordinanze, di manifesta infondatezza, n. 442 del 1991, n. 319 del 1992).

5. — La seconda problematica, quella interna al procedimento davanti al pretore, avrebbe presto mostrato le incongruenze di un assetto normativo che, facendo irrompere nella cognizione del pretore reati già di competenza del tribunale, avrebbe inevitabilmente comportato, anche (ma non solo) utilizzando la procedura di cui all'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, la possibilità di accedere al regime delle sanzioni sostitutive di fattispecie omologhe pur se assoggettate ad una più severa sanzione penale per l'incidenza del comportamento sull'interesse protetto, fino a far ravvisare un vero e proprio rapporto di progressività tra le fattispecie, rispetto a quelle ricomprese nell'elenco di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981.

Con sentenza n. 249 del 1993 questa Corte, infatti, pronunciò la prima delle dichiarazioni di illegittimità dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui stabiliva che le pene sostitutive non si applicano al reato di lesioni colpose previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'art. 583 dello stesso codice.

Una questione, quella sottoposta allora all'esame della Corte, scaturente dalla chiara disparità di trattamento ravvisata tra il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato l'indebolimento permanente di un senso o di un organo ovvero una malattia da definire gravissima ai sensi del secondo comma dell'art. 583 del codice penale, escluso dalle sanzioni sostitutive, ed il reato di omicidio colposo che, invece, nonostante la sua maggiore gravità, avrebbe potuto accedere al regime di sostituzione della pena.

L'evidente distonia creatasi nel sistema a seguito dell'attribuzione alla cognizione pretorile del delitto di omicidio colposo aveva, infatti, comportato la perdita automatica di «qualsiasi ragion d'essere» della preclusione sancita dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, che inibisce l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato di lesioni colpose (sia pure qualificato dalla tipologia delle norme violate e dalla gravità della malattia prodotta); considerando il rapporto «di naturale continenza che lega fra loro il delitto di omicidio colposo e quello di lesioni personali colpose nell'ipotesi in cui entrambe le fattispecie siano state realizzate con violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, finisce per risultare *ictu oculi* carente di ragionevolezza e si presenta perciò stesso fortemente lesivo del principio di eguaglianza, un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico» (sentenza n. 249 del 1993).

Sembra utile rammentare che lo stesso legislatore delegato ebbe a prospettarsi il problema della congruità della permanenza delle esclusioni oggettive previste dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981 (anche con riferimento alla norma dichiarata illegittima dalla sentenza ora richiamata) nel corso dei lavori preparatori del codice di rito.

Più in particolare, la relazione al progetto preliminare (pag. 238), dopo aver premesso che «caratteristica del nuovo «patteggiamento è anche la sua generale applicabilità, nei limiti di pena della direttiva 45, in quanto non sono previste esclusioni soggettive (del genere di quelle dell'art. 80 l. n. 689) od oggettive (in relazione a specifici reati o categorie di reati)», nel richiamare le successive stesure di quello che sarebbe divenuto, poi, l'art. 2, numero 45, della legge-delega, ebbe a precisare che l'espressione «l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti» stava ad indicare, «da un lato, che il legislatore delegato non ha il compito di specificare, al di là delle previsioni del delegante, i casi in cui è consentita l'applicazione delle pene su richiesta delle parti e, dall'altro, che l'applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta è ammessa nei soli casi in cui queste sanzioni risultano applicabili in

generale (indipendentemente cioè dalla richiesta delle parti) in base alla l. n. 689 del 1981, che le ha introdotte nel nostro sistema e le disciplina". E, pur se venne posta in risalto la necessità di un apposito intervento normativo, da operare «probabilmente in sede di coordinamento», al precipuo scopo di «cancellare la distonia derivante dalla inapplicabilità, a norma dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle sanzioni sostitutive (*ex officio* o a istanza di parte, previste dall'art. 53 e seguenti di detta legge) al reato di lesioni colpose in relazione a fatti commessi con violazione delle norme sull'igiene del lavoro che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, e dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale», e che, «invece, resterebbero applicabili all'omicidio colposo commesso con violazione delle stesse norme», l'unica risposta intervenuta in tale sede (art. 234 delle norme di coordinamento) resta l'abrogazione degli artt. 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ciò proprio perché «la fisionomia attribuita al patteggiamento nel nuovo codice non lasci incertezze in ordine al carattere assorbente di tale disciplina rispetto a quella risalente alla legge n. 689/1981 (v. Relazione al Progetto preliminare delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)». Significativo del riconoscimento dell'importanza della tematica in questione appare, peraltro, il suggerimento (anche se, forse, non del tutto appropriato, attesa la natura dell'intervento, di predominante valenza sostanziale) formulato, in sede di parere sul Progetto definitivo delle norme di coordinamento, dalla Commissione parlamentare (secondo parere, pag. 8), di «prendere attentamente in esame, nell'espletamento di quanto previsto dalla legge delega, la possibilità di una modifica del codice di procedura penale».

6. — La «novellazione» della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad opera del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, ha reso ancor più palesi le additate discrasie, sia per la parte in cui il detto testo normativo ha disposto, sia per la parte in cui ha omesso di provvedere.

Sotto il primo profilo, per un verso, l'art. 53 della legge n. 689 del 1981 è stato modificato dall'art. 5 del detto d.-l. n. 187 del 1993, prevedendosi un'estensione *quoad poenam* dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive (un anno anziché sei mesi per la semidetenzione, sei mesi anziché tre mesi per la libertà controllata, tre mesi anziché un mese per la pena pecuniaria), per un altro verso, l'art. 5, comma 1-*bis* dello stesso decreto-legge, ha abrogato l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, così da sopprimere quella condizione precedentemente operante per le sanzioni sostitutive costituita dall'essere i reati per cui si procede attribuiti alla cognizione del pretore (anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore). L'effetto abrogativo, infatti, anche per la sua complementarietà con i nuovi contenuti dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, consente, dunque, l'accesso alle sanzioni sostitutive, considerate sia le diminuzioni ordinarie di pena sia (nel caso di definizione del processo attraverso la pena patteggiata) la diminuzione «speciale» prevista dall'art. 444, comma 1, del codice di procedura penale, pure a reati di particolare gravità, tenuto conto della possibilità di applicare il disposto dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 ai reati di competenza del tribunale e della corte di assise.

Sotto il secondo profilo, rimaneva intatta l'obsoleta catalogazione contenuta nell'art. 60 della legge ora ricordata e che, soprattutto per le ipotesi di esclusione previste *nominatim* (ma non soltanto per queste), diveniva un dato normativo suscettibile di far emergere incongruenze nell'intero sistema delle esclusioni oggettive, mai neppure ritoccato in sede legislativa.

7. — Proprio l'indicazione nominativa delle fattispecie escluse dalla sostituzione ha determinato questa Corte ad incidere nuovamente sull'art. 60 della legge n. 689 del 1981. Con sentenza n. 254 del 1994, è stata, infatti, dichiarata l'illegittimità di tale norma «nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento».

Pure qui viene in considerazione il principio di eguaglianza attraverso la concomitante evocazione di *tertia comparationis* individuati in fattispecie di reato, sopravvenute alla norma di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, tali da indicare la predisposizione di «un vero e proprio sistema repressivo "antinquinamento", talora con dirette interferenze nell'area della legge n. 319 del 1976 — dal quale rimaneva estraneo il regime dei divieti di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981». Così da pervenire alla conclusione che «fattispecie aventi identica obiettività giuridica» rispetto alla normativa denunciata, pur essendo più gravemente sanzionate, rimangono comunque ammesse alla sostituzione della pena.

Di qui la constatazione dell'esistenza di un «sistema assolutamente squilibrato, restando assoggettate al trattamento preclusivo soltanto le previsioni espressamente indicate dalla norma denunciata»: con la conseguente arbitrarietà di tale preclusione. Un'arbitrarietà non intrinseca alla singola esclusione, sicuramente congrua al momento di entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, ma scaturente dalla sopravvenienza di analoghe norme protettive nella specifica materia.

Non mancò, peraltro, la Corte di additare al legislatore la necessità «al fine di scongiurare il prodursi di ulteriori squilibri e di ulteriori arbitrarie discriminazioni» di pervenire ad una più puntuale opera di coordinamento del regime dei divieti, rifuggendo da una parcellizzazione normativa per ipotesi di reato previste *nominatim* (così,

ancora, la sentenza n. 254 del 1994), segnalando come la modifica legislativa intervenuta nel 1993 avesse direttamente inciso sull'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, «una volta affermata la cumulabilità delle due richieste» (quella di «patteggiamento» e quella volta all'applicazione di una sanzione sostitutiva), «i cui conseguenti effetti deflattivi possono risultare consistentemente rafforzati». Il che non poteva significare se non che l'immobilità delle previsioni dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981 rischiasse di porsi anche in linea di controtendenza rispetto ai fini perseguiti dal legislatore con la «novellazione» dell'art. 53 e l'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981.

L'accresciuto, insistente ricorso successivo al giudizio di legittimità costituzionale sta, del resto, ancora una volta, a dimostrare (al di là del contenuto delle singole decisioni adottate da questa Corte) l'esistenza di un diffuso inquietante malessere dei giudici *a quibus* nella applicazione del limite preclusivo stabilito dalla norma pure adesso denunciata.

8. — Ad una pronuncia di illegittimità costituzionale non può, dunque, sottrarsi l'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui preclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive relativamente ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica).

Nonostante la varietà dei *tertia* evocati, l'illegittimità della norma denunciata emerge, in forza dei due termini di comparazione, entrambi indicati dal pretore di Torino ed uno solo di essi chiamato in causa dalla Corte di cassazione: si tratta, da un lato, dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178, e, dall'altro lato, dell'art. 441 del codice penale.

Che queste debbano essere le norme da utilizzare per la necessaria opera di raffronto deriva, più in particolare, dalla considerazione che voler far derivare l'illegittimità della norma ora ricordata dalla dichiarazione di illegittimità della preclusione all'accesso alle sanzioni sostitutive relativamente al delitto di lesioni colpose, appare operazione non corretta, sia per l'impossibilità di utilizzare come *tertium* tanto l'art. 589 quanto l'art. 590 del codice penale contrassegnati da un'obiettività giuridica non riferibile a quella alla base delle previsioni dei «delitti di comune pericolo mediante frode», sia perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla sentenza n. 249 del 1993 resta rigorosamente ancorata, non soltanto al principio di «progressività della violazione», ma anche alla irruzione nel sistema, in forza dell'art. 7, comma 2, lettera *h* del codice di procedura penale, della norma che attribuisce al pretore la cognizione del reato di omicidio colposo, anche se commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

9. — Ancora una volta, dunque, così come si è verificato in occasione della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 254 del 1994, è una norma sopravvenuta a rivelare subito l'irragionevolezza di un sistema normativo che preclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive relativamente a reati qualificabili come meno gravi, consentendola, invece, per l'immobilità dell'elenco previsto dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, relativamente a fattispecie da considerare di pari o maggiore gravità, incidenti nella medesima materia, ma tuttavia ammessi alla sostituzione.

Si tratta, più in particolare, del d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178, che, nel recepire le direttive della comunità economica europea in materia di specialità medicinali, punisce (art. 23, comma 3) con l'arresto sino a un anno chiunque mette in commercio specialità medicinali per le quali l'autorizzazione all'immissione al commercio non sia stata rilasciata o confermata ovvero sia stata sospesa o revocata, o specialità medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata.

La comune obiettività giuridica di tale disposizione rispetto a quelle di cui al capo III, del titolo VI, del libro secondo del codice penale (ricavabile univocamente dal riferimento alle sostanze medicinali da parte degli artt. 440, terzo comma, 441, 443, 445, del codice penale, tutti richiamati dall'art. 452, secondo comma, dello stesso codice), conduce alla conclusione che, al di là della sua natura contravvenzionale, la violazione è da ritenere, sia in rapporto alla sanzione comminata, sia con riferimento alla possibilità che la condotta rilevi anche nella forma intenzionale, di maggiore gravità rispetto alla previsione dell'art. 452, secondo comma, del codice penale, che contempla la riduzione da un terzo alla metà della pena prevista per i reati di cui agli artt. 443 e 444 dello stesso codice, quando gli stessi siano commessi per colpa. Il tutto, peraltro, con il frequente rilievo del principio di specialità — significativo proprio nei casi sottoposti al giudizio del pretore di Saluzzo e del pretore di Torino — che conduce a ravvisare una irragionevole disparità di trattamento in punto di applicazione delle sanzioni sostitutive.

Ma un contributo decisivo, questa volta interno al sistema codicistico, al fine di pervenire all'univoco riconoscimento dell'incongruenza della norma censurata, deriva dalla constatazione della irragionevolezza dell'assoggettamento di una previsione colposa, avente ad oggetto la commercializzazione, *lato sensu* intesa, di sostanze alimentari (e di medicinali) ad un trattamento più severo, relativamente all'accesso al regime delle sanzioni sostitutive, rispetto a quella dolosa contemplata con riguardo alle medesime sostanze.

Significativa è, appunto, la previsione dell'art. 441 del codice penale che punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso per la salute pubblica, cose destinate al commercio diverse dalle sostanze alimentari; un reato la cui pena è sostituibile se commesso intenzionalmente, e la cui sostituzione ove assuma la forma colposa resta preclusa dal precetto dell'art. 452, secondo comma, del codice penale.

Ma, solo se appena si prosegue nella verifica delle fattispecie previste dal capo II del titolo III, ancor più irragionevole si rivela il raffronto, ora istituibile in forza dell'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981, con il reato, previsto nell'art. 440 del codice penale, di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, con un aumento di pena in caso di adulterazione o contraffazione di sostanze medicinali, per cui è comminata la reclusione da tre a dieci anni. Una pena sostituibile, in forza della possibile applicazione di attenuanti e della riduzione premiale nella forma dolosa e non sostituibile, sempre in forza dell'art. 452, secondo comma, del codice penale, nella forma colposa.

Con la conseguenza che non può, certo, sottrarsi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale l'art. 60 della legge 689 del 1981 là dove esclude dalla applicabilità delle sanzioni sostitutive tutte le ipotesi contemplate dall'art. 452, secondo comma, del codice penale, e ciò perché quest'ultima norma, oltre a caratterizzarsi per il richiamo alle singole fattispecie dolose, resta definita dall'omogenea modalità di determinazione della pena (riduzione da un terzo a un sesto rispetto alla pena prevista per le corrispondenti fattispecie dolose).

La matrice comune delle previsioni colpose rispetto a quelle dolose conduce, dunque, a ravvisare nel combinato disposto degli artt. 60 della legge n. 689 del 1981 e 452, secondo comma, del codice penale una norma istitutiva una discriminazione palesemente arbitraria quanto alla possibilità di accedere al regime delle sanzioni sostitutive.

10. — La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale, non è in grado, peraltro, di cancellare la distonia, già più volte stigmatizzata, dell'intero microsistema delle esclusioni oggettive dalle sanzioni sostitutive.

L'applicabilità di tali sanzioni a prescindere dalla competenza, per di più, ma non soltanto, attraverso l'utilizzazione del «patteggiamento», rende, perciò, indifferibile un intervento del legislatore che ridetermini l'ambito delle esclusioni oggettive, secondo criteri che precludano il perpetuarsi delle disparità di trattamento inevitabilmente ricollegata alle successioni normative — tanto di natura sostanziale quanto di natura processuale — sopra ricordate.

Tutto ciò pure al fine di scongiurare l'eventualità che, dalla fino ad ora necessaria parcellizzazione degli interventi demolitori di questa Corte, debba pervenirsi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero art. 60 della legge n. 689 del 1981, con la conseguenza di eliminare ogni preclusione oggettiva all'accesso alle sanzioni sostitutive, mentre tali preclusioni potrebbero spiegare, secondo valutazioni peraltro rimesse al legislatore, in relazione agli interessi di volta in volta protetti dalla norma penale, una efficace funzione di prevenzione generale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 79

Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti in genere - Contratti agrari - Consentita sanabilità della morosità da parte del conduttore mediante il semplice pagamento dei canoni scaduti - Previsione di rivalutazione e computo degli interessi legali senza previsione del pagamento delle spese processuali - Diversità strutturale del meccanismo processuale in materia rispetto alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani - Possibilità che l'attore possa procedere per le spese processuali con la richiesta di condanna del convenuto ex art. 91 c.p.c. - Non fondatezza.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, sesto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, sesto comma, legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1996 dal Tribunale di Asti, nel procedimento civile vertente tra Mortarotti Eliana ed altra e Cantamessa Sergio, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile — avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di un contratto di affittanza agraria ed il rilascio del fondo — la sezione specializzata agraria del tribunale di Asti, con ordinanza emessa il 16 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui consente al conduttore di sanare la morosità mediante il semplice pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e con gli interessi legali, senza prevedere altresì il pagamento delle spese processuali.

Premessa la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, stante l'avvenuta formulazione da parte del conduttore della richiesta di sanatoria — la quale dovrebbe necessariamente essere accolta dal collegio, nella ritenuta impossibilità d'applicare in via analogica la disciplina sancita in tema di equo canone per gli immobili urbani dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 — osserva il rimettente come la mancata previsione dell'obbligo per il conduttore di offrire anche il pagamento delle spese legali sostenute dall'attore contrasti tanto con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, quanto con quello del diritto alla difesa in giudizio.

La norma censurata, infatti, rappresenta da un lato una remora all'instaurazione del giudizio per il proprietario che deve sopportare in ogni caso le spese legali, pur dopo il verificarsi della morosità e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione. Dall'altro lato, si traduce in un vantaggio eccessivo ed ingiustificato per il conduttore moroso, il quale, consapevole dell'inesistenza di un onere a suo carico, può astenersi dal rispettare il contratto con la certezza di essere chiamato unicamente al pagamento di quanto dovuto e degli accessori.

Dalla compressione del diritto di difesa del proprietario, nell'ipotesi di inadempimento pur pervicace e ripetuto dell'affittuario, il rimettente configura altresì un contrasto con la tutela costituzionale della proprietà.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, dovendosi ritenere che rientri nel potere discrezionale del legislatore disciplinare l'istituto della sanatoria della morosità in modo diverso, a seconda degli interessi che intende tutelare. Così, nella specie — in cui il termine deve essere concesso, contrariamente alle ipotesi di locazione degli immobili urbani (posto a comparazione), dove detto termine può essere concesso — la più pregnante tutela accordata al conduttore appare giustificata dal fatto che questi viene normalmente a perdere, con il bene oggetto del contratto agrario, la principale se non l'unica fonte del suo sostentamento.

Né risulta ravvisabile quella situazione di grave compromissione del diritto di agire del proprietario — il quale ben potrebbe richiedere al giudice di proseguire il giudizio per la liquidazione delle spese — cui la Corte ha sempre fatto riferimento per affermare la violazione dell'art. 24 della Costituzione. Mentre, infine, l'asserita violazione del diritto di proprietà non avrebbe una sua autonomia nella prospettazione del rimettente, risolvendosi in una mera argomentazione svolta per supportare la dedotta lesione del diritto alla difesa.

Considerato in diritto

1. — La sezione specializzata agraria del tribunale di Asti, in sede di giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto di affittanza agraria e di rilascio del fondo, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari, nella parte in cui consente al conduttore di sanare la morosità mediante il semplice pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e aumentati degli interessi legali, senza prevedere altresì il pagamento delle spese processuali.

Secondo il collegio rimettente, la norma censurata contrasterebbe: a) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza, attesa la disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata, per le locazioni degli immobili urbani, dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978; b) con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto la norma stessa porrebbe una remora all'instaurazione del giudizio da parte del proprietario, attribuendo contestualmente un vantaggio eccessivo ed ingiustificato al conduttore moroso, il quale, consapevole dell'inesistenza di ulteriori oneri a suo carico, può astenersi dal rispettare il contratto; c) con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, poiché la lesione del diritto di difesa comprimerebbe altresì la tutela costituzionale della proprietà.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — La norma denunciata riproduce la previsione contenuta nell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, che imponeva al giudice, nella «prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento», di concedere all'affittuario convenuto in giudizio per morosità «un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti».

Peraltro, in una nuova prospettiva di maggiore tutela della posizione del proprietario del fondo, la ora vigente norma sancisce altresì che i canoni scaduti — il cui pagamento determina la produzione dell'effetto sanante della morosità dedotta — vengano rivalutati fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT, e maggiorati degli interessi di legge; ma tace ancora con riguardo alle spese processuali.

2.1.1. — Risulta d'immediata percezione la diversità strutturale di questo meccanismo processuale rispetto a quello predisposto dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, relativamente alle locazioni degli immobili urbani. Tale ultima norma, infatti, non solo stabilisce il numero massimo di possibilità per il conduttore di sanare la morosità nel corso di un quadriennio, ma prevede la semplice facoltà, e non già l'obbligo, per il giudice di assegnare il termine di grazia, ponendo inoltre la condizione che esistano «comprovate difficoltà del conduttore»; e non contempla la rivalutazione delle somme, ma all'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori aggiunge gli interessi legali e le spese giudiziali liquidate nella stessa sede.

Sotto il profilo teleologico, poi, è da osservare che il contratto agrario, organicamente disciplinato dalla legge n. 203 del 1982, si connota per la sua peculiare funzione economico-sociale (del tutto estranea ai contratti di locazione degli immobili urbani), intesa alla prioritaria salvaguardia della posizione dei coltivatori diretti, nella tendenziale valorizzazione dell'impresa agricola ed a garanzia di un'equa remunerazione del lavoro (cfr. sentenza n. 139 del 1984). Il genetico collegamento causale dello schema negoziale con lo svolgimento dell'impresa agricola si presenta, dunque, come ulteriore elemento di eterogeneità delle fattispecie poste a confronto dal giudice *a quo* le quali in modo evidente risentono del diverso grado di bilanciamento degli interessi contrapposti dei soggetti coinvolti nelle due vicende contrattuali.

La non simmetrica costruzione delle norme, lungi dal determinare la prospettata disparità di trattamento, trova allora la sua giustificazione nella diversità di *ratio* sottesa ai due strumenti procedimentali, che costituiscono sistemi in sé compiuti, affatto autonomi e diretti a regolare materie non omogenee. Il che spiega, del resto, perché nella legge sui contratti agrari non sia stata mutuata la pur preesistente disciplina di cui al succitato art. 55 della legge n. 392 del 1978.

Donde l'inconfigurabilità dell'asserita violazione del principio di uguaglianza.

2.1.2. — Quanto alla denunciata lesione del diritto di difesa dell'affittante, con contestuale compressione del suo diritto di proprietà (dovendosi ritenere tale ultima censura prospettata dal giudice *a quo*, non già in modo autonomo, bensì quale mera ricaduta della dedotta violazione del diritto di azione), va rilevato come la norma in esame si limiti a ricollegare al pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e con gli interessi, la sanatoria della morosità dedotta in giudizio.

Tale sanatoria, che riveste natura spiccatamente sostanziale, ha la sua incidenza nel processo, solo in quanto esclude che possa essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento *ex art. 5* della legge n. 203 del 1982, facendo venir meno la relativa *causa petendi*. Resta infatti fermo ogni altro effetto di carattere processuale della domanda stessa, e in particolare la responsabilità per le spese processuali sostenute dall'attore, il quale può comunque chiedere la condanna del convenuto *ex art. 91* cod. proc. civ. instando affinché venga emessa sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, attraverso la quale è dato appunto al giudice di provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti. È appena il caso di ricordare, al riguardo, che proprio in ragione dell'applicabilità delle generali norme previste dal codice di procedura civile venne respinto, durante i lavori preparatori presso il Senato, un puntuale emendamento diretto ad inserire nella norma *de qua*, dopo le parole «maggiorati degli interessi di legge», le altre «Alla suddetta somma sono aggiunte anche tutte le spese processuali e legali liquidate in tale sede dal giudice, (cfr. Atti parlamentari del Senato della Repubblica, VIII legislatura, 427^a seduta).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Asti, sezione specializzata agraria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 80

*Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo civile - Chiamata in causa del terzo - Libera effettuazione da parte del convenuto senza necessità di autorizzazione da parte del giudice - Sottoposizione al sindacato di ammissibilità di medesima istanza formulata dall'attore - Esigenza di verifica da parte del giudice che un'estensione del contraddittorio sollecitata dall'attore, derivi effettivamente e necessariamente dalle difese del convenuto e non sia invece uno strumento surrettizio per modificare impropriamente la domanda originariamente proposta - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 269, secondo comma).**(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZA-NOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con due ordinanze emesse il 19 febbraio 1996 ed il 18 marzo 1996 dal pretore di Parma nei procedimenti civili vertenti tra A. Due s.r.l. di Squeri Donato e Progeco Engineering s.r.l. ed altra e tra Berchi s.r.l. e Spagni Nelson, iscritte ai nn. 436 e 510 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 21 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il pretore di Parma, con ordinanza del 19 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore.

Osserva il remittente che la normativa contenuta negli artt. 269 e 271 del codice di procedura civile, la quale non attribuisce al giudice alcun potere di deliberazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa del terzo quando questa sia effettuata dal convenuto e, per contro, sottopone ad autorizzazione la medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi già chiamati, determina una ingiustificata disparità di trattamento fra le parti, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

A parere dell'Avvocatura, non potrebbe in primo luogo escludersi un sindacato del giudice sulla chiamata in causa richiesta dal convenuto, allorché, nel provvedere con decreto allo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo, rilevi il carattere pretestuoso dell'intento dichiarato dal convenuto. La diversità di trattamento risulta, poi, secondo l'Avvocatura, pienamente giustificata in relazione alla differente posizione delle parti: infatti, l'autorizzazione alla chiamata in causa richiesta dall'attore postula la verifica da parte del giudice che l'esigenza di chiamare il terzo sia effettivamente sorta a seguito delle difese del convenuto, e ciò al fine di impedire un ampliamento tardivo dei soggetti del giudizio. Inoltre, quella stessa possibilità che ha l'attore, in sede di instaurazione del procedimento, di chiamare in causa tutti i soggetti che ritenga necessari al giudizio è riconosciuta al convenuto al momento della sua costituzione, sì che non vi è motivo di prevedere un controllo del giudice.

3. — Con ordinanza emessa il 18 marzo 1996 nel corso di altro procedimento civile, il medesimo pretore di Parma ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile.

4. — Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, svolgendo argomentazioni identiche a quelle già indicate.

Considerato in diritto

1. — Con due distinte ordinanze il pretore di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore.

Poiché le due ordinanze sollevano una identica questione di legittimità costituzionale, i relativi giudizi devono riunirsi per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento operata tra le parti del processo in relazione alla chiamata in causa del terzo, la quale può essere liberamente effettuata dal convenuto senza necessità di autorizzazione del giudice, mentre la medesima istanza formulata dall'attore è sottoposta al sindacato di ammissibilità del giudice.

3. — La questione è infondata.

L'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile pone a carico del convenuto, che intenda chiamare un terzo in causa, l'onere di farne dichiarazione nella comparsa di risposta e di chiedere contestualmente al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, stabilendo che il giudice provveda con decreto a fissare la data della nuova udienza.

La forma stessa di decreto, che caratterizza il provvedimento, mediante il quale il giudice, senza necessità di contraddittorio, fissa la data della nuova udienza, certamente dimostra che in questo momento, nel quale non viene sentito l'attore, non può essere esercitato alcun potere valutativo intorno all'esistenza dei presupposti della chiamata in causa. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, non è priva di ragionevolezza la previsione della insindacabile facoltà per il convenuto, all'atto della sua prima difesa, di estendere l'ambito soggettivo del processo, ove si consideri che l'attore per primo ha facoltà di convenire in giudizio qualunque soggetto, senza limitazioni di sorta e senza necessità, ovviamente, di autorizzazione alcuna.

Per verificare che sia garantita alle parti un'identità di trattamento, la comparazione dei poteri ad esse attribuiti deve essere eseguita con riferimento ad uno stesso momento processuale, il quale, nella fattispecie, è da individuarsi nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni: in questo momento le parti devono essere poste in grado di compiere le medesime attività con eguali poteri. Ed in effetti, nell'indicato

momento, la posizione dell'attore, che può liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, è del tutto corrispondente a quella del convenuto, cui è esattamente e correlativamente riconosciuta la facoltà di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda essere garantito.

Una volta così definito il *thema decidendum*, qualunque altra istanza difensiva non può non essere sottoposta al controllo del giudice, al quale è rimessa sia la valutazione della utilità processuale, sia il controllo della tempestività della richiesta, particolarmente incisivo nell'attuale regime di preclusioni.

Ed è proprio in tale successiva fase che si colloca la domanda dell'attore di chiamare in causa un terzo, chiamata che, a norma del terzo comma dell'art. 269 del codice di procedura civile, può essere autorizzata dal giudice solo se l'interesse dell'attore alla chiamata sia sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.

Lo spirito informatore delle nuove disposizioni processuali, quale risulta, particolarmente, dallo schema delle preclusioni delineato negli artt. 163 e seguenti del codice di procedura civile, giustifica che la proposizione di una domanda ulteriore nei confronti di una nuova parte del processo, nella quale si sostanzia la chiamata in causa ad opera dell'attore, sia sottoposta ad autorizzazione del giudice, che dovrà verificare se l'estensione del contraddittorio sollecitata dall'attore derivi effettivamente e necessariamente dalle difese del convenuto e non sia invece uno strumento surrettizio per modificare impropriamente la domanda originariamente proposta.

Ricondotta la questione nei termini delineati, è di tutta evidenza come le parti siano poste in una situazione di perfetta parità, essendo loro attribuite le medesime facoltà in relazione al medesimo momento processuale, cui deve farsi riferimento nella comparazione.

Onde l'infondatezza dei dedotti profili di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 81

Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e della misura patrimoniale della confisca dei beni - Mancata inclusione dei reati di usura e usura impropria tra quelli elencati nell'art. 14 della legge n. 55/1990 - *Ius superveniens*: legge 7 marzo 1996, n. 108 - Modificazione dell'elenco dei reati - Inclusione del reato di usura - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, comma 1, novellato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIÉPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), novellato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal tribunale di Crotone, nel procedimento penale a carico di Pugliese Franco, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e della misura patrimoniale della confisca di beni ai sensi degli artt. 2, 2-bis e 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), il tribunale di Crotone, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito nella legge 18 febbraio 1992, n. 172;

che, secondo l'autorità remittente, la norma denunciata, la quale prevede l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui agli artt. 2-bis e seguenti della legge n. 575 del 1965 anche nei confronti di coloro che, pur non essendo inquadrabili all'interno delle associazioni di stampo mafioso, si può ritenere tuttavia che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, quando queste ultime concretino i reati specificamente indicati, sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto non include tra tali illeciti i reati di usura previsti dagli artt. 644 e 644-bis del codice penale;

che la normativa in questione sarebbe frutto di una linea evolutiva della legislazione (le cui tappe precedenti vengono indicate nell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella legge 13 settembre 1982, n. 646, e nello stesso testo originario dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990), che è venuta ad equiparare ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose gli autori di reati che si pongono come logica conseguenza dell'accumulazione di denaro proveniente dalla attività di quelle associazioni o si collocano come attività di supporto delle associazioni medesime, al fine del procacciamento di mezzi;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, fra le attività delittuose che realizzano l'intento che il legislatore tendeva ad evitare è sicuramente compreso il delitto di usura, per la sua funzione di riutilizzo altamente remunerativo di capitali provenienti da attività poste in essere dalle associazioni mafiose; e dunque la mancata inclusione dei reati di usura e usura impropria fra quelli elencati nell'art. 14 della legge n. 55 del 1990 sarebbe censurabile per irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni fra loro parificabili;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rilevando che l'art. 9 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), ha introdotto nella disposizione impugnata il riferimento al reato di usura previsto dall'art. 644 del codice penale (mentre l'art. 644-bis dello stesso codice è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della stessa legge), e chiedendo pertanto la restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame della questione alla luce dello *jus superveniens*;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è sopravvenuta la legge 7 marzo 1996, n. 108, la quale all'art. 9 ha modificato l'elenco di reati cui si riferisce la disposizione impugnata, includendovi il reato di usura previsto e punito dall'art. 644 del codice penale (come riformulato dall'art. 1, comma 2, della stessa legge), e all'art. 1, comma 2, ha abrogato l'art. 644-bis del codice penale (usura impropria);

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello *jus superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 82

Sentenza 24 marzo-3 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Regione siciliana - Determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie - Previsione di un regime transitorio, scaduto il quale le nuove attività formative sono ormai quelle svolte nell'ambito dei corsi di diploma universitario per figure e profili professionali stabiliti secondo un nuovo ordinamento - Non consentita alla regione la individuazione e l'organizzazione di scuole o di corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante per il profilo professionale di tecnico di dialisi - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione siciliana approvata dall'assemblea regionale siciliana in data 24 marzo 1996, artt. 1, 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1204, approvato il 24 marzo 1996, dal titolo: «Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e in materia di ammissione alle scuole di specializzazione», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione siciliana, notificato il 1° aprile 1996, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Laura Ingargiola per la regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 1° aprile 1996 il commissario dello Stato presso la regione siciliana ha impugnato — in riferimento all'art. 17, lettera *b* dello statuto speciale, e in relazione all'art. 6, lettera *q* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 — gli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, recante «Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e in materia di ammissione alle scuole di specializzazione».

L'art. 1 della legge, intitolato «Formazione tecnici di dialisi», stabilisce che, nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, il presidente della regione è autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i rettori delle università siciliane «per l'individuazione e l'organizzazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti, di scuole o di corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante per il profilo professionale di tecnico di dialisi».

I protocolli dovrebbero prevedere il numero e la tipologia delle strutture adibite alle funzioni didattiche, il dimensionamento nel tempo e la distribuzione territoriale delle attività formative, le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della regione, l'ammontare presunto degli oneri finanziari a carico della regione.

L'art. 2, a sua volta, stabilisce che in sede di prima applicazione della legge i protocolli di intesa devono prevedere che il cinquanta per cento delle attività formative programmate sia volto «alla organizzazione di corsi integrativi teorico-pratici, della durata minima di cento ore», riservati ad allievi, selezionati in base ad un esame attitudinale, che abbiano una esperienza lavorativa almeno triennale come tecnici di dialisi utilizzati per prestazioni emodialitiche, confermata da un attestato rilasciato da una associazione professionale convenzionata con la regione. Tali corsi integrativi dovrebbero essere «finalizzati al conseguimento di un attestato di tecnico di dialisi» e dovrebbero tenersi in orari compatibili con l'attività lavorativa degli allievi. L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a stipulare convenzioni con le associazioni professionali di categoria operanti nel settore dell'assistenza ai pazienti nefropatici cronici, e aventi i requisiti da fissare in apposito disciplinare, in modo da garantire un'adeguata distribuzione territoriale dell'attività di formazione integrativa.

L'art. 3 della legge, infine, detta norme procedurali per la stipulazione e l'attuazione dei protocolli d'intesa.

2. — Il ricorrente rileva che il profilo professionale di tecnico di dialisi non trova riscontro nella normativa nazionale, e che al legislatore regionale è precluso di istituire nuove qualifiche. Ricorda poi che, ai sensi dell'art. 6, lettera *q*, della legge n. 833 del 1978, sono riservate allo Stato la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e l'emanazione delle norme generali per la durata e la conclusione dei corsi, per la determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole nonché per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie; e che, secondo l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, spetta al Ministro della sanità individuare le figure professionali da formare e i relativi profili, ciò che è avvenuto con una serie di decreti del 14 settembre 1994.

In questo quadro normativo, secondo il ricorrente, le norme impugnate violerebbero l'art. 17, lettera *b* dello statuto speciale, che prevede la potestà legislativa «ripartita» della regione in materia di igiene e sanità pubblica, in relazione ai citati art. 6, lettera *q*, della legge n. 833 del 1978 e art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Con riferimento poi all'art. 2 della legge impugnata, il Commissario ricorrente osserva che esso contrasterebbe con i principi della legislazione nazionale in tema di criteri e requisiti di accesso ai corsi nonché di durata degli stessi, là dove prevede la istituzione di corsi integrativi di durata assai ridotta, riservati a soggetti con esperienza triennale di lavoro nel settore.

Quanto all'art. 3 della legge impugnata, il ricorrente afferma che è conseguenzialmente illegittima la disciplina ivi prevista dei protocolli d'intesa fra regione e università.

3. — Si è costituita la regione siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ed infondata.

La regione afferma che la legge impugnata non istituisce una nuova figura professionale, ma si limita a disporre l'attivazione di corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante nel profilo professionale di tecnico di dialisi, già istituito dall'art. 138 del d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219.

Richiamati i dati risultanti dal piano sanitario nazionale, da cui emergerebbe l'urgenza di interventi regionali nella materia, la regione ribadisce che la legge in questione non fa che rendere operativi istituti già esistenti nell'ordinamento statale, e prevede interventi formativi alla luce degli obiettivi fissati dallo stesso piano sanitario nazionale.

Quanto all'art. 2 della legge, la regione afferma che esso non individua un nuovo sistema di accesso alla figura professionale di tecnico di dialisi, ma prevede un regime transitorio necessario per fare fronte alla situazione dell'assistenza ai pazienti nefropatici cronici, riguardo alla quale in Sicilia si è finora intervenuti per lo più in regime di assistenza indiretta; mentre il personale utilizzato dalle strutture operanti nel suddetto regime, pur vantando la frequenza di corsi di formazione e talora lunghe esperienze professionali, non risultava fornito di apposito titolo.

La natura transitoria della previsione di detto art. 2 non consentirebbe, secondo la regione resistente, di ravvisare la denunciata illegittimità della disciplina.

Anche la censura relativa alla brevità dei corsi sarebbe infondata, avendo riguardo al fatto che ai corsi stessi parteciperebbe personale già fornito di professionalità. Peraltro, secondo la Regione, tale censura sarebbe inammissibile, in quanto nel ricorso non sarebbero indicate le norme specificamente violate.

4. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria per il Commissario dello Stato, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con riferimento all'art. 138 del d.P.R. n. 1219 del 1984, che secondo la resistente avrebbe istituito il profilo professionale di tecnico di dialisi, l'Avvocatura osserva che detto decreto definisce ed individua esclusivamente i profili professionali dei dipendenti dell'amministrazione statale, e che lo stesso deve ritenersi superato, per quanto riguarda il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, dalla sopravvenuta legislazione nazionale e comunitaria nella materia.

Infatti — rileva il ricorrente — all'autorità statale è riservata l'esclusiva competenza ad individuare le figure professionali e i relativi profili, nonché a definire l'equipollenza degli attestati e dei diplomi, conseguiti in base al precedente ordinamento, al diploma universitario ora richiesto per l'esercizio delle professioni in questione; in attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, il Ministro della sanità ha proceduto alla individuazione di varie figure professionali, con decreti del 14 settembre 1994.

Sarebbe dunque illegittima la disposizione della legge impugnata, che sostituisce alla frequenza di un corso universitario triennale la partecipazione ad una attività formativa della durata di cento ore, mostrandosi così l'intento, perseguito dal legislatore regionale, di regolarizzare posizioni anomale di soggetti che hanno sinora esercitato la professione con ogni verosimiglianza in assenza di requisiti e dei titoli di studio richiesti.

Considerato in diritto

1. — La questione è fondata.

Essa va decisa alla luce del quadro normativo definito dalle leggi nazionali che disciplinano il servizio sanitario e l'ordinamento universitario. Infatti la regione siciliana ha bensì competenza sia in materia di «igiene e sanità pubblica» (art. 17, lettera *b*, stat. spec.), sia in materia di «istruzione media e universitaria» (art. 17, lettera *d*, stat. spec.), sia infine in materia di «istruzione professionale» (cfr. le norme di attuazione dello statuto emanate con d.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, con riferimento alla competenza in materia di «legislazione sociale» di cui all'art. 17, lettera *f*, dello statuto); ma si tratta in ogni caso di potestà «ripartita», da esercitarsi nel rispetto dei principi della legislazione statale e della competenza riservata allo Stato in tema di determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e di requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie (art. 6, lettera *q*, della legge n. 833 del 1978, richiamato dall'art. 1, quarto comma, del d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111, come sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 13 maggio 1985, n. 256, contenente le norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria; e cfr. adesso l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992), nonché in tema di ordinamento degli studi e tipologia dei titoli di studio universitari (art. 4, primo comma, lettera *b*, del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, contenente le norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione).

Da tale quadro normativo risulta, anzitutto, che la formazione degli operatori sanitari non medici — in passato realizzata fra l'altro nell'ambito delle specifiche attività di istruzione professionale organizzate in particolare presso gli ospedali, e quindi nell'ambito del sistema sanitario regionalizzato, sia pure riservandosi allo Stato la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali, per l'ammissione alle scuole e per l'esercizio delle professioni, nonché le disposizioni generali sui corsi (art. 6, lettera *q* della legge n. 833 del 1978) — oggi fa capo ai corsi di diploma universitario istituiti ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ancorché in base ad una disciplina speciale.

Infatti le attività formative relative ai corsi per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione hanno luogo presso le strutture del servizio sanitario nazionale o istituzioni private accreditate; le figure professionali da formare e i relativi profili sono individuati con decreto del Ministro della sanità; l'ordinamento didattico è definito secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 341 del 1990, di concerto fra il Ministro della sanità e quello dell'Università e della ricerca scientifica; l'esame finale abilita all'esercizio professionale; la titolarità dei corsi di insegnamento è affidata di norma a personale sanitario dipendente dalle strutture presso cui si svolge l'attività; ai fini dell'espletamento dei corsi le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa, attuati con accordi fra Università ed istituzioni sanitarie (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 517 del 1993).

Il legislatore nazionale ha bensì previsto, in via transitoria, la prosecuzione dei corsi di studio organizzati secondo l'ordinamento preesistente, relativi a figure professionali individuate secondo la nuova disciplina, ma ne ha stabilito la soppressione entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 (termine dunque scaduto il 31 dicembre 1995), garantendo solo il completamento degli studi agli studenti iscritti al primo corso entro detto termine; e ha disciplinato altresì i requisiti di accesso a tali corsi, identificati nel possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, salva, per i posti non coperti da studenti forniti di tale requisito, la possibilità di accesso degli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore (art. 6, comma 3, cit., ultimi tre periodi).

Sicché, scaduto il termine della fase transitoria, le uniche nuove attività formative suscettibili di essere organizzate agli effetti del rilascio di diplomi abilitanti per l'esercizio di professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione sono ormai quelle svolte nell'ambito dei predetti corsi di diploma universitario, per figure e profili professionali stabiliti secondo il nuovo ordinamento.

Diverse di queste figure sono state infatti previste e disciplinate con regolamenti del Ministro della sanità in data 14 settembre 1994 (numeri 665-669 e numeri 739-746) e 15 marzo 1995 (numero 183), i quali stabiliscono che il relativo diploma universitario, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, abilita all'esercizio della professione (art. 2), e demandano ad un successivo decreto dello stesso Ministro la individuazione dei «diplomi» e degli «attestati», conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario ai fini dell'esercizio della attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici (art. 3).

Ora, fra le figure professionali individuate non vi è, ad oggi, quella di tecnico di dialisi; né quindi vi è alcun ordinamento didattico stabilito per il relativo corso di diploma.

In tale situazione, non possono ritenersi consentite alla regione, nemmeno attraverso lo strumento (previsto, come si è detto, dalla legislazione nazionale) del protocollo d'intesa con l'Università, la individuazione e l'organizzazione — come vorrebbe l'art. 1 della legge impugnata — «di scuole o di corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante per il profilo professionale di tecnico di dialisi», per l'assorbente ragione che tale profilo non rientra, allo stato, fra quelli individuati dall'autorità statale competente, e dunque non può essere rilasciato alcun «titolo abilitante» di tal genere.

Non vale in contrario riferirsi ai profili professionali definiti dagli allegati al d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 (fra i quali, al numero 138, si trova quello, non già di «tecnico di dialisi», ma di «tecnico di anestesia, rianimazione, circolazione extracorporea e dialisi»). Si tratta dei profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali nelle quali è classificato il personale dei ministeri ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), a tal fine identificati dalla apposita commissione paritetica per l'inquadramento di cui all'art. 10 della stessa legge, e per l'effetto stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la funzione pubblica. Tali profili dunque non coincidono con quelli previsti dall'ordinamento delle attività di formazione professionale, disciplinato ora dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, né possono giustificare l'organizzazione di attività formative con effetto abilitante all'esercizio di attività professionali.

2. — Parimenti, stante il quadro normativo descritto, non può giustificarsi la organizzazione ad opera della Regione, nemmeno in via transitoria (essendo ormai scaduto, oltre tutto, il termine di ultrattività del precedente ordinamento, salvo il solo completamento dei corsi già iniziati), di corsi definiti «integrativi teorico-pratici», ma «finalizzati al conseguimento di un attestato di tecnico di dialisi», riservati per di più a operatori con specifica esperienza lavorativa nel settore, attestata da associazioni professionali, come previsto nell'art. 2 della legge impugnata. Infatti il rilascio di attestati (destinati verosimilmente ad essere valutati, ai fini dell'equipollenza, in sede di eventuale futura disciplina della relativa figura professionale, dettata dalla competente autorità statale) appare pur sempre preordinato a far conseguire un titolo, nell'ambito di un ordinamento formativo diverso da quello in vigore — in cui detta figura, come si è detto, non è ancora contemplata — attraverso un'attività formativa diversa da quella unicamente oggi prevista a tale fine, cioè dai corsi di diploma universitario.

3. — La Regione resta ovviamente libera di disciplinare e di organizzare attività di aggiornamento, qualificazione e perfezionamento, nell'ambito della competenza ad essa spettante in tema di formazione professionale (d.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, contenente le norme di attuazione dello statuto in materia); e in questo ambito nulla vieterebbe di prevedere attività di formazione o di aggiornamento, senza effetti abilitanti, per gli operatori in atto impegnati nelle attività di assistenza ai nefropatici e di applicazione della dialisi: fermo restando però che la Regione non può né sostituire o anticipare l'ordinamento delle figure professionali e dei relativi titoli ed ordinamenti didattici, né conferire ultrattività al preesistente ordinamento della formazione professionale degli operatori sanitari, al di là dei confini e dei termini previsti dalla legislazione statale.

Poiché gli artt. 1 e 2 della legge impugnata sono volti invece a disciplinare attività di formazione dirette al conseguimento di titoli abilitanti o di attestati inerenti ad una figura professionale in atto non prevista, essi devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi; tale dichiarazione deve estendersi altresì all'art. 3 della legge, che disciplina aspetti meramente procedurali, strumentali all'attuazione di quanto disposto negli articoli precedenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della regione siciliana recante «Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e in materia di ammissione alle scuole di specializzazione», approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 24 marzo 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C0318

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 24

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 1997
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)*

Regione siciliana - Impiego pubblico - Legge recante «programmazione delle risorse e degli impieghi» - Personale dell'amministrazione regionale in servizio alla data del 1° giugno 1986 - Valutazione, ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, di servizi pregressi - Inclusione tra di essi, non norma dichiarata di interpretazione autentica dell'art. 68, comma quinto, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in aggiunta ai servizi, già contemplati nel testo originario dell'articolo, svolti presso l'università nella «docenza universitaria» in posizione di «assistente volontario», «laureato esercitante», ecc., anche dei servizi prestati da coloro che abbiano beneficiato di borse di studio presso organi della stessa amministrazione che le ha assegnate - Lamentata sottoposizione alla stessa disciplina di situazioni nettamente diverse, in contrasto con i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Mancanza, nella norma *de qua*, in quanto in realtà innovativa, degli autentici caratteri della legge interpretativa - Incidenza della stessa, inoltre, per la sua efficacia retroattiva, su un giudicato del Consiglio di giustizia amministrativa già formatosi, in senso contrario, nei confronti di alcuni degli interessati, in ottemperanza a sentenza della Corte costituzionale con cui si è respinto l'assunto che la esclusione, nell'art. 68, comma 5, della legge del 1985, dal beneficio in questione, dei soggetti ai quali con la impugnata nuova delibera legislativa è stato ora esteso, comportasse una ingiustificata disparità di trattamento - Richiamo alle sentenze nn. 397/1994 e 260/1996.

Regione siciliana - Agricoltura - Interventi della regione - Legge recante «programmazione delle risorse e degli impieghi» - Estensione dei finanziamenti previsti dall'art. 33, legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, per le provvidenze di cui al terzo comma dell'art. 8, legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7 (concessione di contributi integrativi alle associazioni di produttori agricoli ed alle cooperative per la realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti), alle provvidenze di cui all'art. 9 stessa legge (concorso della regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la realizzazione degli impianti di carattere associativo) - Mancata considerazione del fatto che degli stanziamenti disposti (ammontanti in origine a L. 4.700 milioni per il 1991, e variamente rimodulati, con altre leggi regionali, negli anni seguenti) L. 2.500 milioni, per il 1994, e L. 1.200 milioni, per il 1995, a quanto emerge dai rendiconti generali dell'amministrazione regionale, sono andati in economia, incrementando l'avanzo di amministrazione - Conseguente irrazionalità ed incongruenza della disposizione *de qua*, rispetto al fine perseguito dal legislatore regionale, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e comunque, qualora si fosse inteso, sotto la non chiara formulazione dell'articolo, istituire *ex novo* una ulteriore agevolazione creditizia per le imprese agricole, con il principio della necessaria copertura delle leggi di spesa.

(Legge regione Sicilia 12 febbraio 1997, artt. 37 e 52).

(Cost., artt. 3, 97 e 81, comma quarto).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 12 febbraio 1997, ha approvato il disegno di legge n. 245 - Norme stralciate - dal titolo «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione» pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 15 febbraio 1997.

L'iter parlamentare del provvedimento legislativo concernente una serie di disposizioni, di cui alcune di carattere particolarmente innovativo, attinenti a più svariati settori di competenza regionale, è stato alquanto lungo e complesso avendo impegnato l'assemblea nei lavori di aula sin dal 13 gennaio.

Al testo predisposto dalla competente commissione di merito sono stati, infatti, presentati circa 500 emendamenti, di cui molti direttamente in aula, che inevitabilmente hanno rallentato le ordinarie procedure e indotto la presidenza dell'organo legislativo, in conformità ai principi posti da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 94/1995, a vigilare con assidua attenzione affinché fosse assicurata la puntuale osservanza dei precetti dell'art. 12 dello statuto e delle relative norme regolamentari.

Ciò nonostante sono state approvate due disposizioni (artt. 37 e 52) oggetto del presente atto di gravame, entrambe frutto di emendamenti presentati da singoli deputati che, per il loro contenuto, appaiono non sufficientemente ponderati e valutati per le conseguenze derivanti, tant'è che in sede di approvazione definitiva del d.d.l., ne è stata richiesta, dal Governo e da uno dei deputati proponenti, la soppressione ai sensi dell'art. 117-bis del regolamento interno.

L'art. 37, che qui di seguito si trascrive, dà adito a censure di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 97, della Costituzione, poiché con l'asserito intento di interpretazione autenticamente una norma esistente nell'ordinamento giuridico regionale dal 1985, il legislatore in realtà estende alcuni benefici a fattispecie e soggetti diversi da quelli previsti dalla norma stessa creando disparità di trattamento in quanto sottopone alla stessa disciplina situazioni del tutto diverse e violando il principio del buon andamento della p.a.

«Interpretazione autentica dell'art. 68 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

1. — Il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è interpretato nel senso che per i fini di cui al primo comma sono considerati utili i servizi svolti continuativamente presso l'Università nella docenza universitaria in posizione di assistente volontario, laureato esercitante, titolare di borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1956, n. 946 e 24 febbraio 1967, n. 62, nonché quelli svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche o assegnate a seguito di concorso.

2. — Per i predetti servizi sono fatte salve le istanze di cui alle leggi regionali 29 ottobre 1985, n. 41 e 15 giugno 1988, n. 11».

L'art. 68, comma quinto della legge regionale n. 41 del 1985, oggi interpretato, recitava: «Per i fini di cui al primo comma sono considerati utili i servizi svolti continuamente presso l'università nella docenza universitaria in posizione di "assistente volontario", "laureato esercitante", "titolare di borse di studio" di cui alla legge 31 ottobre 1956 n. 946 e 24 febbraio 1967, n. 62 nonché "titolare di borse di studio" del CNR o assegnata a seguito di concorso».

La riportata norma del 1985, così come sopra formulata, era stata portata all'attenzione di codesta Corte avendo costituito oggetto di una questione di costituzionalità per presunta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione sollevata in via incidentale dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Il TAR-Sicilia, sez. di Catania, decidendo il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego della competente amministrazione regionale aveva ritenuto valutabile, ai sensi della legge regionale n. 41/1985, art. 68, quinto comma, per la ricostruzione della carriera, il servizio prestato da un funzionario in qualità di borsista presso la Soprintendenza ai beni culturali, ambientali e della p.i. di Catania.

La regione siciliana avverso detta sentenza ricorreva al consiglio di giustizia amministrativa che, con ordinanza del 15 agosto 1995, sollevava, come sopra accennato, questione di costituzionalità dell'art. 68, quinto e sesto comma, della legge regionale siciliana 29 ottobre 1985 n. 41 sopracitato per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui veniva esclusa la valutazione dei servizi prestati da coloro che avevano beneficiato di borse di studio presso organi della stessa amministrazione che le aveva assegnate.

Codesta Corte, con sentenza n. 260/1996, ha però dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal C.G.A.

Dopo avere proceduto ad una attenta valutazione della normativa preesistente che disciplina ai fini della progressione giuridica ed economica nonché del trattamento di quiescenza i servizi pregressi analiticamente indicati cui con l'art. 68, comma quinto, della legge n. 41/1985 sono state aggiunte altre ben determinate categorie di servizi, codesta Corte ha precisato che questi ultimi sono «Servizi accomunati da un unico denominatore di "docenza", cioè "elevata qualificazione didattica e scietifica, resi in ambito universitario — anteriormente — alla immissione nei ruoli del personale regionale", assimilati dal legislatore a quelli di cui al primo comma dello stesso art. 68.

Con l'approvazione dell'odierno art. 37 il legislatore regionale intende ora interpretare in senso estensivo la citata norma, nonostante essa abbia già formato oggetto di giudicato amministrativo definitivo in conformità alla corretta interpretazione datane da codesta ecc.ma Corte.

Non può peraltro sottacersi che la amministrazione regionale, costituitasi come parte resistente nei giudizi svoltisi presso gli organi di giustizia amministrativa e presso codesta Corte, a difesa dell'esclusione dei borsisti dalla portata del beneficio previsto dall'art. 68, oggi, disconoscendo il descritto chiaro ragionamento interpretativo, fa proprie le esigenze individuali di quei pochi nei confronti dei quali con la sentenza n. 260/1996 è stato

affermato che "la borsa di studio era intesa semplicemente a realizzare un'attività di miglioramento ed approfondimento culturale e di esperienza anche pratica del borsista presso istituti, in essi ricomprendendosi, anche le amministrazioni specializzate nel settore....." soggiungendosi che la fruizione delle predette borse di studio è stata riconosciuta quale titolo per l'ammissione ai concorsi per l'accesso nei ruoli dell'amministrazione dei beni culturali in Sicilia».

D'altronde — come rilevato altresì da codesta Corte con la citata sentenza — «nella prima applicazione della stessa legge n. 116 del 1980, i vincitori delle borse di studio in questione sono stati, altresì, ammessi ad un beneficio eccezionale, in sostituzione del sistema tipico concorsuale di accesso, cioè la sottoposizione ad un semplice esame di idoneità per l'accesso alla qualifica iniziale di dirigente tecnico presso la citata amministrazione dei beni culturali».

La volontà del legislatore regionale di estendere il contenuto della norma, con effetto retroattivo, ad alcuni soggetti che ne erano stati esclusi anche a seguito del giudizio già conclusosi è vieppiù in contrasto con i principi costituzionali, poiché lede il principio della irretroattività delle leggi cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi e non fa salvi i limiti stabiliti da codesta Corte con la sentenza n. 397/1994.

Invero l'art. 37 maschera una norma effettivamente innovativa dotata di efficacia retroattiva, poiché non ha, nei fatti, alcuna ragione di «chiarire il senso della norma preesistente» oltre a creare un *vulnus* nei confronti delle fuzioni giurisdizionali poiché interviene per annullare gli effetti di un giudicato.

Concludendo si ritiene che la norma impugnata si rivela pieno contrasto con il rigore cui è ispirata la legge finanziaria testé approvata e costituisce una gratuita elargizione di benefici che potrebbe dare adito ad aspettative di personale che si trova in situazioni analoghe.

L'art. 52, che di seguito si trascrive, costituisce violazione degli artt. 3 e 97, per palese irragionevolezza ed arbitrarietà, nonché dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione: «Estensione interventi in agricoltura. 1. — All'art. 33 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, dopo le parole "art. 8" aggiungere le seguenti: e all'art. 9».

L'art. 33 della legge regionale n. 32/1991 prevedeva infatti il finanziamento di 4.700 milioni di lire, *una tantum* e per il solo esercizio 1991, destinato alla concessione di contributi integrativi alle associazioni di produttori agricoli ed alle cooperative per la realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti (art. 8 legge regionale n. 7/1985).

Detto stanziamento, però, prima rimodulato dall'art. 4 della legge regionale n. 43 del 1991 negli anni 1992 e 1993, per gli importi rispettivamente di 2.000 e 2.700 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari in questione, e successivamente rideterminato, per il quadriennio 1992/1995, dall'art. 7 legge regionale n. 10/1992 è stato infine, con la legge n. 6/1994 (art. 1, tab. 1), ulteriormente ripartito, per il residuo importo di un miliardo e settecento milioni di lire, negli anni 1994 e 1995.

Orbene da quanto emerge dall'analisi dei rendiconti generali dell'amministrazione regionale per gli esercizi 1994 e 1995 (all. 1 e 2) 2.500 milioni di lire per il primo anno e 1.200 milioni di lire per il secondo, sono andati in economia contribuendo, pertanto, ad incrementare l'avanzo di amministrazione e/o a diminuire il disavanzo registrati alla chiusura dell'anno contabile di riferimento.

Ciò premesso è di tutta evidenza che la disposizione testé adottata non sia razionale e congrua rispetto al fine che si intende perseguire e, pertanto, contrasti con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto non è di certo concesso al legislatore di destinare somme non più esistenti, a qualsiasi titolo, in bilancio per nuovi ed ulteriori spese quali quelle di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/1995 relative al concorso della regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti delle cooperative agricole e zootecniche per la realizzazione di impianti a carattere associativo.

Ed anche a volere argomentare che la non chiara e perspicua formulazione dell'articolo celi la volontà di istituire *ex novo* una ulteriore agevolazione creditizia per le imprese agricole essa non si sottrae a censura di costituzionalità sotto il profilo della mancata quantificazione della spesa e della relativa copertura finanziaria non essendo sufficiente il mero riferimento ad una economia di bilancio verificatasi negli esercizi pregressi.

P. Q. M.

E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 245 - Norme stralciate - dal titolo «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione» approvato dall'assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997:

art. 37 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 52 per violazione degli artt. 3 e 97 nonché 81, quarto comma, della Costituzione.

Palermo, addì 20 febbraio 1997

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PIRANEO

97C0227

N. 25

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 marzo 1997
(della regione Lombardia)*

Zootecnia - Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti - Previsione, sia delle misure che degli interventi, con decreto-legge - Istituzione di una commissione governativa di indagine in materia di quote latte - Previsione che tale commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle risorse agricole, sia composta da sette membri, scelti tra magistrati, funzionari ed esperti della materia, senza la presenza, tra di essi, di qualche rappresentante regionale e senza alcun raccordo, nel complesso della normativa, con le amministrazioni regionali, nonostante che tra i compiti assegnati alla commissione sia principalmente quello di accertare le modalità di gestione delle quote e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti (tra le quali non possono non ricomprendersi le regioni) e che, a tali fini, la commissione ha facoltà di accedere a tutti gli uffici ed archivi pubblici - Conseguente contrasto con i precetti costituzionali che garantiscono alle regioni competenza in materia di agricoltura e zootecnia e di quelli che esigono, anche nei rapporti con le istituzioni comunitarie, un'efficiente amministrazione del settore.

Zootecnia - Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti. Previsione, sia delle misure che degli interventi, con decreto-legge - Anagrafe del bestiame - Prevista realizzazione, da parte del Ministero della sanità, per rendere utilizzabili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione delle norme del d.P.R. n. 317/1996 attuative della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e registrazione degli animali, di un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati, articolata su livelli locale, regionale e nazionale - Interconnessione a tale banca, attraverso i propri sistemi informativi, del Ministero delle risorse agricole e dell'AIMA - Possibilità per le altre amministrazioni dello Stato e per gli altri soggetti interessati (tra cui le regioni) di accedervi solo secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle risorse agricole, con ingiustificata diminuzione della posizione delle regioni e palese incoerenza, inoltre, con l'altra disposizione per cui l'AIMA, finché la nuova banca dati non sia entrata in funzione, può, d'intesa con le regioni e le province autonome, utilizzare provvisoriamente le banche dati già disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale - Lamentata omissione di qualunque consultazione della Conferenza Stato-regioni - Violazione, altresì, dei principi sostanziali relativi alle competenze regionali in materia di zootecnia, nonché dei principi, anch'essi richiamati a tutela dell'autonomia regionale, del buon andamento della pubblica amministrazione, della leale cooperazione tra Stato e regioni, dell'assoggettabilità dell'iniziativa privata a direttive e controlli solo per il perseguimento di finalità sociali, e dei valori dell'ordinamento comunitario che anche in questo campo lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare - Richiamo alla sentenza n. 520/1995.

(D.-L. 31 gennaio 1997, n. 11, artt. 7 e 8).

[Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118, in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66 e seguenti; legge 23 agosto 1988, n. 400 art. 12, comma 5, lettera a)].

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, on. dr. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di Giunta regionale n. VI/25598 del 28 febbraio 1997, di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv. ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, lungotevere delle Navi n. 30 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegit-

timità costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.-l. 31 gennaio 1997 n. 11, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* serie gen. n. 25 del 31 gennaio 1997, recante «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura».

F A T T O

1. — Il regime delle c.d. quote latte, finalizzato al contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo, è stato introdotto in Italia, dopo un lungo contenzioso circa l'effettiva entità della produzione interna e la irrogazione delle relative sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Tale testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2, comma 2, la redazione di elenchi dei produttori titolari di quota e la loro pubblicazione in appositi bollettini all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), all'art. 2, comma 2, limitatamente ai produttori di associazioni aderenti alla UNALAT, dispone la articolazione della quota in due parti: l'una (A), commisurata alla produzione di latte commercializzata nel periodo 1988-1989; l'altra (B), rapportata alla maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.

Poiché peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/68, del 27 giugno 1968, contemplava la periodica rideterminazione delle quote nazionali spettanti all'Italia, i commi 6-8 dello stesso art. 2 assegnavano alle regioni il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli operatori e di comunicare all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, e al Ministro dell'agricoltura e foreste, acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di eccedenza delle quantità attribuite ai produttori alla stregua dei commi 2 e 3 rispetto alle quote nazionali individuate in sede comunitaria, di stabilire con proprio decreto i criteri generali per il pieno allineamento con le quote nazionali nell'arco di un triennio. Lo stesso comma 8 imponeva che, con riferimento alle riduzioni obbligatorie della quota B, si tenesse conto «dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera».

2. — Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46, ha poi operato la riduzione delle quote B per singolo produttore, con l'esclusione degli operatori delle stalle ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva del Consiglio CEE 75/268 del 28 aprile 1975, da effettuarsi entro il 31 marzo 1995 con operatività dalla campagna 1995-1996.

La legge di conversione 46/1995 ha innovato il decreto come segue:

a) ha previsto [art.2, primo comma, lett. O.a)] la riduzione della quota A non in produzione almeno qualora essa ecceda il 50% della quota A attribuita;

b) dopo avere confermato la riduzione della quota B [lett. a)], ha escluso [lett. b)] da entrambe le riduzioni i produttori non solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna, ma anche quelli operanti «nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole»;

c) ha consentito (art. 2, comma 2-bis) che i produttori che abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 468/1992, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere la assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, in sostituzione delle quote A e B.

Più in generale il decreto-legge n. 727/1994 e la legge n. 46/1995 hanno soppresso la previa consultazione della conferenza tra Stato e regioni, rimettendo la istruttoria e la predisposizione del piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.

Inoltre, la normativa ha introdotto un meccanismo di autocertificazione delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati dai produttori.

3. — La legge n. 46/1995 insieme con il decreto-legge convertito veniva impugnata dalla regione Lombardia con ricorso rubricato n. 22/1995, con allegazione di numerosi profili di incostituzionalità. Codesta ecc.ma Corte, a seguito di discussione nella pubblica udienza del 23 novembre 1995, con decisione n. 520 del 28 dicembre 1995 accoglieva il predetto ricorso, in una con quello presentato dalla regione Veneto e rubricato con n.r.g. 23/1995, sotto il profilo della incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge, nella parte in cui non vi si contemplava il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino.

4. — Il Governo è poi intervenuto nuovamente con la decretazione di urgenza nel delicato settore *de quo*, adottando prima il d.-l. 15 marzo 1996, n. 124 e poi, reiterando il primo, adottando il d.-l. 16 maggio 1996, n. 260, impugnati dalla ricorrente con ricorsi n.r.g. 18 e 27/1996, pendenti avanti la ecc.ma Corte per la decisione, indi con il d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, del pari impugnato dalla regione Lombardia con ricorso n.r.g. 32/1996, e pure esso in attesa di decisione, il d.-l. 8 agosto 1996, n. 440 e il d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, e infine con i dd.-ll. 23 ottobre 1996, nn. 542 e 552.

Tali due decreti-legge, da ultimo, sono stati convertiti, rispettivamente, nelle leggi 20 dicembre 1996, n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 649, entrambe impugunate con ulteriori ricorsi notificati in data 20 gennaio 1997.

I decreti-legge successivi alla legge n. 46 del 1995 appartengono a due nuove «catene» di decreti reiterati: una saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 542 del 1996 (legge n. 649 del 1996); l'altra saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 552 del 1996 (legge n. 642 del 1996), entrambe, come si è detto, impugunate con ricorsi notificati in data 20 gennaio 1997.

La prima catena è relativa alle previsioni sulle procedure di compensazione (in particolare, all'eliminazione delle procedure previste dalla legge n. 468 del 1992, sostituite da una compensazione nazionale gestita dall'AIMA), nonché alle modalità e ai tempi dei prelievi e delle restituzioni. La seconda catena riguarda, in particolare, la disciplina dei bollettini dei produttori titolari di quota; la fissazione dei criteri di effettuazione della compensazione; le modalità della compensazione medesima; la disciplina dell'abbandono della produzione; i termini per la cessione delle quote latte.

Queste due catene, ancorché distinte, sono interconnesse e — per le ragioni già esposte nei ricorsi sopradescritti — hanno determinato gravissimi pregiudizi all'autonomia delle regioni in materia di agricoltura, disegnando uno scenario normativo incoerente e costituzionalmente illegittimo. L'incoerenza e l'illegittimità sono state confermate (e aggravate) dalla «saldatura» operata dalle menzionate leggi nn. 642 e 649 del 1996.

A distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione (nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 21 e del 23 dicembre 1996) delle leggi ora ricordate, il legislatore è ora nuovamente intervenuto nel settore della produzione lattiera con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che, addirittura, ancorché pubblicata poco dopo, reca la stessa data della legge n. 649 del 1996), a conferma della caoticità e della farraginosità del suo agire.

La legge (essa pure impugnata dalla ricorrente) dedica alla produzione lattiera i commi da 166 a 174 dell'art. 2, ove si prevede quanto segue:

a) i commi 166, 167 e 169 ripetono testualmente quanto già previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 542 del 1996, convertito in legge n. 649 del 1996;

b) il comma 168 ripete quasi testualmente (eliminando semplicemente il primo periodo) quanto già previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 552 del 1996, convertito in legge n. 642 del 1996;

c) il comma 170 riproduce in parte l'art. 3, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 552 del 1996, ma con alcune modificazioni. In particolare, nella nuova previsione: si elimina il riferimento alla compensazione nazionale da parte dell'AIMA (peraltro mantenuto in altre sedi); si proroga il termine per il versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti al 31 gennaio 1997 (questa proroga, peraltro, era stata già disposta dalla conversione n. 642 del 1996); si aggiunge (a mo' di contentino) la previsione della trasmissione alle regioni e alle province autonome degli elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale;

d) il comma 171 dispone l'abrogazione retroattiva (a decorrere dal periodo 1995-1996) del decreto-legge n. 727 del 1994 (convertito in legge n. 46 del 1995);

e) il comma 172 fa salvi gli effetti prodotti da una serie di decreti, fra i quali — ultimi della lista — i decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996, già convertiti da leggi pubblicate appena pochi giorni prima;

f) il comma 173 dispone la sostituzione dell'art. 10, comma 6, della legge n. 468 del 1992, prevedendo un nuovo regime della vendita e dell'affitto delle quote latte, rispetto al quale le regioni non hanno alcun ruolo, se non quello di destinatarie di comunicazioni da parte degli interessati, e di organi cui spetta il compito meramente esecutivo della verifica che il cedente la quota «non abbia già utilizzato la quota ceduta»;

g) il comma 174, infine, prevede che, a decorrere dal periodo 1996-1997, l'acquisto di una quota latte non comporti la riduzione della quota già spettante all'acquirente.

In questo modo, si è determinato il risultato di aggravare ulteriormente la già esistente irragionevole disparità di trattamento tra regioni e tra singoli produttori.

5. — Nonostante abbiano operato la «saldatura» finale delle descritte catene di decreti-legge, i confusi e contraddittori interventi normativi di fine anno non sono riusciti a scrivere la parola «fine» sotto la lunga e tormentata storia della disciplina in via d'urgenza della produzione lattiera. L'atto qui impugnato rappresenta un nuovo, ennesimo intervento «straordinario» (sic!), che contribuisce a gettare ulteriori ombre ed certezze su tutta la vicenda.

La storia di questo decreto è nota: incalzato dalla protesta dei produttori, angosciati dall'imminente scadenza del c.d. superprelievo, od esasperati dalla pachidermica gestione del settore lattiero-caseario da parte del MIRAAP e dell'AIMA, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire, subito, con un provvedimento legislativo d'urgenza.

6. — Quanto ai suoi contenuti, il decreto impugnato può essere diviso, per quanto qui interessa (e prescindendo dunque dalle disposizioni puramente finanziarie e da quelle previdenziali, di cui agli artt. 9-11) in due parti.

In una prima parte si interviene, con forme di finanziamento agevolato ai produttori, onde far fronte alla crisi del settore determinata, per un verso, dall'encefalopatia spongi forme bovina, e per l'altro dalla sovrapproduzione di latte.

Così, l'art. 1 stabilisce ammontare (comma 1), tasso (comma 2), criteri di calcolo (comma 3) e tempi e garanzie dei finanziamenti per fronteggiare i danni causati dalla menzionata epidemia (comma 4). L'art. 2 fissa le procedure per la concessione dei finanziamenti. L'art. 3 introduce, per i produttori che non abbiano chiesto il finanziamento di cui all'art. 1, un premio per la perdita di reddito subita a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina. L'art. 4 detta regole in materia di incentivi per l'abbandono della produzione lattiera, determinando ammontare, modalità e tempi degli incentivi medesimi. L'art. 6 dispone un contributo straordinario al Fondo interbancario di garanzia e detta ulteriori regole in materia.

In una seconda parte, logicamente differenziata dalla prima, e relativa a questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di ben più meditata considerazione, il decreto si occupa direttamente del regime della produzione lattiera. Così, in particolare, l'art. 7 istituisce una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, che si segnala per la totale assenza di qualunque rappresentante regionale, e di qualsivoglia raccordo con le amministrazioni regionali. L'art. 8, a sua volta, detta norme in materia di identificazione e registrazione degli animali (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.

Le riferite previsioni normative sono costituzionalmente illegittime, per i seguenti di motivi di

D I R I T T O

1. — *Violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, quanto all'art. 7.*

L'art. 7 del decreto impugnato istituisce una commissione governativa di indagine in materia di quote latte. Come già rilevato in narrativa, tale commissione si segnala per la totale assenza di qualunque rappresentante regionale e di qualsivoglia raccordo con le amministrazioni regionali. Tale assenza è sconcertante, perché compito precipuo della commissione è «accertare le modalità della gestione delle quote... e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti» (comma 1), e perché essa può accedere a tutti gli «uffici ed archivi pubblici» (comma 2). La mancata previsione di una presenza regionale è gravissima, perché equivale a tagliar fuori proprio il soggetto che dovrebbe essere costituzionalmente competente a governare la materia interessata, e rende la regione semplice oggetto e non anche soggetto del controllo.

Vengono in questo modo, clamorosamente violati i parametri già indicati, sia per ciò che concerne le previsioni costituzionali e primarie che garantiscono alla regione competenza in materia di produzione lattiera (artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione anche in riferimento agli artt. 66 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977); sia per ciò che concerne le previsioni relative all'efficiente amministrazione del settore (artt. 3, 11, 41 e 97 Cost.) atteso che non può essere efficace l'azione di una commissione d'indagine, se di questa fanno parte incaricati solo di uno dei soggetti titolari di competenze in materia (lo Stato), mentre manca del tutto la rappresentanza dell'altro soggetto (la regione). Una presenza tanto più necessaria, questa, quanto più chiara ed imparziale deve essere l'individuazione delle inefficienze e delle responsabilità, ciò che è possibile solo se sia lo Stato che la regione sono presenti nella commissione di indagine.

In altre parole: se l'indagine deve toccare tutte le amministrazioni «competenti», la commissione non può che essere a composizione mista Stato-regioni, atteso che sia lo Stato che le regioni (anzi: le seconde assai più del primo) sono titolari di competenze in materia di produzione lattiero-casearia. A meno che il legislatore statale non sia qui incorso in un rivelatore lapsus freudiano, e non abbia voluto significare che, stante la vigente (illegit-

tima e già dalla ricorrente ripetutamente impugnata) normativa statale di settore, veramente «competenti» sono, a suo avviso, solo le... amministrazioni dello Stato! Il che, invero, sarebbe un chiaro riconoscimento dell'illegittimità delle disposizioni qui impugunate, ma anche di tutta la caotica e contraddittoria normativa succedutasi in questi ultimi due anni.

2. — *Violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni, e all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché gli artt. 66 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977 quanto all'art. 8 del decreto impugnato.*

L'art. 8 del decreto impugnato prevede che alla banca dati relativa all'identificazione e registrazione degli animali di cui al comma 1 siano interconnessi il MIRAFAF e l'AIMA, mentre le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati (e dunque anche le regioni) possono accedervi solo «secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse alimentari e forestali» (comma 3).

Va qui lamentata in primo luogo l'assenza di qualunque consultazione della conferenza Stato-regioni (necessaria per le ragioni evidenziate da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 520 del 1995), nonostante che il decreto ministeriale di cui al terzo comma sia destinato a fissare i criteri generali di accesso ad un archivio elettronico di sicuro interesse regionale.

Oltre alla violazione di tale principio procedurale, peraltro, va lamentata anche la violazione dei principi sostanziali relativi alle competenze regionali in materia di zootecnia in generale e di produzione lattiero-casearia in particolare, per come desumibili dai parametri sopra indicati. Si è invero costretti a sottolineare l'ovvio, e cioè che le regioni, prima ancora dello Stato, sono titolari di potestà legislativa e amministrativa in materia di zootecnia in generale e di produzione lattiero-casearia in particolare. Ciononostante, nonostante cioè che alle regioni sia affidato il governo del settore, l'accesso ad uno strumento importante come la banca dati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto impugnato viene riservato al MIRAFAF e all'AIMA, e solo eventualmente, e «graziosamente» concesso alle regioni in forza di un successivo decreto ministeriale. Ciò, sebbene si preveda espressamente che la banca dati è articolata su tre livelli, locale, regionale e nazionale (comma 2), e si riconosca l'importanza del ruolo delle regioni nella stessa raccolta dei dati utili per la gestione del settore, atteso che «nelle more dalla realizzazione del sistema informativo di cui al primo comma», le informazioni necessarie sono reperite dall'AIMA d'intesa con le regioni (comma 5). L'incoerenza e l'illegittimità di tale previsione, così irrazionale da essere, oltre che in contrasto con i parametri già invocati, anche violativa dell'art. 3 Cost., sono palesi.

Il mancato coinvolgimento della conferenza Stato-regioni determina, peraltro, in una con la lesione dell'autonomia regionale in materia, un'inadeguata considerazione di tutti gli aspetti rilevanti della problematica della produzione lattiero-casearia. Di qui, la violazione (sempre in connessione con l'autonomia regionale) del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e del principio secondo il quale l'iniziativa privata può essere guidata e controllata solo per perseguire finalità sociali (art. 41 Cost.), ciò determina anche la conseguente violazione dell'art. 11 Cost. atteso che efficienza e coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie gen. n. 25 del 31 gennaio 1997, recante «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura».

Milano-Roma, addì 1° marzo 1997

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

N. 26

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 marzo 1997
(della regione Veneto)*

Zootecnia - Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti - Previsione, sia delle misure che degli interventi, con decreto-legge - Impugnativa di tale decreto nella sua interezza e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8, concernenti, rispettivamente: i finanziamenti con il concorso dello Stato e, in alternativa ad essi, un premio per perdita di reddito, per sopperire alle necessità delle aziende del settore lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia spongiforme bovina; disciplina della procedura delle relative domande; incentivi per l'abbandono della produzione ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera; istituzione di una commissione governativa di indagine in materia di quote latte; realizzazione, da parte del Ministero della sanità, di un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati - Lamentata carenza di adeguata considerazione, in più punti di tali disposizioni - peraltro viziate, sotto vari aspetti, da illogicità e incoerenza - delle competenze delle regioni nella materia *de qua*, e impossibilità, di conseguenza, di giustificare sia il mancato coinvolgimento, nella deliberazione del provvedimento - come richiesto anche dal principio di leale cooperazione - della Conferenza Stato-regioni, sia il ricorso, nel caso, alla decretazione di urgenza, determinato in realtà da situazioni non «esterne» ma chiaramente imputabili all'operato dello stesso Governo - Penalizzazione dei produttori della regione Veneto, particolarmente colpiti dalla limitazione, dei previsti incentivi all'abbandono della produzione, alle zone in cui questa è più elevata - Violazione, inoltre, del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, anche per la impossibilità che per effetto della contestata normativa, l'iniziativa economica, nei settori in questione, sia proficuamente indirizzata a finalità sociali in modi e forme adeguate anche ai valori dell'ordinamento comunitario - Richiamo alla sentenza n. 520/1995.

(D.-L. 31 gennaio 1997, n. 11, intero testo e in particolare articoli da 1 a 5, 7 e 8).

[Cost., artt. 3, § 11, 41, 77, 97, 115, 117 e 118, in relazione al d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, art. 66 e seguenti; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12, comma 5, lettera a)].

Ricorso della regione del Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, on. dr. Giancarlo Galan, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, ed in virtù di deliberazione di n. 491 del 18 febbraio 1997, di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv.ti Romano Morra e proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Lungotevere delle Navicelle n. 3, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie gen. n. 25 del 31 gennaio 1997, recante «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura», nella sua interezza e specificamente quanto agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

F A T T O

1. — Il regime delle c.d. quote latte, finalizzato al contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo, è stato introdotto in Italia, dopo un lungo contenzioso circa l'effettiva entità della produzione interna e la irrogazione delle relative sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Tale testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2, comma 2, la redazione di elenchi dei produttori titolari di quota e la loro pubblicazione in appositi bollettini all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), all'art. 1, comma 2, limitatamente ai produttori di associazioni aderenti alla UNALAT, dispone la articolazione della quota in due parti: l'una (A), commisurata alla produzione di latte commercializzata nel periodo 1988-1989; l'altra (B), rapportata alla maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.

Poiché peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/1968, del 27 giugno 1968, contemplava la periodica rideterminazione delle quote nazionali spettanti all'Italia, i commi 6-8 dello stesso art. 2 assegnavano alle regioni il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli operatori e di comunicare all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, e al Ministro dell'agricoltura e foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di eccedenza delle quantità attribuite ai produttori alla stregua dei commi 2 e 3 rispetto alle quote nazionali individuate in sede comunitaria, di stabilire con proprio

decreto i criteri generali per il pieno allineamento con le quote nazionali nell'arco di un triennio. Lo stesso comma 8 imponeva che, con riferimento alle riduzioni obbligatorie della quota *B*, si tenesse conto «dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera».

2. — Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46, ha poi operato la riduzione delle quote *B* per singolo produttore, con l'esclusione degli operatori delle stalle ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva del Consiglio CEE 75/268 del 28 aprile 1975, da effettuarsi entro il 31 marzo 1995 con operatività dalla campagna 1995-1996.

La legge di conversione n. 46/1995 ha innovato il decreto come segue:

a) ha previsto [art.2, comma 1, lett. O.a)] la riduzione della quota *A* non in produzione, almeno qualora essa ecceda il 50% della quota *A* attribuita;

b) dopo avere confermato la riduzione della quota *B* [lett. a)], ha escluso [lett. b)] da entrambe le riduzioni i produttori non solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna, ma anche quelli operanti «nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole»;

c) ha consentito (art. 2, comma 2-bis) che i produttori che abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 468/1992, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere la assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, in sostituzione delle quote *A* e *B*.

Più in generale il decreto-legge n. 727/1994 e la legge n. 46/1995 hanno soppresso la previa consultazione della Conferenza tra Stato e regioni, rimettendo la istruttoria e la predisposizione del piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.

Inoltre, la normativa ha introdotto un meccanismo di autocertificazione delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati dai produttori.

3. — La legge n. 46/1995 è insieme con il decreto-legge convertito veniva impugnata dalla regione del Veneto con ricorso rubricato n. 23/1995, con allegazione di numerosi profili di incostituzionalità. Codesta ecc.ma Corte, a seguito di discussione nella pubblica udienza del 23 novembre 1995, con decisione n. 520 del 28 dicembre 1995 accoglieva il predetto ricorso, non una con quello presentato dalla regione Lombardia e rubricato con n.r.g. 22/1995, sotto il profilo della incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge, nella parte in cui non vi si contemplava il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino.

4. — Il Governo è poi intervenuto nuovamente con la decretazione di urgenza nel delicato settore *de quo*, adottando prima il d.-l. 15 marzo 1996, n. 124 e poi, reiterando il primo, adottando il d.-l. 16 maggio 1996, n. 260, impugnati con ricorsi n.r.g. 19 e 28 del 1996, pendenti avanti la ecc.ma Corte per la decisione, indi con il d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, del pari impugnato con ricorso n.r.g. 33/1996, e pure esso in attesa di decisione, il d.-l. 8 agosto 1996, n. 440, impugnato con ricorso n.r.g. 38/1996; con il d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, impugnato con ricorso n.r.g. 41/1996, e infine con i dd.-ll. 23 ottobre 1996, nn. 542 e 552 (il secondo, impugnato con ricorso n.r.g. 47/1996). Tali ultimi due decreti-legge, da ultimo, sono stati convertiti, rispettivamente, nelle leggi 20 dicembre 1996, n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 649, entrambe impugunate con ulteriori ricorsi notificati in data 20 gennaio 1997.

I decreti-legge successivi alla legge n. 46 del 1995 appartengono a due nuove «catene» di decreti reiterati: una saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 542 del 1996 (legge n. 649 del 1996); l'altra saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 552 del 1996 (legge n. 642 del 1996), entrambe, come si è detto, impugunate con ricorsi notificati in data 20 gennaio 1997.

La prima catena è relativa alle previsioni sulle procedure di compensazione (in particolare, all'eliminazione delle procedure previste dalla legge n. 468 del 1992, sostituite da una compensazione nazionale gestita dall'AIMA), nonché alle modalità e ai tempi dei prelievi e delle restituzioni. La seconda catena riguarda, in particolare, la disciplina dei bollettini dei produttori titolari di quota; la fissazione dei criteri di effettuazione della compensazione; le modalità della compensazione medesima; la disciplina dell'abbandono della produzione; i termini per la cessione delle quote latte.

Queste due catene, ancorché distinte, sono interconnesse, e — per le ragioni già esposte nei ricorsi sopradescritti — hanno determinato gravissimi pregiudizi all'autonomia delle regioni in materia di agricoltura, disegnando uno scenario normativo incoerente e costituzionalmente illegittimo. L'incoerenza e l'illegittimità sono state confermate (e aggravate) dalla «saldatura» operata dalle menzionate leggi nn. 642 e 649 del 1996.

A distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione (nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 21 e del 23 dicembre 1996) delle leggi ora ricordate, il legislatore è ora nuovamente intervenuto nel settore della produzione lattiera con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che, addirittura, ancorché pubblicata poco dopo, reca la stessa data della legge n. 649 del 1996), a conferma della caoticità e della farraginosità del suo agire.

La legge (essa pure impugnata dalla ricorrente) dedica alla produzione lattiera i commi da 166 a 174 dell'art. 2, ove si prevede quanto segue:

a) i commi 166, 167 e 169 ripetono testualmente quanto già previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 542 del 1996, convertito in legge n. 649 del 1996;

b) il comma 168 ripete quasi testualmente (eliminando semplicemente il primo periodo) quanto già previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 552 del 1996, convertito in legge n. 642 del 1996;

c) il comma 170 riproduce in parte l'art. 3, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 552 del 1996, ma con alcune modificazioni. In particolare, nella nuova previsione: si elimina il riferimento alla compensazione nazionale da parte dell'AIMA (peraltro mantenuto in altre sedi); si proroga il termine per il versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti al 31 gennaio 1997 (questa proroga, peraltro, era stata già disposta dalla legge di conversione n. 642 del 1996); si aggiunge (a mo' di contentino) la previsione della trasmissione alle regioni e alle province autonome degli elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale;

d) il comma 171 dispone l'abrogazione retroattiva (a decorrere dal periodo 1995-1996) del decreto-legge n. 727 del 1994 (convertito in legge n. 46 del 1995);

e) il comma 172 fa salvi gli effetti prodotti da una serie di decreti, fra i quali — ultimi della lista — i decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996, già convertiti da leggi pubblicate appena pochi giorni prima;

f) il comma 173 dispone la sostituzione dell'art. 10, comma 6, della legge n. 468 del 1992, prevedendo un nuovo regime della vendita e dell'affitto delle quote latte, rispetto al quale le regioni non hanno alcun ruolo, se non quello di destinatarie di comunicazioni da parte degli interessati, e di organi cui spetta il compito meramente esecutivo della verifica che il cedente la quota «non abbia già utilizzato la quota ceduta»;

g) il comma 174, infine, prevede che, a decorrere dal periodo 1996-1997, l'acquisto di una quota latte non comporti la riduzione della quota già spettante all'acquirente.

In questo modo, si è determinato il risultato di aggravare ulteriormente la già esistente irragionevole disparità di trattamento tra regioni e tra singoli produttori.

5. — Nonostante abbiano operato la «saldatura» finale delle descritte catene di decreti-legge, i confusi e contraddittori interventi normativi di fine anno non sono riusciti a scrivere la parola «fine» sotto la lunga e tormentata storia della disciplina in via d'urgenza della produzione lattiera. L'atto qui impugnato rappresenta un nuovo,ennesimo intervento «straordinario» (*sic!*), che contribuisce a gettare ulteriori ombre ed incertezze su tutta la vicenda.

La storia di questo decreto è nota: incalzato dalla protesta dei produttori, angosciati dall'imminente scadenza del c.d. superprelievo, ed esasperati dalla pachidermica gestione del settore lattiero-caseario da parte del MIRAAP e dell'AIMA, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire, subito, con un provvedimento legislativo d'urgenza.

Al contrario di quanto accaduto in altre precedenti occasioni (già più sopra descritte), alcuni dei provvedimenti oggi adottati sono caratterizzati, effettivamente, dall'urgenza di far fronte alla protesta. Come si dimostrerà, però, si tratta di un'urgenza autoprodotta, che per soprammercato non si accompagna affatto — come sarebbe invece richiesto dall'art. 77 della Costituzione — alla necessaria straordinarietà dell'intervento.

6. — Quanto ai suoi contenuti, il decreto impugnato può essere diviso, per quanto qui interessa (e prescindendo dunque dalle disposizioni puramente finanziarie e da quelle previdenziali, di cui agli artt. 9-11) in due parti.

In una prima parte si interviene —, disinteressandosi del tutto della posizione delle regioni, con forme di finanziamento agevolato ai produttori, onde far fronte alla crisi del settore determinata, per un verso, dall'encefalopatia spongiforme bovina, e per l'altro dalla sovrapproduzione di latte.

Così, l'art. 1 stabilisce ammontare (comma 1), tasso (comma 2), criteri di calcolo (comma 3) e tempi e garanzie dei finanziamenti per fronteggiare i danni causati dalla menzionata epidemia (comma 4). L'art. 2 fissa le procedure per la concessione dei finanziamenti. L'art. 3 introduce, per i produttori che non abbiano chiesto il finanziamento di cui all'art. 1, un premio per la perdita di reddito subita a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina. L'art. 4 detta regole in materia di incentivi per l'abbandono della produzione lattiera, determinando ammontare, modalità e tempi degli incentivi medesimi. L'art. 6 dispone un contributo straordinario al Fondo interbancario di garanzia e detta ulteriori regole in materia.

In una seconda parte, logicamente differenziata dalla prima, e relativa a questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di ben più meditata considerazione il decreto si occupa direttamente del regime della produzione lattiera. Così, l'art. 5 detta regole sull'assegnazione di quote ai giovani produttori. L'art. 7 istituisce una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, che si segnala per la totale assenza di qualunque rappresentante regionale, e di qualsivoglia raccordo con le amministrazioni regionali. L'art. 8, infine, detta norme in materia di identificazione e registrazione degli animali (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.

Le riferite previsioni normative sono costituzionalmente illegittime, ed illegittimo è l'intero decreto impugnato, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Quanto all'intero decreto-legge n. 11 del 1997, e comunque almeno agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 specificamente pregiudizievoli per la ricorrente, si deve lamentare la violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione. Quello impugnato non è che l'ennesimo, ultimo (?), di una lunghissima serie di decreti-legge in materia di produzione lattiero-casearia. Come accennato in narrativa, per una volta almeno si potrebbe qui ritenere presente il requisito dell'urgenza, atteso che il decreto risulta adottato per far fronte alla protesta dei produttori.

Vero è, però, che l'urgenza è paradossalmente autoprodotta, perché le ragioni della protesta sono imputabili all'inadeguatezza delle scelte e all'inefficienza dell'Amministrazione dello Stato, inadeguatezza e inefficienza che hanno trovato il loro punto di massima, clamorosa, espressione nelle previsioni retroattive che, in riferimento ai bollettini dell'AIMA, sono state dettate da precedenti decreti-legge tutti puntualmente impugnati dalla ricorrente con ricorsi tuttora pendenti innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale. Se le cose, dunque, sono al punto in cui sono, *imputet sibi*, lo Stato.

In queste condizioni, però, il ricorso allo strumento del decreto-legge non può essere ammesso, specificamente quando la sua utilizzazione ha per conseguenza la lesione di sfere di competenza costituzionalmente garantite alle regioni: così facendo, infatti, lo Stato scarica sulle regioni, attraverso la decretazione d'urgenza, le conseguenze negative della propria inefficienza, con inaccettabile *détournement* della funzione specifica dello strumento previsto dall'art. 77 della Costituzione (far fronte a necessità prodotte dall'esterno).

Non basta. Il decreto impugnato, s'è detto, è solo l'ultimo di una serie davvero impressionante. L'eccezione, in materia di produzione lattiero-casearia, si è fatta dunque regola. Ciò che doveva essere straordinario è divenuto ordinario. Manca pertanto, in questo caso, il requisito essenziale della straordinarietà della decretazione d'urgenza, che è imposto dallo stesso art. 77 della Costituzione. Dì qui, un'ulteriore conferma della violazione di tale parametro costituzionale, anche in riferimento alle norme costituzionali che garantiscono autonomia alle regioni (che sono pregiudicate dal susseguirsi di atti provvisori, che ingenerano incertezza ed instabilità dei rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini, e di quelli fra lo Stato e le regioni medesime).

Non varrebbe obiettare che la straordinarietà si predicherebbe dello strumento decreto-legge in genere, e non del singolo atto. Ciò è vero, infatti, solo se e solo quando il singolo atto non entra a far parte di una incredibile catena di decreti legge, tutti nella stessa materia, e tutti rivolti a disciplinare le medesime questioni. In casi di questo genere, l'assenza di straordinarietà può ben essere valutata (e censurata) in riferimento al singolo atto, perché questo non vale nella sua astratta individuabilità, ma deve essere assunto quale episodio qualificante di una vera e propria «politica» normativa. Una «politica» che ha fatto della decretazione d'urgenza il proprio strumento d'elezione. Il che non è consentito dalla Costituzione.

2. — Quanto, ancora, all'intero decreto-legge n. 11 del 1997, e comunque almeno agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, si deve lamentare la violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni, e all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Come ha già limpidamente affermato codesta ecc.ma Corte proprio in riferimento alla materia dell'allevamento di bestiame al fine della produzione lattiera, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome deve essere sempre coinvolta (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988) nella determinazione dei criteri generali della disciplina del settore lattiero-caseario (sentenza n. 520 del 1995). Tale coinvolgimento è, qui, clamorosamente mancato.

La Conferenza invero, non è stata sentita in occasione dell'adozione del decreto impugnato, come invece prescrive l'art. 12, comma 5, lett. a), della legge n. 400 del 1988, a tenore del quale la Conferenza viene consultata «sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni...» e qui non v'è dubbio che:

a) interesse della regione siano il sostegno e la razionalizzazione della produzione lattiero-casearia;

b) il decreto impugnato non sia un semplice, episodico esercizio di potestà normativa, ma determini linee generali di disciplina del settore, nel tentativo (peraltro fallito) di dare soddisfazione alle richieste dei produttori, danneggiati dall'inadeguato esercizio delle competenze statali in materia. Ciò vale, di per sé, a determinare l'illegittimità dell'atto qui impugnato, nella sua intenzione e comunque nelle previsioni che più direttamente si riferiscono alle autonomie regionali (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8), anche in considerazione del fatto che il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni determina, in una con la lesione dell'autonomia regionale in materia, un'inadeguata considerazione di tutti gli aspetti rilevanti della problematica della produzione lattiero-casearia. Di qui, la violazione (sempre in connessione con l'autonomia regionale) del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) e del principio secondo il quale l'iniziativa privata può essere guidata e controllata solo per perseguire finalità sociali (art. 41 della Costituzione), ciò che determina anche la conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione atteso che efficienza e coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

Non varrebbe obiettare che la previsione della necessaria consultazione della Conferenza Stato-regioni si rinviene in una fonte ordinaria quale la legge n. 400 del 1988. È infatti evidente che tale previsione non fa che esplicitare quanto già implicito e racchiuso nel principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni, che deriva direttamente dai parametri costituzionali sopra invocati, dei quali la legge n. 400 del 1988 è, per questo profilo, mera integrazione. E neppure varrebbe obiettare che l'urgenza di provvedere avrebbe impedito la consultazione, atteso che l'urgenza non giustifica questa «completa esclusione delle regioni» (così la citata sentenza n. 520 del 1995, punto 7 del *Considerato in diritto*).

3. — La violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni, e all'art. 12 della legge n. 23 agosto 1988, n. 400, nonché agli artt. 66 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 va lamentata anche specificamente quanto agli artt. 1, 2 e 8. L'art. 1, invero, non prevede la consultazione della Conferenza Stato-regioni in ordine alla determinazione dei «criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito subita dal produttore», criteri che — pur essendo essenziali per la determinazione dell'an e del quantum dei finanziamenti di cui al comma 1, sono confidati alla discrezionale e solitaria determinazione dell'AIMA (che li fissa, addirittura, in riferimento a ciascuna «area geografica»: comma 3).

Violazione, dunque, delle regole procedurali che disciplinano l'adozione di scelte statali incidenti sull'autonomia regionale, ma allo stesso tempo violazione sostanziale della medesima autonomia, nella misura in cui ci si trova qui di fronte ad un nuovo, sconcertante episodio di compromissione della capacità regionale di governo del settore lattiero-caseario e della zootecnica in generale.

A sua volta, come esposto in narrativa, l'art. 2 del decreto impugnato detta norme sul procedimento per la concessione del finanziamento di cui all'art. 1. Anche qui, nonostante la materia sia di sicuro interesse della regione, la Conferenza Stato-regioni non è stata consultata in occasione dell'adozione dell'impugnato decreto. Anche qui, poi, non si è prevista la consultazione della Conferenza neppure nella fase amministrativa di applicazione del decreto in particolare laddove viene affidata ad un decreto del Ministro delle risorse agricole (di concerto con il Ministro del tesoro) la determinazione delle «altre modalità tecniche dell'intervento». In nessun modo, invece, vengono coinvolte le regioni. La cosa è paradossale, poiché alle regioni si affida il compito di ricevere le domande (comma 1) e di autorizzare i finanziamenti «previa verifica ... della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento» (comma 2).

La regione, dunque, viene utilizzata come una sorta di ente di servizio, quasi di ufficio periferico dell'amministrazione statale, con il risultato di sgravare quest'ultima degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto, e di gravare la regione di tutti gli *incommoda*, oltretutto senza averne acquisito la voce in sede di determinazione dei criteri dell'intervento. Si badi: i criteri di cui parla l'art. 2, comma 1, non sono relativi ai semplici profili creditizi. Se così fosse, infatti, il relativo decreto sarebbe stato competenza del Ministro del tesoro, e non del Ministro delle risorse agricole (incorché di concerto con il primo).

Evidentemente, si tratta di criteri che incidono sulla disciplina dei «profili soggettivi», così come su quelli «oggettivi» incidono i criteri di calcolo determinati dall'AIMA ai sensi del già censurato art. 1, comma 3.

Anche in questo caso, dunque, sono violati i parametri sopra invocati.

Quanto, infine, all'art. 8, esso prevede che alla banca dati relativa all'identificazione e registrazione degli animali di cui al comma 1 siano interconnessi il MIRAAF e l'AIMA, mentre le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati (e dunque anche le regioni) possono accedervi solo «secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali» (comma 3).

Anche qui, va lamentata in primo luogo l'assenza di qualunque consultazione della Conferenza Stato-regioni, nonostante che il decreto ministeriale di cui al comma 3 sia destinato a fissare i criteri generali di accesso ad un archivio elettronico di sicuro interesse regionale.

Oltre alla violazione di tale principio procedurale, peraltro, va lamentata anche la violazione dei principi sostanziali relativi alle competenze regionali in materia di zootecnia in generale e di produzione lattiero-casearia in particolare, per come desumibili dai parametri sopra indicati. Si è invero costretti a sottolineare l'ovvio, e cioè che le regioni, prima ancora dello Stato, sono titolari di potestà legislativa e amministrativa in materia di zootecnia in generale e di produzione lattiero-casearia in particolare. Ciononostante, nonostante cioè che alle regioni sia confidato il governo del settore, l'accesso ad uno strumento importante come la banca dati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto impugnato viene riservato al MIRAAF e all'AIMA, e solo eventualmente e «graziosamente» concesso alle regioni in forza di un successivo decreto ministeriale. Ciò, sebbene si preveda espressamente che la banca dati è articolata su tre livelli, locale, regionale e nazionale (comma 2), e si riconosca l'importanza del ruolo delle regioni nella stessa raccolta dei dati utili per la gestione del settore, atteso che «nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1», le informazioni necessarie sono reperite dall'AIMA d'intesa con regioni (comma 5). L'incoerenza e l'illegittimità di tale previsione, così irrazionale da essere, oltre che in contrasto con i parametri già invocati, anche violativa dell'art. 3 della Costituzione, sono palesi.

4. — La violazione degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 66 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, va lamentata quanto agli artt. 4, 5 e 7.

4.1. — Come esposto in narrativa, l'art. 4 del decreto impugnato detta un'analitica disciplina degli incentivi all'abbandono della produzione lattiera.

Viene qui nuovamente ripetuta la scelta, già precedentemente compiuta (v. da ultimo, l'art. 3 del decreto-legge n. 552 del 1996, convertito in legge n. 642 del 1996), di prevedere un programma statale di abbandono della produzione, in totale assenza di qualunque coinvolgimento delle regioni, cui (almeno in teoria, e comunque secondo Costituzione) spetterebbe la competenza in materia. È lo Stato, infatti, che decide *an* e *quantum* degli incentivi, mentre alle regioni spetta semplicemente ricevere le domande e rilasciare un'autorizzazione, e cioè un provvedimento che — nonostante il nome altisonante — altro non è che una mera attestazione di regolarità della domanda, in assenza di qualunque elemento che faccia pensare all'esistenza di un autentico potere discrezionale della regione in ordine all'accoglimento o meno della domanda stessa.

Non basta. Gli incentivi sono previsti in riferimento in particolare alle «aree a più alta vocazione produttiva» (comma 1). Poiché, come è noto, la più parte del territorio della ricorrente è composta da aree così vocate, si è in tal modo gravemente penalizzata la regione del Veneto, non foss'altro perché la limitazione degli incentivi alle zone a maggiore vocazione produttiva significa il possibile impoverimento del settore nel territorio della regione, e quindi la pregiudicazione dei poteri regionali di governo del settore medesimo.

Infine, il comma 3 dello stesso art. 4 dispone che i quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio «sono attribuiti alla riserva nazionale». In questo modo, detti quantitativi divengono possibile oggetto di assegnazione ad altri produttori. Tale riassegnazione però, deve avvenire secondo i criteri di cui al decreto-legge n. 552 del 1996, per come modificato dalla legge n. 642 del 1996, e cioè secondo una disciplina analitica, dettata interamente dallo Stato in ispregio dell'autonomia della regione, che la ricorrente ha già censurato in sede di impugnativa dei menzionati atti normativi, con ricorsi tuttora pendenti innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale.

Tutte le riferite previsioni contrastano con le norme-parametro sopra indicate (artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 66 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), che riconoscono alla ricorrente specifica competenza in materia di zootecnia e di produzione lattiero-casearia. Quanto, poi, agli artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione, essi risultano violati (in combinato disposto con le previsioni di cui sopra) per vari profili. La disciplina introdotta del decreto impugnato, invero, determina l'impossibilità di un'efficiente amministrazione del settore, che è possibile solo quando le esigenze delle singole zone del Paese possono essere direttamente apprezzate dall'Ente autonomo (la regione) di riferimento. In questo modo (così come rilevato per altro profilo già al punto 2.) sono pregiudicati (sempre in riferimento all'autonomia regionale in materia) il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione e la possibilità di

perseguire adeguate finalità sociali ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, ciò che determina anche la conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione atteso che efficienza e coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

4.2. — L'art. 5 detta regole sull'assegnazione di quote ai giovani produttori, disponendo che agli stessi sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari, che vengono attinti dalla riserva nazionale, per come incrementata dagli abbandoni della produzione incentivati dal precedente art. 4. Il beneficio, comunque viene circoscritto (con minuziosa e puntigliosa precisazione) ai soli giovani che: a) abbiano un'età inferiore ai 40 anni; b) siano titolari di una quota inferiore a 500.000 Kg.; c) si impegnino ad acquistare quantitativi anche nell'ambito del programma volontario di abbandono previsto dal decreto-legge n. 552 del 1996. Il beneficio, altresì, è limitato ad un massimo del 20% della quota di cui i giovani produttori siano titolari.

Come si vede, questa analitica e dettagliatissima previsione si aggiunge a quelle — già esse analitiche e dettagliatissime — di cui al decreto-legge n. 552 del 1996, e soffre dunque degli stessi, aggravati, vizi di quelle. Come già si era rilevato in sede di impugnazione del decreto-legge n. 552 del 1996 e della legge n. 642 del 1996, invero, previsioni di questo tipo determinano l'espropriazione di qualunque potere decisionale e programmatico della regione in materia di riassegnazione delle quote. Potere, questo, che — si era già rilevato — è invece indispensabile: solo la regione è in grado di stabilire con coerenza ed efficienza quali categorie di produttori siano, in ragione delle specifiche esigenze del territorio, meritevoli della riassegnazione delle quote. Anche qui, per le ragioni indicate al precedente punto 4.1., sono violati i parametri invocati.

4.3. — L'art. 7 istituisce una commissione governativa di indagine in materia di quote latte. Come già rilevato in narrativa, tale commissione si segnala per la totale assenza di qualunque rappresentante regionale e di qualsivoglia raccordo con le amministrazioni regionali. Tale assenza è sconcertante, perché compito precipuo della commissione è «accertare le modalità della gestione delle quote... e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti» (comma 1), e perché essa può accedere a tutti gli «uffici ed archivi pubblici» (comma 2). La mancata previsione di una presenza regionale è gravissima, perché equivale a tagliare fuori proprio il soggetto che dovrebbe essere costituzionalmente competente a governare la materia interessata, e rende la regione semplice oggetto e non anche soggetto del controllo.

Vengono, in questo modo, clamorosamente violati i parametri già indicati, sia per ciò che concerne le previsioni costituzionali e primarie che garantiscono alla regione competenza in materia di produzione lattiera (artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 66 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977); sia per ciò che concerne le previsioni relative all'efficiente amministrazione del settore (artt. 3, 11, 41 e 97 della Costituzione), atteso che non può essere efficace l'azione di una commissione d'indagine, se di questa fanno parte incaricati solo di uno dei soggetti titolari di competenze in materia (lo Stato), mentre manca del tutto la rappresentanza dell'altro soggetto (la regione). Una presenza tanto più necessaria, questa, quanto più chiara ed imparziale deve essere l'individuazione delle inefficienze e delle responsabilità, ciò che è possibile solo se lo Stato e la regione sono presenti nella commissione di indagine.

In altre parole: se l'indagine deve toccare tutte le amministrazioni «competenti», la commissione non può che essere a composizione mista Stato-regione, atteso che sia lo Stato che le regioni (anzi: le seconde assai più del primo) sono titolari di competenze in materia di produzione lattiero-casearia. A meno che il legislatore statale non sia qui incorso in un rivelatore *lapsus* freudiano, e non abbia voluto significare che, stante la vigente (illegittima e già dalla ricorrente ripetutamente impugnata) normativa statale di settore, veramente «competenti» sono, a suo avviso, solo le... amministrazioni dello Stato! Il che, invero, sarebbe un chiaro riconoscimento dell'illegittimità del decreto qui impugnato ma anche di tutta la caotica e contraddittoria normativa succedutasi in questi ultimi due anni.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.-l. 11 gennaio 1997, n. 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 25 del 31 gennaio 1997, recante «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura» nella sua interezza e specificamente quanto agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

Milano-Venezia-Roma, addì 1° marzo 1997

Avv. Romano MORRA - avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

N. 163

*Ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dalla Federazione nazionale ordine farmacisti italiani contro la Corte dei conti ed altri*

Corte dei conti - Controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni - Attribuzione alla Corte dei conti stessa della individuazione, non automatica e caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutativi, degli enti assoggettabili al controllo - Violazione della riserva di legge quale fonte di determinazione degli enti soggetti a controllo successivo - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4).

(Cost., artt. 100, 103 e 113).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto dalla Federazione nazionale ordine farmacisti italiani, in persona del presidente e legale rapp.te *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, piazza delle Muse 8, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Pace che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso; ricorrente; contro la Corte dei conti, in persona del presidente *pro-tempore*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende *ope legis*; controricorrenti per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 12891/95 del T.a.r. del Lazio, Roma;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 novembre 1996 dal relatore consigliere dott. Giuseppe Borrè;

Udito l'avv.to Pace e Stipo;

Udito il p.m., in persona dell'avvocato generale dott. Franco Morozzo Della Rocca che ha concluso per la rilevata la non manifesta fondatezza della legittimità art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, per contrasto con l'art. 100, comma secondo, della Costituzione, in subordine per la giurisdizione dell'a.g.o.

O S S E R V A

Con ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, notificato alla Corte dei conti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani ha impugnato la determinazione n. 43/1995 della Corte dei conti - sezione controllo enti, adottata il 20 luglio 1995, con cui la Corte stessa aveva, tra l'altro, dichiarato la sottoposizione a controllo della Federazione predetta ai sensi della legge n. 20 del 1994, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi comprese, in particolare, la determinazione n. 35/1995 della stessa sezione e la deliberazione n. 2/1995 delle sezioni riunite della Corte.

I convenuti, costituendosi innanzi al t.a.r., hanno sollevato questione di difetto assoluto di giurisdizione, non essendo sindacabili in sede giurisdizionale gli atti emanati dalla Corte dei conti nell'esercizio della funzione di controllo.

La Federazione professionale ha proposto innanzi a questa Corte regolamento preventivo di giurisdizione, rilevando che l'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, cui la Corte dei conti faceva riferimento, presenta tratti di ambiguità per quanto concerne il procedimento da seguire ai fini della sottoposizione di un'amministrazione pubblica al controllo della Corte stessa. Qualora si ritenga che il citato art. 3, comma 4, attribuisca alla Corte dei conti la funzione di determinare i singoli enti assoggettabili al controllo, risulterebbe assegnata alla Corte stessa una funzione di «amministrazione attiva», con perdita della terzietà/neutralità che ne caratterizza in generale le funzioni e conseguente assoggettabilità degli atti in questione al sindaco del giudice amministrativo.

Ove, invece, si ritenga che, per sottoporre le amministrazioni pubbliche a controllo, sia necessario seguire l'iter di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 59 (che prevede la individuazione degli enti mercé un decreto presidenziale adottato su proposta della Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro competente), dovrebbe la impugnata determinazione della Corte dei conti, in quanto assunta in difetto di tale previa individuazione, considerarsi affetta da carenza assoluta di potere, donde la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.

La Corte dei conti e litisconsorti si sono costituiti con controricorso ed hanno opposto che la individuazione delle amministrazioni da sottoporre a controllo non spetta né alla Corte stessa né all'autorità governativa (attraverso il decreto presidenziale di cui alla citata legge n. 259 del 1958), ma è contenuta nella legge n. 20 del 1994 (art. 3, comma 4), ove il controllo è riferito alle amministrazioni pubbliche in genere: e che la interpretazione di tale norma rientra — costituendone esplicazione interna — nella funzione attribuita alla Corte.

Ciò premesso, ritengono le sezioni unite di dover richiamare il proprio precedente (sentenza 8 ottobre 1979 n. 5186) secondo cui non è ammesso sindacato giurisdizionale nei riguardi degli atti di controllo della Corte dei conti, perché esso contrasterebbe con i caratteri di imparzialità e terzietà che sono propri di tale attività della Corte.

Ritengono altresì le sezioni unite che la norma dell'art. 100 della Costituzione, nel prevedere il «controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», non precluda al legislatore ordinario di introdurre forme di controllo diverse e ulteriori, purché caratterizzate da un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati (così Corte cost., sentenza n. 29/1995), e che in tale possibilità rientri il fatto che la legge n. 20/1994, nell'art. 3, comma 4, abbia previsto una più ampia dimensione di controllo coinvolgente (almeno secondo la lettera della norma) la gestione del bilancio e del patrimonio delle «amministrazioni pubbliche» in genere, nonché le gestioni fuori bilancio e i fondi di provenienza comunitaria, precisando, nel successivo comma 7, che «restano ferme, ... relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259».

Tutto ciò premesso, suscita perplessità il fatto che il meccanismo già previsto dalla legge del 1958 per la individuazione degli enti da sottoporre a controllo, meccanismo affidato all'autorità di governo ed espresso nella forma del decreto presidenziale, non sia esteso al più ampio ambito di controllo contemplato dalla nuova legge, sicché la individuazione degli enti (anche nel nuovo sistema nient'affatto automatica, come dimostra la istruttoria nella specie compiuta e la relativa ricerca di parametri valutativi) sembra in definitiva rimessa al potere, per giunta non sorretto da criteri predeterminati, della Corte stessa.

Queste sezioni unite, in altra occasione sollecitate a delibare la questione di costituzionalità della legge del 1958, in quanto essa rimette la individuazione degli enti da sottoporre a controllo alla autorità di governo, che, in quanto vertice della pubblica amministrazione, potrebbe essere controinteressata ad estendere l'ambito del controllo concernente l'amministrazione stessa, hanno ritenuto tale questione manifestamente infondata (cfr. sentenza 9 agosto 1996 n. 7327), sia facendo leva sulla responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, sia osservando che la eventuale alternativa, rappresentata dall'attribuzione alla stessa Corte dei conti del potere di individuazione degli enti, non sarebbe praticabile, «non potendosi affidare al medesimo organo deputato al controllo la valutazione e determinazione di cui si tratta, senza un mezzo di tutela degli enti, che sarebbe difficile costruire nei riguardi della Corte dei conti». In altre parole, è ragione di perplessità il fatto che tale determinazione, non priva di profili valutativi, sia rimessa alla Corte medesima dall'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 (pur con la salvezza del precedente regime nei limiti di cui al già segnalato comma 7), quando al tempo stesso è da ritenere di difficile costruzione l'ipotesi di un sindacato giurisdizionale nei riguardi della Corte.

Se si considera che l'art. 100 Cost. appare imperniato sul rinvio alla legge come fonte di determinazione dei casi e delle forme del controllo successivo sugli enti da parte della Corte dei conti (anche mercé la previsione di procedure di procedure esterne che non coinvolgano la Corte stessa nella individuazione dei medesimi, come appunto accade con la legge n. 259 del 1958), la perplessità di cui sopra riesce confermata e sembra perciò doveroso ritenere non manifestamente infondata la questione, sollevata dal procuratore generale, di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nella parte in cui affida alla Corte stessa la individuazione (non automatica, caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutabili) degli enti assoggettabili al controllo da tale norma previsto, pur nella riconosciuta immunità della Corte predetta dal sindacato giurisdizionale, per contrasto con il richiamato art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione.

La risposta che la Corte costituzionale darà al quesito di legittimità influirà in ogni caso sulla soluzione da adottarsi in punti di giurisdizione, essendo così assicurata la rilevanza della questione.

P. Q. M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1990 n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle parti e al procuratore generale nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere.

Così provveduto in Roma, l'8 novembre 1996

Il presidente: IANNOTTA

97C0289

N. 164

Ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, chirurghi e degli odontoiatri contro la Corte dei conti ed altri

Corte dei conti - Controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni - Attribuzione alla Corte dei conti stessa della individuazione, non automatica e caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutativi, degli enti assoggettabili al controllo - Violazione della riserva di legge quale fonte di determinazione degli enti soggetti a controllo successivo - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4).

(Cost., artt. 100, 103 e 113).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, chirurghi e degli odontoiatri, in persona del presidente e legale rapp.te *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Acilia 4, presso lo studio dell'avvocato Antonio Funari, che la rappresenta e difende unitariamente agli avvocati Matteo Dell'Oglio e Alessandro Pace, giusta delega a margine del ricorso; ricorrente; contro la Corte dei conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, in persona dei rispettivi Presidenti e Ministro *pro-tempore*, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende *ope legis*; controricorrenti per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 13229/95 del t.a.r. del Lazio, Roma;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 novembre 1996 dal relatore consigliere dott. Giuseppe Borrè;

Uditi gli avvocati Dell'Oglio, Pace, Funari e Stipo;

Udito il p.m., in persona dell'avvocato generale dott. Franco Morozzo Della Rocca che ha concluso per la rilevata la non manifesta fondatezza della legittimità art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, per contrasto con l'art. 100, comma secondo, della Costituzione, in subordine giurisdizione dell'a.g.o.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 163/1997).

97C0290

N. 165

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1997 del pretore di Modena sul ricorso proposto da Saetti Franco contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Ricongiunzione a fini pensionistici dei periodi di iscrizione alla Cassa di previdenza per ingegneri e architetti da parte di assicurato INPS e INPDAI - Previsione della ricongiunzione onerosa dei periodi - Mancata previsione della facoltà di optare, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, per un meccanismo di totalizzazione dei periodi contributivi ed erogazione pro-rata del trattamento pensionistico a carico degli enti previdenziali interessati - Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi con incidenza sulla garanzia previdenziale, sul diritto al lavoro, sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della libertà di iniziativa economica privata.

(Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 2).

(Cost., artt. 3, 4, 36, 38 e 41).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17 dicembre 1996 osserva.

Con ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del lavoro depositato in cancelleria in data 13 gennaio 1996 Saetti Franco, premesso:

di poter far valere 15 anni e 23 giorni di contributi previdenziali obbligatori come lavoratore dipendente e di aver versato circa 12 anni di contributi obbligatori presso la «Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti» dove attualmente è iscritto senza interruzioni dal 1° giugno 1983;

di aver presentato in data 18 febbraio 1992 domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/1990 presso la gestione di attuale appartenenza;

che la Cassa professionale gli aveva comunicato che per ricongiungere i 15 anni gli oneri di ricongiunzione ammontano a L. 187.828.612 al netto di L. 46.314.563 rinvenienti dall'INPS e dall'INPADAI;

conveniva in giudizio la Cassa professionale e l'INPS così concludendo:

«Voglia codesto pretore, ogni contraria istanza reietta:

1) accertare e dichiarare che il dott. ing. Franco Saetti ha diritto di percepire la pensione di anzianità o di vecchiaia commisurata a tutti i contributi obbligatoriamente versati, in base al principio della totalizzazione e dichiarazione rispettivamente tenuti l'INPS e la «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti» in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento in favore del ricorrente dei rispettivi pro-rata di pensione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e subordinatamente al verificarsi dell'evento protetto; tanto previa remissione degli atti alla Corte costituzionale perché venga dichiarata l'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 e 53 della Costituzione, dell'art. 2 della legge n. 45/1990, nella parte in cui non prevede la rilevanza dei contributi complessivamente versati a diverse gestioni previdenziali al mero fine dell'accertamento della sussistenza del diritto a pensione e del pagamento, da parte di queste, del rendimento della contribuzione presso ciascuna di esse versata;

2) accettare e dichiarare, previa consulenza tecnica, che l'onere di ricongiunzione preteso dalla «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti» è eccessivo e tale onere determinare sulla base del criterio della riserva matematica al cinquanta per cento analogamente a quanto il terzo comma dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 dispone per gli altri lavoratori autonomi, nonché accertare e dichiarare che l'INPS è obbligato a trasferire alla suddetta Cassa la riserva matematica nella stessa misura del cinquanta per cento, corrispondente alla posizione previdenziale del ricorrente ovvero, in subordine, le somme versate a titolo di contributi, maggiorate da rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento alla data del trasferimento tanto previa sospensione del presente provvedimento con remissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 38 e 53 della Costituzione e dell'art. 2 e dell'art. 4 della legge 5 marzo 1990 n. 45;

l'art. 1 nella parte in cui ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione dispone modalità di ricongiunzione dei periodi di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni previdenziali difforni da quelle introdotte dal terzo comma dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 per gli altri lavoratori autonomi ed inoltre impone criteri disomogenei stabilendo che, a fronte della riserva matematica pretesa dalla gestione di destinazione, la gestione di provenienza trasferisca anziché la propria riserva matematica, l'importo dei contributi non rivalutati secondo la reale dinamica monetaria né rivalutati a norma dell'art. 429 c.p.c.;

l'art. 4 nella interpretazione secondo cui il decorso del termine ivi indicato determina la decadenza dal diritto alla ricongiunzione anziché la semplice decadenza dalla specifica domanda con facoltà di ripresentarla liberamente, e comunque nella parte in cui, tra gli atti che evitano la decadenza, non include la domanda giudiziale diretta all'accertamento della legittimità e della correttezza di calcolo degli oneri finanziari relativi, ... ».

Si costituivano in giudizio la Cassa e l'INPS, la prima rilevando come i meccanismi previsti dalla legge n. 45/1990, pur importando per certi aspetti disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, non meritano in realtà censure di incostituzionalità; il secondo rimettendosi a giustizia per quanto riguarda la sollevata eccezione.

Il pretore all'udienza del 17 dicembre 1996 si riservava di decidere in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale.

Pare non rilevante ai fini della definizione del presente giudizio l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 45/1990 sopra riferita in quanto nessuna questione relativa ad una intervenuta decadenza è stata prospettata dalle parti in causa.

È evidente la rilevanza delle altre eccezioni sollevate in quanto l'esistenza stessa della normativa impugnata comporta per ciò stesso il rigetto della domanda attrice.

Ad avviso del decidente non è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45/1990 per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevede la scelta per l'interessato tra totalizzazione e ricongiunzione, e cioè la facoltà di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa dei periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni e tuttavia idoneo ad attribuire valenza alla suddetta contribuzione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

In relazione all'art. 3 della Costituzione il Saetti ha evidenziato che il modello della totalizzazione, già oggetto di una delega del Parlamento al Governo [art. 35, comma 2, lett. c) della legge n. 153/1969], è stato prescelto dal legislatore per una serie di lavoratori autonomi (art. 16 della legge n. 233/1990; art. 11 della legge n. 537/1993; comma 2 art. 26 della legge n. 335/1995; per le ostetriche libere professioniste e tutti i liberi professionisti forniti di albo ma sprovvisti di una autonomia cassa di previdenza ex d.lgs. n. 103/1996). Forme peculiari di totalizzazione sono poi disciplinate all'art. 5 della legge n. 44/1973; all'art. 17 legge n. 1079 del 1971. Una particolare applicazione ne è stata fatta per gli autoferotramvieri con la legge n. 402/1995. Il principio della totalizzazione trova poi corrente attuazione in sede comunitaria, in applicazione dei principi dettati dall'art. 51 del trattato CEE, dell'art. 45 e seguenti del reg. n. 1408/71, integrato dal reg. n. 2001/83.

La mancata estensione del predetto modello ai soggetti che abbiano periodi di assicurazione presso regimi previdenziali dei liberi professionisti violerebbe il principio di eguaglianza non essendo dato individuare alcuna ragione di tale diverso trattamento.

Riguardo all'art. 36 e 38 della Costituzione il ricorrente rilevava, che per essere passato attraverso esperienze lavorative diverse, non essendo prevista l'opzione della totalizzazione, egli non poteva utilizzare i vari spezzoni assicurativi se non con la sopportazione dei notevoli oneri aggiuntivi tali da rappresentare una sostanziale ablazione del credito pensionistico.

Ancora sembra non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45/1990 in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui esso prevede modalità di calcolo degli oneri da porsi a carico dei richiedenti la ricongiunzione irragionevoli e comunque difformi senza alcuna ragione rispetto a quelli previsti dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 29/1979 ai sensi del quale l'onere di ricostituire la riserva grava sull'assicurato nella misura del 50%.

Sotto il profilo della ragionevolezza il Saetti evidenziava la sperequazione tra il criterio dettato per la determinazione a carico dell'Ente cedente dell'importo da trasferire (mero equivalente monetario dei contributi tempo per tempo versati, maggiorato dall'interesse composto del 4,5 per cento, senza applicazione degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria) e quello dettato per la determinazione — a favore dell'Ente cessionario — dell'importo da introitare (riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione), sperequazione in alcun modo giustificata che si riservava a carico del richiedente la ricongiunzione obbligato a versare la differenza.

Lo sproporzionato onere economico derivante dall'applicazione di tale criterio di calcolo (veniva richiamata l'ordinanza del giudice delle leggi n. 508/1991) viene a precludere di fatto l'esercizio del diritto alla ricongiunzione e conseguentemente ad impedire la maturazione del diritto a pensione nel caso di mancato raggiungimento in ciascuna gestione del requisito contributivo minimo.

Ancora pare non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità dell'art. 2 legge n. 45/1990 in relazione agli artt. 4, 36 e 41.

La penalizzazione sotto il profilo delle garanzie del diritto a pensione del lavoratore «mobile» rispetto al lavoratore «statico» costituisce infatti una limitazione alla libertà di scelta dell'attività lavorativa cui dedicarsi, costituzionalmente fondata sugli artt. 4 e 41 della Costituzione; nonché incide sul principio dell'equa retribuzione garantito dall'art. 36 della Costituzione sia per la decurtazione di fatto del reddito prodotto che, seppure a posteriori, essa determina, sia in virtù del collocamento tra il suddetto art. 36 e l'art. 38 della Costituzione, che garantisce la permanenza di una interrelazione tra contributo lavorativo e trattamento pensionistico.

Si ritiene invece manifestamente infondata l'accezione di illegittimità dell'art. 2 legge n. 45/1990 per violazione dell'art. 53 della Costituzione sollevata per il carattere sproporzionato e assolutamente con calibrato sulla capacità contributiva dell'onere dei costi della ricongiunzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 4, 36, 38 e 41 della Costituzione nei termini precisati in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 5 marzo 1990;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modena, addì 24 gennaio 1997

Il pretore: ARU

97C0291

N. 166

Ordinanza emessa il 26 luglio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 marzo 1997) dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Costa Illuminata e il comune di Catania ed altra

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Azione esecutiva nei confronti degli enti locali - Somme destinate ai prescritti «fini essenziali» - Impignorabilità - Condizioni - Previsione della sola condizione consistente nella quantificazione preventiva di tali somme, da adottarsi ogni trimestre - Mancata previsione della ulteriore condizione consistente nella non emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza l'osservanza dell'ordine cronologico, così come stabilito per l'esecuzione nei confronti delle UU.SS.LL. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra creditori - Lesione del diritto di azione - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 285/1995.

(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

IL VICE PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. es. n. 33/96, promosso da: Costa Illuminata, contro il comune di Catania, terzo pignorato: Sicilcassa S.p.a.

A scioglimento della riserva che precede, rilevato:

che l'atto di pignoramento è stato notificato in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77/95, il che comporta, ai sensi dell'art. 113 dello stesso, il venir meno della condizione precedentemente contenuta nell'art. 11 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (a condizione ... che non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento), motivo per cui le ragioni dedotte da parte creditrice inserite nel verbale d'udienza del 18 aprile 1996 non potrebbero trovare accoglimento;

che tale diversa disciplina legislativa, se confrontata con le disposizioni legislative vigenti in ordine alla non assoggettabilità a pignoramento delle somme di pertinenza delle Unità sanitarie locali, secondo le modifiche apportate all'art. 1, comma 5, del d.-l. 18 gennaio 1993, convertito in legge 18 marzo 1993 n. 67 per effetto della sentenza Corte costituzionale n. 285 del 29 giugno 1995, ha sostanzialmente ribaltato, invertendoli, i profili d'illegittimità costituzionale, inerenti all'ingiustificata disparità di trattamento ed al contrasto col principio di ragionevolezza, dell'esistenza di una disciplina differenziata tra Unità sanitarie locali ed altri Enti pubblici territoriali (regioni, provincie, comuni, comunità montane e consorzi tra enti locali).

Giova ricordare infatti, che anteriormente all'emanazione del decreto legislativo n. 77/1995, venne posta dal pretore di Cosenza la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.-l. 18 gennaio 1993 n. 9 (convertito nella legge 18 marzo 1993 n. 67), in relazione alla disparità di trattamento tra le condizioni che consentivano la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme di pertinenza delle UU.SS.LL., in ordine alla disciplina parallela prevista per gli altri enti locali contenuta nell'articolo 11 del d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8.

La differenza consisteva nel fatto che nella disciplina relativa agli altri Enti locali, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme di denaro di pertinenza dell'Ente, era subordinata alla condizione che «la giunta con deliberazione da adottarsi ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme ... (destinate ai fini essenziali previsti nel comma precedente) e che dall'adozione della predetta delibera, la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, dalla data di deliberazione d'impegno da parte dell'Ente.

Nella disciplina relativa alle Unità sanitarie locali invece, tale condizione non era affatto posta, subordinandosi la sottrazione delle somme alla garanzia patrimoniale generica, soltanto in relazione all'adozione della delibera trimestrale di previsione, e non anche al rispetto dell'emanazione dei mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa.

Dall'analisi delle due normative sopraindicate, era evidente una disparità di trattamento tra creditori delle UU.SS.LL. e creditori degli Enti locali, posto che per i secondi la possibilità di sottrarre le somme all'azione esecutiva dei creditori era bilanciata dal rispetto dei criteri di «trasparenza» nell'emissione dei mandati per i titoli non vincolati, pena addirittura l'opponibilità ai creditori stessi di tale favorevole normativa.

La Corte costituzionale, come era prevedibile, accolse le censure mosse dal pretore di Cosenza, e dichiarò, con la sentenza interpretativo-additiva n. 285 del 29 giugno 1995, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.-l. 18 gennaio 1993 n. 9 (disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) convertito nella legge 18 marzo 1993 n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità a esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati «non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'Unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data di deliberazione dell'impegno da parte dell'Ente».

Nella motivazione di tale sentenza, si riscontra chiaramente l'affermazione del principio che «le due posizioni giuridiche messe a confronto sono praticamente analoghe»!

La Corte costituzionale quindi, ha rilevato che in materia di «non assoggettabilità delle somme ad esecuzione forzata», la disciplina tra UU.SS.LL. ed altri Enti locali deve essere eguale, adeguando quindi la disciplina (più favorevole) vigente per le UU.SS.LL., a quella (più rigorosa e più in linea con i principi costituzionali più volte affermati in materia di parità di trattamento tra cittadino e p.a.) vigente per gli altri Enti locali.

Tale disciplina oggi tuttavia, per effetto del contenuto dell'art. 113 d.legs. n. 77, risulta nuovamente differenziata (essendosi invertite le posizioni che diedero origine alla pronunzia della Consulta).

Diversamente dalle più rigide previsioni del vigente art. 1, comma 5, d.-l. 18 gennaio 1993 n. 67 che regola oggi (alla luce della rilettura imposta dalla sentenza Corte cost. n. 285/95) la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme di pertinenza delle UU.SS.LL., la nuova disciplina normativa per gli altri enti locali, contenuta nel citato art. 113 del d.-l. 25 febbraio 1995 n. 77, entrato in vigore il 17 maggio 1995, non prevede più la condizione precedentemente contenuta nell'art. 11 del d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8.

L'art. 113 decreto legislativo n. 77/95 si limita infatti a prevedere che «Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso e all'espletamento dei servizi locali indispensabili, ma a condizione che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme occorrenti».

Rispetto alle UU.SS.LL. quindi, viene posta quale condizione per la non assoggettabilità ad esecuzione, solo l'adozione della delibera trimestrale.

Il mancato rispetto cronologico delle fatture, in relazione ai mandati di pagamento emessi, alla luce di tale normativa, non consente più (a differenza di quanto avveniva con la disciplina previgente, ai sensi dell'art. 11 del d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, da ritenersi implicitamente abrogato per effetto della normativa sopravvenuta) di aggredire egualmente tali somme.

Si ripropone pertanto, e sorge innanzi a codesto g.e. (proprio sulla scorta della pronunzia Corte cost. n. 285/1995) il sospetto della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del decreto legislativo n. 77/1995 nella parte in cui non prevede più la condizione che «la giunta con deliberazione da adottarsi ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme ... (destinate ai fini essenziali previsti nel comma precedente) e che dall'adozione della predetta delibera, la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, dalla data di deliberazione d'impegno da parte dell'Ente».

La rilevanza della questione peraltro, deriva dalla circostanza che il creditore precedente, ha prodotto in giudizio nella procedura *de qua* vari mandati del comune, emessi in violazione della precedente normativa (ossia senza il rispetto del citato ordine cronologico), chiedendo quindi l'assegnazione delle somme pignorate, affermando che non si sarebbe verificata la condizione per la non assoggettabilità delle somme ad esecuzione forzata.

Giova rilevare che, in analoga posizione, se il mancato rispetto cronologico dell'ordine di emissione di mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati si fosse verificato in relazione ad una procedura esecutiva avviata contro un'Unità sanitaria locale, questo g.e. avrebbe dovuto concludere il procedimento con l'assegnazione delle somme staggite, il che rende evidente la disparità di trattamento tra creditori delle UU.SS.LL. (oggi maggiormente favoriti, o più lievemente penalizzati) e creditori degli altri Enti Locali sin qui rilevata.

Vi sono alcune riflessioni tuttavia, che vanno evidenziate.

Per tentare di ovviare all'evidente disparità di trattamento sopra segnalata infatti, si potrebbe cercare di affermare che il rispetto dell'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento, quale espressione di un principio generale di sana amministrazione in materia di contabilità pubblica, debba comunque essere applicato e rispettato.

Altro è dire, tuttavia, che gli enti locali sono comunque tenuti dalle regole di contabilità pubblica a seguire nell'emissione dei mandati l'ordine cronologico delle fatture, altro è fare assurgere tale principio a condizione risolutiva della prevista «non assoggettabilità» ad esecuzione forzata di alcune somme (come avviene attualmente per le UU.SS.LL.).

Si potrebbe sostenere ancora, che al momento in cui la Corte costituzionale ha deciso la questione per le UU.SS.LL. (sentenza n. 285 del 29 giugno 1995), la normativa di riferimento per gli Enti locali (art. 11 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8) era già stata abrogata dal t.u. n. 77/95 (come detto entrato in vigore il 17 maggio 1995), mentre la Corte costituzionale ha continuato a ritenerla norma di riferimento, ponendola a base della disparità di trattamento con la disciplina prevista per le UU.SS.LL.

Da ciò si potrebbe desumere che la Corte Costituzionale abbia ritenuto, diversamente da quanto comunemente si ritiene, che l'art. 113 testo unico n. 77/95 non ha abrogato interamente la disciplina precedente, sicché sarebbe rimasto in vigore l'obbligo (quale condizione risolutiva, pena la decadenza dalla non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme) anche per gli enti locali, nell'emanazione dei mandati di pagamento, del rispetto dell'ordine cronologico precedentemente previsto.

La disciplina contenuta nell'art. 113 decreto legislativo n. 77/95 quindi, dovrebbe integrarsi con quella del (tuttora vigente, relativamente al mantenimento di tale «condizione») art. 11 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8.

Tale interpretazione tuttavia, contrasta con la generale prevalente convinzione che la modifica contenuta nell'art. 113 del decreto legislativo n. 77/95 sia stata espressamente voluta dal legislatore, il quale resosi conto dell'impossibilità materiale per gli Enti locali di seguire il rispetto di tale ordine cronologico a causa del caos burocratico che regna negli uffici, ha voluto evitare il pericolo che tali inadempienze, ancorché gravi, possano vanificare l'impignorabilità delle somme.

Si potrebbe infine, ferma restando l'esigenza di mantenere l'uniformità della disciplina per le due fattispecie, tentare di evitare un nuovo intervento della Corte costituzionale, affermando che la sentenza n. 285/1995 conterrebbe in realtà un rinvio «non recettizio», alla disciplina contenuta nel d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 riguardante gli altri Enti locali per cui, l'intervenuta abrogazione della norma di volta in volta richiamata a comporre la rilettura interpretativo-additiva della disciplina riguardante le UU.SS.LL., farebbe venir meno l'effetto della sentenza stessa.

Deve obiettarsi tuttavia, che la Corte costituzionale non si è limitata a compiere un rinvio «non recettizio», ma ha direttamente inserito nel tessuto normativo della disciplina della UU.SS.LL. una parte della disciplina contenuta nell'art. 11 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, rendendo quindi insensibile la lettura interpretativo-additiva della norma modificata, alle successive vicende riguardanti la norma ormai «recepita».

Questo g.e. tuttavia, ritiene che attualmente la disciplina delle UU.SS.LL., interpretata in senso letterale ed alla luce del diritto positivo, preveda l'esistenza della condizione sopraindicata, mentre dall'art. 113 del decreto legislativo n. 77/1995 non si possa ricavare l'attuale vigenza (in ordine e limitatamente a detta condizione) del previgente art. 11 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, e ciò alla luce del notevolissimo e globale intervento normativo operato nella materia per effetto del decreto legislativo n. 77/95 citato.

P. Q. M.

Il V. Pretore, rilevato:

che gli è stato richiesto di disporre l'assegnazione, avendo il creditore procedente eccepito l'inoperatività della normativa che prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme di pertinenza del comune di Catania detenute dal tesoriere-terzo Sicilcassa, per essersi verificate delle circostanze che impediscono l'applicazione di tale normativa (emissione di mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati indicati nella delibera trimestrale, senza il rispetto del previsto ordine cronologico);

che l'art. 113, decreto legislativo n. 77/1995 che attualmente regola la fattispecie non prevede più il rispetto di tale ordine cronologico, quale condizione per la non assoggettabilità delle somme degli Enti locali ad esecuzione forzata, essendo a tal fine sufficiente l'emanazione della delibera trimestrale;

che attualmente l'analoga disciplina per le UU.SS.LL., regolata dall'art. 1, comma 5, del d.-l. 18 gennaio 1993, secondo la lettura interpretativo-additiva conseguente alla sentenza Corte costituzionale n. 285/95, prevede invece espressamente quale condizione per l'operatività di tale normativa, il rispetto di tale ordine cronologico nella emanazione dei mandati per titoli diversi da quelli vincolati per effetto delle delibere trimestrali;

che, sulla scorta delle motivazioni sopraesposte, a questo g.e. appare rilevante e non manifestamente infondata nel giudizio de quo la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 113 decreto legislativo n. 77/95, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e col principio di ragionevolezza contenuto e desumibile dall'art. 3 della Costituzione, in riferimento alle diverse previsioni in ordine alla non assoggettabilità di somme di denaro di pertinenza delle UU.SS.LL. ad esecuzione forzata contenute nell'art. 1, comma 5, del d.-l. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993 n. 67, così come risultante dalla pronuncia interpretativo-additiva della Corte costituzionale n. 285 del 29 giugno 1995, anche in relazione alla disparità di trattamento che realizza tra creditori delle UU.SS.LL. e creditori degli altri Enti locali (in sfavore di quest'ultimi), nonché in relazione all'art. 97 della Costituzione, che impone il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, in relazione alle diverse conseguenze che produrrebbe sulla gestione della spesa pubblica e delle risorse disponibili la violazione da parte delle UU.SS.LL. del rispetto dell'ordine cronologico nell'emanazione dei mandati (cui conseguirebbe l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore, anche se vincolate al pagamento di spese per servizi essenziali), rispetto ad analogo comportamento da parte degli altri Enti locali;

Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dà mandato alla cancelleria di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, a notificare copia della presente ordinanza, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 26 luglio 1996

Il v. pretore: BARRECA

N. 167

Ordinanza emessa il 9 novembre 1996 dalla commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto dall'ENEL s.p.a. - sede secondaria di Cagliari contro l'IPE s.r.l. - concessionaria del Servizio riscossione tributi per il comune di Sant'Antioco (Cagliari).

Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, comma primo; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 942/1996 depositato il 4 giugno 1996 avverso accertamento n. 014065/95 contro l'IPE s.r.l. - Concessionaria per il servizio riscossione tributi del comune di S. Antioco con sede in via Barletta 73 - Margherita di sal, dall'Enel - società per azioni con nota deposito documenti per l'ufficio elettivamente domiciliata a Cagliari in piazza Deffenu, 1, rappresentata ed assistita dal commercialista dott. Vito Meloni.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso notificato il 28 maggio 1996 e depositato nella segreteria di questa commissione provinciale il 4 giugno successivo, l'Enel Società per azioni - sede secondaria di Cagliari ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio, notificato il 14 giugno 1996, con cui la IPE - Società a responsabilità limitata, concessionaria del Servizio riscossione tributi del comune di Sant'Antioco, aveva accertato, a carico dell'Enel, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche del comune di Sant'Antioco, relativa all'anno 1995, determinandola in L. 20.900.000, oltre la soprattassa, gli interessi moratori e le spese di notifica, per un totale di L. 35.754.000, al netto dell'arrotondamento e dell'importo già versato allo stesso titolo pari a L. 5.350.000.

Ha dedotto, a sostegno del ricorso, che gli artt. 46 e 47, comma 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che determinavano i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla cui base la IPE aveva accertato la tassa di cui si tratta, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 76 della Costituzione poiché la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994, aveva stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle provincie dovesse avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il cinquanta per cento delle misure massime di tassazione vigente, mentre invece le norme delegate non avevano rispettati i criteri e principi direttivi in quanto, con particolare riguardo alle occupazioni permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima della tassazione in modo identico per tutti i comuni e le provincie, senza tenere conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di servizi pubblici possono realizzare in una zona urbana densamente popolata, ovvero, viceversa, in comuni agricoli o montani con pochissime e modestissime utenze sparpagliate in un vastissimo territorio, non avevano diviso i comuni in classi e non avevano rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50% rispetto alle misure vigenti alla data del 31 dicembre 1993, posto che, con riguardo, ad esempio, al comune di Sant'Antioco la tassa era aumentata per l'Enel di ben sei volte rispetto a quella del 1993, senza che l'aumento potesse trovare giustificazione in nuove occupazioni realizzate nel 1994.

L'Enel ha inoltre eccepito la illegittimità del criterio di tassazione adottato dal comune di Sant'Antioco con apposita deliberazione del consiglio comunale in data 29 giugno 1995, in esecuzione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per violazione della legge delega del 23 aprile 1992 n. 421 ed ha quindi chiesto comunque la disapplicazione del detto regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'accertamento ed annullamento dello stesso da parte della commissione tributaria provinciale.

La IPE ha depositato l'11 luglio 1996 le proprie controdeduzioni, peraltro sottoscritte personalmente dal suo presidente, senza munirsi di assistenza tecnica di un difensore abilitato, pur trattandosi di controversia di gran lunga superiore al valore di L. 5.000.000 di imposta, per cui la costituzione in giudizio deve ritenersi non valida (art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992).

Fissata l'udienza per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha chiesto la discussione in udienza pubblica, nel corso della quale è comparso il solo rappresentante tecnico dell'Enel che ha insistito per l'accoglimento delle tesi e delle conclusioni esposte nel ricorso introduttivo.

OSSERVA IN DIRITTO

La questione di illegittimità costituzionale sollevata dall'Enel è rilevante nella causa di cui si tratta.

Infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo con linee elettriche, nella specie applicati dalla società concessionaria per il servizio di riscossione dei tributi del comune di Sant'Antioco, con conseguente illegittimità dell'accertamento impugnato, che dovrebbe essere annullato.

La questione resta rilevante, nonostante le conclusioni formulate in via principale dall'Enel in ordine alla richiesta di disapplicazione del regolamento per la determinazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche dal comune di Sant'Antioco, poiché questa commissione non potrebbe disapplicare in via incidentale il regolamento di cui si tratta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, in tal modo facendo venire meno la disposizione secondaria applicata in sede di accertamento, posto che tale regolamento — come è pacifico in causa — è conforme alla legge delegata e cioè alla norma primaria da cui trae fonte ed origine. È invece la norma primaria e cioè la legge delegata ad essere sospettata di illegittimità costituzionale, per cui è questa che deve essere valutata con riferimento alla conformità alla Costituzione.

In sostanza, poiché si tratta di applicare una norma avente la sua fonte in un atto con valore di legge, il giudice deve valutare anzitutto la conformità della norma primaria alla Costituzione e, sorgendo il dubbio ragionevole circa tale conformità, rimettere gli atti alla Corte costituzionale ex art. 134 della Costituzione, mentre non gli è consentito di decidere incidentalmente la questione di legittimità costituzionale attraverso la disapplicazione del regolamento, lasciando in vita la norma primaria ritenuta incostituzionale.

La questione è altresì, ad avviso di questa commissione tributaria, non manifestamente infondata.

Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della cd. TOSAP, doveva nella specie operare secondo le linee fissate dall'art. 4, comma 4, della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioè:

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigenti....;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi.

Orbene il legislatore delegato, nella formulazione del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 ha ritenuto di doversi conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o conduttore ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi omissis, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, che qui interessano, costituendo la base normativa da cui è scaturito l'accertamento tributario impugnato, di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.

La circolare 25 marzo 1994 della Direzione centrale per la fiscalità locale ha poi dettato, in base alla legge delega, i criteri concreti cui dovevano attenersi i comuni in sede regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 47 (da L. 250.000 a L. 500.000 per chilometro lineare o frazione per le strade comunali e da L. 150.000 a L. 300.000 per chilometro lineare o frazione per le strade provinciali) rappresentano non già tariffe, bensì misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4 della legge delega.

Si tratta quindi di verificare se il legislatore delegato, nel determinare la tassa per la occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, laddove non ha sicuramente rispettato i criteri di cui al punto 1 appena citato (il che è un dato sicuro, posto che si è attenuto unicamente al criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente in modo astronomico, come appare di tutta evidenza attraverso il raffronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche, che prevedevano mediamente 6.000 o 8.000 lire per km.), si sia posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma della Costituzione.

Sul punto non si è formato alcun indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito e di legittimità, trattandosi di legge appena entrata in vigore e non pare in ogni caso che norma delegata, stante la sua chiarezza, lasci spazio all'interprete.

Ritiene comunque questa commissione che la legge delega, fissando i criteri di cui al punto 1, abbia voluto fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e conduttore. Infatti anche la direttiva di cui al punto 3, relativa ai passi carrabili, è integrativa del criterio di cui al punto 1, tanto è vero che il legislatore delegato, per i passi carrabili, ha ritenuto applicabile la direttiva generale di cui al punto 1, con la integrazione del punto 3 (criteri certi per la tassa sui passi carrabili).

Sotto tale profilo la questione non appare manifestamente infondata, il che impone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione agli atti della Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incombeni.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della commissione tributaria provinciale, il 9 novembre 1996.

Il presidente estensore: CORRADINI

N. 168

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal pretore di Monza
nel procedimento penale a carico di Martinelli Luca*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità al reato di evasione dal luogo degli arresti domiciliari - Equiparazione al reato, asseritamente più grave, di evasione dal carcere - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe o più gravi ipotesi di reato - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il pubblico ministero ha promosso l'azione penale contro Martinelli Luca esponendo i fatti e la relativa imputazione indicati in epigrafe.

È stato aperto il dibattimento e sono state assunte le prove richieste dalle parti.

Prima di dichiarare chiuso il dibattimento il giudicante ritiene di dover sollevare d'ufficio una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione dipende la definizione del processo.

Si espongono nel paragrafo seguente le ragioni di fatto e di diritto poste alla base di tale questione.

FATTO E DIRITTO

I fatti sono stati ricostruiti esaurientemente in base alle prove assunte in giudizio.

Risulta pacificamente accertato, in sostanza, che l'imputato, all'epoca sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ha violato l'obbligo di non lasciare il luogo ove gli era stato imposto di dimorare (v. teste Fabiano che ha riferito di non aver trovato l'imputato al domicilio, nel corso di un controllo, pur essendo ivi detenuto agli arresti domiciliari).

È fuor di dubbio che nel comportamento dell'imputato si potrebbe ravvisare l'ipotesi di reato di cui all'art. 385 cpv. cod. pen.

All'accertamento della sussistenza del reato dovrebbe quindi conseguire l'irrogazione della pena prevista dalla legge.

Orbene, nel compiere questa valutazione e la conseguente applicazione della norma penale, a differenza di quanto avviene con altre e certamente più gravi fattispecie di reato, il giudice è vincolato a rispettare, oltre ai consueti parametri dell'art. 133 cod. pen., il divieto di non sostituzione della pena detentiva in pena alternativa di cui all'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Tale norma include, infatti, il reato di cui all'art. 385 cod. pen., senza distinguere fra la fattispecie di cui al primo e secondo comma, fra quelle per le quali non sono applicabili le norme sulla sostituzione delle pene detentive minori di cui agli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il senso di questa esclusione è evidente per quanto riguarda la fattispecie della prima parte dell'art. 385 cod. pen.: il legislatore ha voluto impedire, con questo divieto, l'eventualità che il responsabile del reato, già sottoposto allo status di arresto (art. 380 e segg. cod. proc. pen.) o di detenuto (intendendo in questo termine sia la carcerazione definitiva che la custodia in carcere) subisca, per la sua volontaria sottrazione a tale regime di limitazione della libertà, una pena che non abbia carattere detentivo.

Tale esclusione non è invece costituzionalmente giustificabile per l'ipotesi di reato di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen.

Con tale norma il legislatore ha previsto una forma peculiare di reato, assimilata — ma solo *quoad poenam* — alla fattispecie dell'evasione «classica» e consistente, appunto, nel più specifico fatto di allontanarsi dal domicilio designato dal giudice nel provvedimento applicativo della misura degli arresti domiciliari (ovvero dal luogo di lavoro esterno allo stabilimento penale per i detenuti ammessi a tale beneficio).

Si tratta di una fattispecie peculiare e non di una semplice esplicitazione di un'ipotesi di reato già compresa *in nuce* nella formulazione originaria dell'art. 385 cod. pen.

A riprova di ciò si osserva che il legislatore ha ritenuto di dover esplicitamente prevedere una norma che assimili la misura degli arresti domiciliari a quella della custodia in carcere (art. 284.5 cod. proc. pen.), con ciò dimostrando che la misura degli arresti non può essere considerata una semplice modalità esecutiva, alternativa a quella classica, di detenzione.

Si ricorda poi che in caso di arresti domiciliari può essere concessa al detenuto la facoltà di allontanarsi per «insindacabili esigenze di vita» (facoltà impensabile per un detenuto) e che, d'altra parte, gli può essere vietato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono (il che costituisce una ulteriore limitazione alla libertà personale a volta più gravosa del regime previsto per i detenuti circa la loro facoltà di comunicare con esterni o interni).

Queste considerazioni portano a concludere che è arbitrario ritenere perfettamente assimilabili fra loro lo stato di detenzione o di arresto e quello di sottoposizione agli arresti domiciliari e che è quindi altrettanto arbitrario ritenere *tout court* giustificato il divieto di sostituzione della pena di cui all'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689 anche per questa fattispecie di reato.

A questa considerazione, di tipo meramente logico, se ne possono aggiungere però altre.

In base all'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 249/93, è ora consentita la sostituzione della pena per reati la cui gravità e rilevanza sociale sono di certo superiori a quello dell'allontanamento dagli arresti domiciliari: basti pensare al reato di omicidio colposo — sia nella forma ordinaria che nella ipotesi specifica di violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale — o a quelli, anch'essi ricompresi nella categoria dei reati contro l'amministrazione della giustizia, di frode processuale (art. 374 cod. pen.) o subornazione (art. 377 cod. pen.).

La limitazione appare poi ancor più ingiustificabile alla luce della elevazione del limite di sostituibilità delle pene prevista dall'art. 5 del decreto-legge n. 187/1993 (convertito in legge n. 296/1993), connessa, oltretutto, con la possibilità di ridurre ulteriormente la pena da irrogare ove si faccia ricorso ai riti alternativi (v. artt. 442.2, 444.1, 459.2 cod. proc. pen.).

Per effetto dell'innalzamento dei limiti e della scelta dei riti speciali, infatti, possono ora essere ricompresi nel beneficio della sostituzione, tipologie di reati che ne erano pacificamente esclusi al momento dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Sussiste, quindi, a parere di questo ufficio, una illogica disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente assimilabili, tale da giudicare come contrario all'art. 3 della Costituzione la disposizione di cui all'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte relativa al divieto di sostituire la pena per la violazione dell'art. 385, terzo comma, cod. pen.

Oltre a ciò risulta violata, a parere dello scrivente, la disposizione di cui all'art. 27 della Costituzione in quanto l'irrogazione di una pena detentiva per ipotesi di reati di minima rilevanza sociale, quale quella in questione, appare inutilmente vessatoria e non rispondente alla necessità di stabilire una adeguata proporzione fra reato commesso e pena.

Nel caso specifico, poi, le conseguenze della accertata responsabilità penale dell'imputato appaiono sproporzionalmente gravi.

L'imputato, assolto per il fatto per cui è stato sottoposto a detenzione in carcere e poi agli arresti (e quindi, addirittura, titolare — in via ipotetica — del diritto di chiedere la ripartizione *ex art.* 314 cod. proc. pen.), dovrebbe ora essere sottoposto alla reclusione per aver violato una limitazione della libertà, a conti fatti, ingiustificata.

Con ciò non si vuol dire che non sia logicamente giustificabile la punizione, sul piano penale, della violazione di un provvedimento giurisdizionale; solo si constata quanto sia ingiusto in questi casi limitare il potere del giudice di scegliere, nel modo più adeguato al caso concreto, misura e tipo di pena da irrogare.

A prevenire, del resto, effetti troppo «lassisti» di una applicazione generalizzata delle sanzioni sostitutive, stanno, oltre i criteri logici e giuridici di cui all'art. 133 e 133-bis cod. pen., cui deve sempre attenersi il giudicante, anche i limiti soggettivi di cui all'art. 59 legge 24 novembre 1981 n. 689.

La questione sulla incostituzionalità dell'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui stabilisce che le pene alternative non si applicano al reato previsto dall'art. 385, terzo comma, cod. pen., è sicuramente rilevante in quanto:

l'imputato potrebbe essere sottoposto alla pena detentiva prevista dalla norma;

la pena può essere sicuramente essere ricompresa nei limiti di sostituibilità;

l'imputato non si trova in una delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 59 legge 24 novembre 1981 n. 689).

Tale questione, inoltre, per le ragioni, fin qui esposte, non può dirsi manifestamente infondata.

Nella giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, come è noto, si sono manifestati diversi orientamenti sul punto.

Con la sentenza della Sezione VI penale 2 ottobre 1986 [pres. Faccini, est. Teresi, p.m. Lombardi (concl. conf.) — ric. P.m. — Donnica. In Foro It. 1987, II, 205] la Cassazione esclude, infatti, il divieto dell'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689 in riferimento al reato di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen.

All'opposto, con sentenza n. 11395 del 10 novembre 1994, Carlucci in C.E.D. RV. 199377, la S.C. ha ritenuto di affermare il principio secondo cui: «al condannato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari non possono essere applicate le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata stante il divieto sancito dall'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689».

Non esistendo un orientamento consolidato sul punto da parte della giurisprudenza della suprema Corte, non si può dire che lo stato del diritto «vivente» sulla applicazione della norma in questione sia nel senso auspicato con la presente ordinanza.

Si rimettono, pertanto, gli atti al giudice delle leggi perché valuti la illegittimità costituzionale della norma ora citata, nei limiti indicati nella presente motivazione.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87:

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui esclude l'applicabilità delle pene sostitutive, previste dagli artt. 55 e seguenti della medesima legge, al reato di cui all'art. 385, terzo comma, del cod. pen.;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa, insieme con gli atti del processo, alla Corte costituzionale; che sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Monza, addì 3 dicembre 1996

Il presidente: MANZI

N. 169

Ordinanza emessa l'11 gennaio 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Como sui ricorsi riuniti proposti da Cattaneo Santino ed altri contro l'ufficio II.DD. di Como

Contenzioso tributario - Procedimento instaurato innanzi la commissione tributaria - Pendenza di questione pregiudiziale innanzi alla stessa o ad altra commissione tributaria - Sospensione del procedimento in attesa della definizione della causa pregiudiziale - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

Contenzioso tributario - Procedimento instaurato innanzi la commissione tributaria - Pendenza di questione pregiudiziale innanzi alla stessa o ad altra commissione tributaria - Sospensione del procedimento in attesa della definizione della causa pregiudiziale - Mancata previsione di una precisa disciplina a tale riguardo - Conseguente necessità che, in relazione ai procedimenti cautelari, la trattazione della controversia possa essere fissata oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 47, sesto comma, decreto legislativo n. 546 del 1992, onde consentire la definizione della causa pregiudiziale - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa.

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 e 47, comma 6).

(Cost., artt. 3, e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da Cattaneo Marco Fabrizio, avv. accert. 4471008113.95; Bedetti Riccardo + 1, avv. accert. 4471008080.95; Brescia Domenico, avv. accert. 4471008079.95; Cattaneo Maria Teresa, avv. accert. 4471008114.95; Cattaneo Santino + 1, avv. accert. 447100815.95; avverso uff. ii.dd. Como.

1. — Con separati ricorsi i contribuenti impugnavano tempestivamente gli avvisi in epigrafe con i quali l'ufficio II.DD. di Como aveva accertato nei loro confronti, su segnalazione dell'ufficio II.DD. di Saronno, un reddito di partecipazione non dichiarato.

Assumevano i ricorrenti che sulla scorta delle risultanze di un p.v. della G. di F., recepite acriticamente dagli uffici impositori, era stata ritenuta l'esistenza di una società di fatto tra essi ed altre persone, determinato il patrimonio del preteso gruppo (Cattaneo) ed accertato il reddito societario e quello di partecipazione, ancorché il giudice penale avesse già escluso la sussistenza e/o configurabilità dell'ipotesi formulata dalla Finanza.

All'udienza camerale del 10 gennaio 1997 — avendo i ricorrenti chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati, subito seguiti da iscrizione del terzo — veniva prodotta copia della decisione della Commissione tributaria di Busto Arsizio che aveva accolto i ricorsi proposti dalla «pretesa» società e dai «soci» relativamente agli esercizi precedenti.

I ricorrenti riferivano che la trattazione del ricorso della società relativo all'esercizio in esame non era stata ancora fissata dalla competente Commissione tributaria provinciale di Varese, nella cui competenza rientrava dal 1° aprile 1996 il territorio già compreso nella circoscrizione della cessata Commissione di primo grado di Busto Arsizio; riportandosi alle predette controdeduzioni — nelle quali era stato chiesto di «esaminare la pretesa fiscale (...) in conformità alla decisione che sarà adottata nei confronti della sunnominata società della quale il soggetto accertato è partecipe» il rappresentante dell'ufficio dichiarava di non disporre di copia del p.v. essendosi proceduto sulla scorta della segnalazione — da parte del competente ufficio — dell'accertamento societario.

Con ordinanza in pari data è stata accolta l'istanza cautelare e disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con la presente ordinanza, ritenendo non manifestamente infondata — per le ragioni di seguito brevemente esposte — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 47, comma 6, decreto legislativo n. 546/92, la Commissione dispone la sospensione del processo.

2. — L'art. 39 del decreto legislativo n. 546 non contempla tra le cause di sospensione il rapporto di pregiudizialità tra due controversie rientranti nella competenza giurisdizionale dello stesso giudice tributario; né sembra, d'altra parte, possa soccorrere a tal fine l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. Secondo l'art. 1, comma 2, decreto legislativo cit. «i giudici tributari applicano le norme del decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, quelle del codice di procedura civile»: in mancanza di un esplicito rinvio alla disciplina del codice di procedura — come di frequente: v., ad es., l'art. 42 segg. in tema di impugnazioni — sembra doversi ritenere che la disposizione contenga tutte le ipotesi di sospensione consentite, escludendone ogni altra. Se tale interpretazione è corretta, talché il giudice tributario deve procedere all'esame del ricorso indipendentemente dalla definizione di quello pregiudiziale ancorché da essa dipenda la decisione del primo — le conseguenze sono evidenti.

In primo luogo si rende possibile, anzi inevitabile, il contrasto fra le due decisioni — donde la necessità del successivo esperimento dei mezzi previsti dall'ordinamento per rimuoverlo — benché lo stesso legislatore delegato manifesti chiaramente l'intento di evitarlo: le molteplici previsioni in tema di riunione (art. 29), e perfino quelle relative all'assegnazione di ricorsi che involgano identiche questioni (art. 27), sembrano da leggere in tale direzione.

La mancanza di disciplina si pone in evidente violazione di un principio sicuramente individuale nel sistema processuale, di portata generale, e sembra ledere precetti costituzionali:

a) l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato trattamento differenziato che ne discende.

Ove tutti i ricorsi pendano davanti allo stesso giudice, la riunione ne consente la simultanea definizione con una sola sentenza; se il domicilio fiscale di tutti non rientra nella competenza territoriale di un unico giudice, il ricorso sarà invece deciso in via autonoma, indipendentemente, e prima, della definizione della causa pregiudiziale;

b) l'art. 24 Cost., per le limitazioni e/o l'impedimento che inevitabilmente derivano all'esercizio della difesa del ricorrente, non sempre in grado di apprestare le difese che il ricorrente del ricorso pregiudiziale presenterà successivamente al giudice investito della relativa decisione.

La questione rileva con ogni evidenza ai fini della definizione dei ricorsi in epigrafe.

Il reddito di partecipazione è conseguenziale al reddito societario; alla sua rettifica l'ufficio tributario del domicilio fiscale del socio procede sulla base di una semplice segnalazione dell'ufficio che ha accertato il primo (v. verb. ud.).

Di conseguenza, né l'ufficio, né il socio — specie se non amministratore — dispongono degli elementi necessari alla difesa delle rispettive, divergenti posizioni; come ricordato, l'ufficio ha chiesto decidersi «in conformità alla decisione che sarà adottata nei confronti della società» (v. ded.).

3. — Nella prassi giudiziaria il possibile conflitto tra le due decisioni viene evitato — di fatto — rinviando l'esame del ricorso «pregiudicato» fino alla definizione di quello pregiudiziale; sembra doversi ritenere tuttavia che la mancata previsione/disciplina del rapporto di pregiudizialità possa condizionare la stessa tutela cautelare introdotta con l'art. 47, aspetto qualificante della riforma del processo tributario. A norma dell'art. 47, comma 6, nel caso di sospensione la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia: la disposizione, obbligatoria per il giudice, stabilisce la temporaneità della tutela prima della decisione di merito.

Ora è evidente che ove il giudice non sia in grado di fissare l'udienza di trattazione entro tale termine — perché, appunto, pende il ricorso pregiudiziale — una siffatta situazione può incidere sulla concessione della misura; se ne imporrebbe comunque la revoca, ove non fosse possibile fissare l'udienza di trattazione nel termine anzidetto.

La mancanza di una precisa disciplina sembra dunque influire sulla tutela cautelare — che pacificamente riveste valenza costituzionale — così violando l'art. 24 Cost., indipendentemente dalla fondatezza della questione *sub* 2: ammesso che il rapporto di pregiudizialità sia disciplinato dall'art. 295 c.p.c. — in forza del rinvio di cui all'art. 1 del decreto — il termine previsto (novanta giorni) non si coerenza all'esercizio del potere di sospensione.

La questione rileva nel caso di specie essendo stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati ed occorrendo pertanto fissare la data dell'udienza di trattazione, benché non sia definito il ricorso contro l'accertamento del reddito societario e neppure fissata l'udienza di discussione (v. verb. ud.).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546/1992, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia della quale dipende la decisione del ricorso; e dell'art. 47, comma 6, del decreto legislativo n. 546/1992, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la trattazione della controversia possa essere fissata oltre novanta giorni dalla pronuncia ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina altresì che a cura della segreteria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento.

Como, addì 11 gennaio 1997

Il presidente: SICA

97C0295

N. 170

Ordinanza emessa il 14 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 marzo 1997) dalla commissione tributaria provinciale di Rovigo sul ricorso proposto dalla S.I.C.C. e contro l'ufficio II.DD. di Rovigo

Contenzioso tributario - Condono fiscale - Presentazione di domanda di condono ai sensi dell'art. 16, decreto-legge n. 429 del 1982 - Nullità dell'avviso di accertamento determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1986 (recte: 175/1986) - Possibilità che tale domanda possa essere modificata in domanda presentata ai sensi dell'art. 19, stesso decreto-legge, che prevede la definizione automatica in mancanza di notifica dell'avviso di accertamento - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 32, comma primo, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

La Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, in ordine all'appello presentato da SICC S.p.a. avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado in data 12 giugno 1993, osserva quanto segue:

IN FATTO

L'appellente lamenta che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente considerato gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale 176/1986.

La predetta sentenza, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge n. 429/1982 come modificato con legge di conversione n. 516/1982, nella parte in cui consentiva la notifica di avvisi di accertamento sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore della citata norma, ha comportato la nullità di tutti gli accertamenti notificati tra il 14 luglio 1982 ed il 15 marzo 1983.

Con la conseguenza, secondo l'appellante, che al contribuente dovrebbe così essere riconosciuto il diritto di usufruire del condono sulla base dell'art. 19 del decreto-legge n. 429/1982, pur avendo egli presentato la domanda ai sensi del meno favorevole art. 16, a causa della notifica di un accertamento (eseguita a norma della disposizione successivamente dichiarata incostituzionale) che impediva il ricorso alla procedura dell'art. 19.

Invoca, al riguardo, alcune pronunzie dei giudici tributari di merito, l'ufficio si oppone alla prospettazione dell'appellante facendo presente che l'art. 32 del citato decreto-legge, nel testo convertito dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, definisce «irrevocabile» la domanda di condono ed impedisce l'accoglimento della pretesa dell'appellante.

IN DIRITTO

L'attuale formulazione dell'art. 32 è di ostacolo all'accoglimento dell'appello dal momento che sancisce l'irrevocabilità e l'immodificabilità della domanda di condono, precisando espressamente che «... le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione della norme degli articoli precedenti.

Tuttavia appare non manifestamente infondato il dubbio che la norma in questione sia incostituzionale.

Invero la sua formulazione consente trattare allo stesso modo, sulla base di quanto previsto dall'art. 16, sia coloro che abbiano ricevuto la notifica di un valido avviso di accertamento sia coloro i quali siano stati destinatari di un avviso di accertamento nullo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 176/1986.

La uniformità di trattamento, del tutto irragionevole ed immotivata, non può essere evitata dall'interprete senza la sostanziale disapplicazione della norma di legge, così come dimostra la motivazione di alcune pronunzie dei giudici tributari.

In tal senso la commissione tributaria di primo grado di Torino (sez. n. 1248/1988 del 12 novembre 1987 - 13 gennaio 1988) ha statuito che «... il condono è valido e va liquidato ...» come se il ricorrente avesse chiesto il condono sulla base del reddito dichiarato, dimostrando con ciò che non resta altra strada all'interprete per superare l'inequiva disparità di trattamento per la funzione previa la disapplicazione della legge (si sostiene in pratica, che la liquidazione dovrebbe avvenire ignorando il dettato nell'art. 12 ed in base ad una domanda mai presentata dal contribuente.

Più raffinata appare l'interpretazione offerta dalla Commissione tributaria di secondo grado di Treviso (dec. n. 1018/1023 dell'8 ottobre 1992), la quale ha ritenuto che la disparità di trattamento possa essere evitata ritenendo che il contribuente possa convertire, ex art. 1424 cc. la dichiarazione di condono presentata a sensi dell'art. 16 in dichiarazione ai sensi dell'art. 19.

Tuttavia anche tale interpretazione non sembra possa condividersi sia perché essa presuppone pur sempre una nullità della dichiarazione di condono (che non è corretto far discendere automaticamente dalla nullità dell'avviso di accertamento determinata dalla nota sentenza della Corte costituzionale): sia perché richiede un'ulteriore manifestazione di volontà da parte del soggetto che vuole operare la conversione dell'atto nullo, non prevista dalla legge di condono e comunque poco compatibile con i termini perentori che caratterizzano il condono in parola.

Poiché, pertanto, all'interprete non è consentito superare l'irragionevole disparità di trattamento provocata dal primo comma dell'art. 32 del testo di legge menzionato, considerato che la questione è sicuramente rilevante non potendo essere altrimenti decisa la controversia se non in base alla predetta disposizione di legge.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 32, primo comma, del d.-l. 10 luglio 1982 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982 n. 516, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma non consente che le domande di condono presentate a norma dell'art. 16 dello stesso decreto-legge possano essere modificate, a seguito dell'incostituzionalità dichiarata con la sentenza n. 176/1986 della Corte costituzionale, in domande presentate a norma dell'art. 19 del citato decreto-legge e, come tali, liquidate dagli uffici finanziari;

Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, infine, che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Rovigo, addì 14 novembre 1994

Il presidente estensore: SCHIESARO

N. 171

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal tribunale di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Bissi Gianpaolo ed altri*

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Lesione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. in relazione all'art. 25, comma secondo, Cost. sollevata dalla difesa degli imputati, e sull'eccezione di nullità dell'ordinanza emessa dal tribunale all'udienza dibattimentale del 5 luglio 1996 sollevata dalla difesa del Reghenzani e del Fanchi, sentito il p.m.;

Rilevato, quanto a quest'ultima eccezione, che a norma dell'art. 33, comma secondo c.p.p. le questioni inerenti la formazione del collegio non attengono alla capacità del giudice;

Ritenuto che il principio di tassatività cui, a norma dell'art. 25, comma secondo, Cost., devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericità e l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo data che sia assicurata l'individuazione, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, della condotta penalmente rilevante;

Ritenuto che l'interpretazione corrente della norma *de qua* ricomprende nella condotta dell'abuso ogni «violazione del parametro di doverosità come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento della p.a.» (così Cass. 9730/92) e «qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicito in un'illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a.» (così Cass. 9534/93), nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente, non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorietà di figure quali «parametro di doverosità» e «fini istituzionali», e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto *ex post* dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed è figura il cui contenuto è in costante evoluzione e cambiamento;

Ritenuto conseguentemente che non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata, la cui rilevanza nel presente processo appare evidente, essendo stato a tutti gli imputati ascritto il reato di cui all'art. 323 c.p.

P. Q. M.

Rigetta l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa di Reghenzani e Fanchi;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del c.p. in relazione all'art. 25, comma secondo della Costituzione;

Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sondrio, addì 3 dicembre 1996

Il presidente: FANFARILLO

I giudici: CAMNASIO - DE SABBATA

N. 172

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 dal pretore di Salerno
sul ricorso proposto da Taglia Angela contro l'Ente poste italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste Italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina ancora in vigore per i dipendenti statali - Esclusione - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste Italiane rispetto agli statali.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Considerato che la ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del licenziamento per nullità del contratto di lavoro a termine intercorso con l'Ente poste italiane dal 16 agosto 1994 al 26 maggio 1995;

Rilevato che la legge 28 novembre 1996, n. 608 di conversione, con modificazioni, del d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e del settore previdenziale, all'art. 21 stabilisce, tra l'altro nella sua ultima parte, che «... le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto»;

Osservato che l'Ente poste italiane con la legge 29 gennaio 1994, n. 71 è stato trasformato prima in ente pubblico economico e poi in società per azioni con la conseguente trasformazione in rapporti di diritto privato dei rapporti pubblicistici di lavoro con i propri dipendenti, prima di tale momento soggetti alla giurisdizione del complesso TAR-CDS e che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge citata continuavano ad essere applicati i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto;

Rilevato che il 26 novembre 1994 è stato applicato il primo contratto disciplinante il rapporto di lavoro con l'Ente poste e che, quindi, non può non evidenziarsi che a partire da tale data hanno trovato esclusiva applicazione le norme di natura privatistica con il superamento di quella fase intermedia prevista dal citato art. 6, comma 6, e con la inevitabile conseguenza dell'impossibilità di applicazione nei confronti dei dipendenti dell'Ente poste delle norme che sono contenute rispettivamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1991, che disciplina le assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato e nella legge n. 1376/1965, perché entrambe relative alla regolamentazione pubblicistica di assunzioni a tempo determinato operate dall'Ente poste italiane quale ente pubblico;

Considerato, altresì, che l'avvenuta trasformazione e applicazione del primo C.C.N.L. di settore ha, come detto, escluso l'applicabilità di una normativa che atteneva specificamente alla regolamentazione di rapporti di lavoro con l'Ente pubblico, non può non discendere da ciò che, quindi, in materia di assunzioni temporanee effettuate dall'Ente poste italiane successivamente al 26 novembre 1994 trova esclusiva e diretta applicazione la legge 18 aprile 1962, n. 230, recante la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, da qualificarsi come eccezione rispetto alla natura in linea di principio indeterminata del rapporto di lavoro, in considerazione della previsione dell'art. 2, comma 2, per il quale se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore;

Il contratto si considera ugualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici giorni ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge;

Rilevato che l'art. 21 della legge n. 608/1996 si pone a parere di questo pretore in evidente contrasto con la legge n. 230/1962, impedendo *ab origine* la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e che tale disparità di trattamento appare, *prima facie*, in contrasto con l'art. 3 Cost., perché, pur volendo ritenere differenziate le situazioni che stanno a base della stipulazione di contratti a termine da parte dell'Ente poste italiane, non si riescono a comprendere quei motivi giuridicamente apprezzabili che giustificano una tale disciplina differenziata.

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di causa che precede, dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge n. 608 nella sua ultima parte per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e per l'effetto dispone la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sull'eccezione de qua;

Dispone, altresì, che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 5 febbraio 1997

Il pretore: SABBATO

97C0298

N. 173

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 1997 dal pretore di Urbino
sul ricorso proposto da Aluigi Bina contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione in giudizio e sul principio della tutela giurisdizionale - Interferenza sulle attribuzioni del potere giudiziario.

(L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., artt. 24, 102 e 113).

IL CONSIGLIERE PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di previdenza iscritta al n. 905 del RGAC per l'anno 1995, promossa da Aluigi Bina rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Blasi e G. Falghera e dom. in Urbino studio legale avv. Ambrosini, via Gasparini n. 1, ricorrente contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Pesaro rappresentato e difesa dagli avv.ti P. Augelletta e G. Maggio, dom. in Pesaro, via Gramsci, 10, convenuto, in punto a rimborsi conseguenti all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994;

Viste le eccezioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 181, 182 e 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Premesso:

che l'art. 1, comma 181, legge n. 662/1996, prevede particolari modalità di pagamento delle somme maturare fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994;

che il successivo comma 182, limita ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità, il diritto al pagamento delle somme arretrate, di cui al comma 181;

che il successivo comma 183 dichiara estinti d'ufficio i giudizi pendenti, aventi ad oggetto le controversie relative alle questioni di cui ai commi 181 e 182, con compensazione delle spese;

che la previsione di estinzione delle controversie pendenti non è limitata alle controversie nelle quali l'Istituto abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente, ma è estesa a tutte le controversie aventi ad oggetto l'applicazione delle sopra citate sentenze della Corte costituzionale, ivi comprese quelle, in cui l'Istituto, costituendosi, ha contestato, fondatamente o meno, con varie eccezioni, l'applicabilità delle normative conseguente alle sentenze stesse;

che la dichiarazione di estinzione delle controversie pendenti, non assicura il pagamento delle somme spettanti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale, in quanto l'Istituto potrebbe fondatamente o meno, rifiutare il pagamento;

che la dichiarazione di estinzione dei procedimenti pendenti, impedisce il riconoscimento in via giurisdizionale del diritto azionato, ma non comporta l'accoglimento della domanda e l'obbligo dell'Istituto previdenziale di corrispondere al ricorrente le somme spettantegli in applicazione delle citate sentenze e della normativa conseguente, condizioni, queste, che avrebbero escluso la lesione del diritto alla difesa, come statuito dalla Corte costituzionale con sentenza nn. 185/1981 e 103/1995;

Ritenuto:

che la disposizione contenuta nel comma 183 dell'art. 1, legge n. 662/1996 sopprime il diritto alla tutela giurisdizionale, tanto in ordine al merito, quanto in ordine alla pronuncia accessoria sulle spese del giudizio, impedendo l'esercizio dell'azione volta alla tutela di posizioni soggettive, che si assumono riconosciute con sentenze della Corte costituzionale e rimettendo alla decisione dell'Istituto l'accoglimento o la reiezione della domanda;

che il contrasto della citata norma con gli artt. 24, 102 e 113 della Costituzione, sotto i profili della soppressione della tutela giurisdizionale, della negazione del diritto di difesa e della interferenza del potere legislativo nelle attribuzioni del potere giudiziario, non è manifestamente infondato;

che l'eccezione di illegittimità costituzionale del comma 183 è rilevante della decisione, incidendo direttamente sulla possibilità di entrare nel merito della domanda valutandone la fondatezza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, siano eseguite notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

Sospende il presente giudizio, sino alla decisione della Corte.

Urbino, addì 17 gennaio 1997

Il cons. pretore: SASSI

97C0299

N. 174

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra il Ministero della sanità e Brogini Roberto ed altri*

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Danni riportati dal vaccinato - Indennizzo - Riduzione, per il passato, del 70 per cento annuo con esclusione della rivalutazione e dei ratei arretrati maturati e non riscossi - Incidenza sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale - Violazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118/1996.

(Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, sostituito dal d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, art. 7, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641, art. 1, comma 2).

(Cost., artt. 2, 32, 38, e 136).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo il 17 agosto 1996 e segnata al n.r.g. 408/1996, discussa all'udienza del 5 febbraio 1997 promossa dal Ministero della sanità, rappresentato e difeso, ope legis, dall'avvocatura dello Stato, via degli Arazzieri, 4, Firenze, presso il cui studio elegge domicilio, appellante, contro Brogini Roberto, Brogini Daniela e Brogini Matteo, rappresentati e difesi, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dai dott. procc. Marcello Stanca e Francesco Achille Rossi,

via del Giglio, 15, Firenze, presso il cui studio eleggono domicilio, appellati-appellanti incidentali, avente ad oggetto: invalidi civili, soggetti danneggiati da emoderivati e trasfusioni, indennizzo, misura degli arretrati determinati dalla legge n. 641/1996, questione di legittimità costituzionale, non manifesta infondatezza.

Brogini Matteo, nato a Firenze il 26 marzo 1978, è stato sottoposto a vaccinazione antipoliomelitica nel luglio successivo; dopo la somministrazione del vaccino ha contratto poliomelite che gli ha causato una invalidità permanente con paralisi flaccida degli arti anteriori ed impossibilità alla deambulazione autonoma.

I suoi genitori, Brogini Roberto e Brogini Daniela, hanno ottenuto riconoscimento di invalidità civile al 50% e, con decorrenza 1° maggio 1992, l'indennizzo previsto dall'art. 2, legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella misura di L. 14.107.584 annue.

Con ricorso depositato il 9 novembre 1994, hanno chiesto al pretore del lavoro di Firenze: a) l'indennizzo con decorrenza dall'evento lesivo; b) la sua determinazione in misura più adeguata al danno all'integrità psicofisica conseguente alla vaccinazione antipoliomelitica, rispetto alla determinazione della legge n. 210/1992.

Il pretore ha ritenuto manifestamente infondata la questione *sub b)*, ha investito la Corte costituzionale della questione *sub a)*.

La Corte ha emesso pronuncia di accoglimento (sentenza 15 aprile 1996, n. 118), riconoscendo il diritto, per coloro che abbiano subito un danno da vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica, a percepire dal momento del manifestarsi dell'evento e fino all'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge, un equo ristoro, secondo i criteri già indicati nella sua precedente sentenza n. 307/1990.

A seguito di tale decisione i ricorrenti hanno riassunto il giudizio.

Nel giudizio di riassunzione si è costituito anche il Ministero della sanità prendendo atto della decisione della Corte costituzionale e concludendo per l'accoglimento della domanda, se fondata nel merito, nella misura di giustizia.

Il pretore, con sentenza non definitiva 26 giugno/8 luglio 1996, n. 1181, ha respinto la domanda di adeguamento della misura dell'indennizzo in godimento per il periodo successivo al 1° maggio 1992, ed ha dichiarato il diritto di Brogini Matteo (nel frattempo costituitosi in causa, avendo raggiunto la maggiore età) a percepire l'indennizzo con decorrenza dal luglio 1978, data della manifestazione lesiva, determinato, anche *ex artt.* 432-442 c.p.c., nella stessa misura attualmente percepita (conservandone quindi l'attuale espressione monetaria), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la normativa sui crediti assistenziali (interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31 dicembre 1991, e soli interessi legali successivamente); ha disposto il prosieguo del giudizio per l'accertamento tramite c.t.u., degli arretrati dovuti (pari a 13 anni e 9 mesi).

Ha proposto rituale appello il Ministero della sanità, con ricorso depositato il 17 agosto 1996.

Ritualmente costituiti, gli appellati hanno resistito, riproponendo la questione di legittimità costituzionale. In particolare hanno chiesto che il tribunale sollevi eccezione di illegittimità costituzionale delle norme già contenute nell'art. 7 del decreto-legge n. 548/1996 per contrasto con gli artt. 2, 32, in riferimento all'art. 3 e per contrasto con l'art. 136 Cost. nella parte in cui riduce l'indennizzo per il passato del 70% annuo; nonché nella parte in cui esclude il diritto dell'appellato agli interessi ed alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi.

Il tribunale di Firenze rileva: la legge 20 dicembre 1996, n. 641, ha convertito il d.-l. 23 ottobre 1996, n. 548, recante, tra l'altro, modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Essa dispone:

L'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: Art. 2 - 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1994, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3.

La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

Ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La nuova normativa si caratterizza, rispetto alla legge n. 210/1992, per i seguenti elementi:

decorrenza delle provvidenze dall'evento e non dall'entrata in vigore della legge n. 210/1992;

rivalutazione annuale dell'assegno, secondo il tasso di inflazione programmato;

sua cumulabilità con qualsiasi altro emolumento;

sua reversibilità, per 15 anni;

determinazione degli arretrati, con decurtazione del 70%, e con esclusione di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Essa intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 118/1996.

Questa si è pronunciata esclusivamente sulla decorrenza dell'assegno, non sulla sua misura, pur indicandone alcuni presupposti qualificatori sufficienti a costituire parametri validi per la sua determinazione.

L'eccezione di legittimità costituzionale, proposta fin dal ricorso introduttivo del giudizio, e riproposta davanti a questo giudice d'appello, involge due profili, quello della determinazione della misura dell'assegno corrente, e quella della determinazione della misura degli arretrati.

Sotto il primo profilo, tenuto conto delle coerenti indicazioni della Corte costituzionale nelle sentenze nn. 307/1990 e 318/1996, sulla natura giuridica dell'indennizzo, sulla sua determinazione equitativa e sui limiti di discrezionalità del legislatore, nonché la crescente consapevolezza della esigenza di collegamento tra soddisfacimento di bisogni primari e possibilità finanziarie dello Stato (sentenze 27 dicembre 1996, n. 417; 185, 390 e 99 del 1995, 240/1990 e 119/1991), il tribunale ritiene l'aggancio alle pensioni privilegiate ordinarie del pubblico impiego, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, adeguato ad assolvere la funzione dell'assegno stesso.

Viceversa il tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione relativa agli arretrati.

Essa prescinde dalla natura giuridica dell'assegno, perché risiede nella sproporzione tra l'assegno a regime e gli arretrati, commisurati (tenuto conto anche della negazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali) a circa il 20%, o ancora meno, dell'assegno a regime; sproporzione che attrae gli arretrati in quella valutazione di irrisorietà dalla quale la Corte, con la sentenza n. 118/1996, aveva messo in guardia il legislatore. Il dubbio è però aggravato dal carattere assistenziale della provvidenza stessa.

Circa la natura giuridica di questa, se ne deve escludere il carattere integralmente risarcitorio, perché il ristoro prescinde dall'illiceità della condotta che costituisce il presupposto della diversa responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. (Corte cost., sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118).

Si deve escludere altresì, nel caso in esame, che si tratti di un credito inerente al rapporto di lavoro. Al riguardo è sufficiente notare che la legge 25 febbraio 1992, n. 210 si rivolge a varie categorie di soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, tra cui anche gli operatori sanitari (art. 1, comma 2), per i quali soltanto potrebbe essere invocata siffatta qualificazione, in analogia con la consolidata giurisprudenza sull'equo indennizzo.

Si deve escludere anche una natura previdenziale del diritto in questione, perché non ricorrono nell'assegno in esame i caratteri che (pur nelle incertezze derivanti dalla stretta inerenza della previdenza sociale alle politiche di *welfare state* proprie del moderno stato sociale, e quindi dai mutamenti di quelle e dalla connessa evoluzione storica dei relativi istituti) connotano la previdenza sociale, e cioè il riferimento ai bisogni dei lavoratori ed il ricorso al finanziamento prevalentemente contributivo.

La giurisprudenza costituzionale ha individuato il fondamento del diritto all'equo ristoro del danno alla salute nel dovere di solidarietà della collettività nazionale, impersonata nello Stato, la quale, nel momento in cui impone trattamenti sanitari obbligatori, nell'interesse di essa collettività, non può non provvedere misure di ristoro equitativo del danno che, eventualmente, il cittadino possa subire per il fatto di avere ottemperato all'obbligo legale (Corte cost., sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118). Già questo richiamo alla solidarietà generale suggerisce che ci troviamo nel campo degli obblighi di assistenza statale, *lato sensu* intesi.

Ma l'esigenza del ristoro nasce non direttamente dal danno alla salute, che potrebbe essere (in altre ipotesi) di qualsiasi entità, anche minima, ma dal fatto che il danno alla salute provocato dagli eventi in questione normalmente implica di per sé uno stato di bisogno tipico che costituisce la ragion d'essere dell'intervento di assistenza statale (nella specie è derivata incapacità a deambulare autonomamente).

Si può ricordare in generale che le varie leggi sulla invalidità civile mirano a tutelare sia situazioni di lesione della capacità lavorativa, sia della mera capacità di svolgere i compiti propri dell'età (art. 2, comma 2, legge 30 marzo 1971, n. 118; art. 6, d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509). A titolo di esempio, non è dubbio il carattere assistenziale della indennità di accompagnamento, pur prescindendo questa provvidenza dai requisiti reddituali.

Ma argomenti ancora più pregnanti, a favore della natura assistenziale dell'indennizzo, vengono dalla sua disciplina positiva:

esso è corrisposto non in unica soluzione, come nell'equo indennizzo per i dipendenti statali, ma attraverso un assegno continuativo (ora) reversibile, secondo i caratteri propri delle misure assistenziali volte a fronteggiare uno stato di bisogno continuativo nel tempo (art. 2, legge n. 210/1992, come modificato dall'art. 6, legge n. 641/1966);

esso è commisurato alla pensione privilegiata, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177;

in caso di morte dell'interessato, l'assegno viene erogato non agli eredi, ma ad individuate figure di familiari a carico, per alcune delle quali è previsto il requisito della inabilità al lavoro (art. 2, comma 3, legge n. 210, come sostituito dall'art. 6, legge n. 641/1966);

è prevista la cumulabilità di detto assegno con altri emolumenti, con previsione che non avrebbe senso fuori della prospettiva di un beneficio di natura assistenziale.

Se dunque l'assegno in questione ha natura (anche) assistenziale (con il che si incardina e si giustifica anche la riconosciuta competenza del giudice del lavoro), pur se cumulabile con altri trattamenti generali analoghi, appare non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dall'art. 7, d.-l. 23 ottobre 1996, n. 549, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641, per contrasto con gli artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui riduce l'indennizzo per il passato del 70% annuo ed esclude il diritto agli interessi ed alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi.

L'appellante incidentale prospetta un altro profilo di illegittimità costituzionale, per lesione dell'art. 136 della Costituzione, che appare anch'esso non manifestamente infondato.

Egli ricorda preliminarmente l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 6 luglio 1966, n. 88, in Giust. civ. 1966, pag. 737, n. 144) secondo cui l'art. 136 della Costituzione ha per destinatario anche il legislatore. E l'art. 136 della Costituzione viene violato non solo se espressamente si disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche se una legge, per il modo in cui provvede a regolare la fattispecie verificatasi prima della sua entrata in vigore, persegue e raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato.

Alla luce di questo insegnamento la norma in esame, nella parte relativa alla determinazione degli arretrati, appare contraria all'art. 136 della Costituzione perché riduce per il passato la portata della sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale, ad un livello prossimo a quella valutazione di irrisorietà di cui alla sentenza n. 118/1996 stessa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 549, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dell'art. 1, comma 2, legge n. 641/1996, per contrasto con gli artt. 2, 32, 38, primo e terzo comma, 136 della Costituzione nella parte in cui riduce l'indennizzo per il passato del 70% annuo ed esclude il diritto agli interessi ed alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 5 febbraio 1997

Il presidente: STANZANI

N. 175

*Ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dal tribunale di Voghera
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'INPS e Pedamonti Augusta ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Determinazione dei tassi di interesse per i crediti successivi all'entrata in vigore della legge con riferimento all'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT anziché al tasso legale come previsto per i crediti fruttiferi - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed irrazionalità.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182, 183, 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di appello in materia di assistenza e previdenza sociale n. 700/1996 proposta dall'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale - appellante, elettivamente domiciliato in Voghera, via Largo Toscanini 2, presso il centro operativo I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Aime, Maria Grazia De Maestri e Domenico Longo, contro Pedamonti Augusta, Murelli Angelo, Bergamaschi Bianca, Parentela Agostino, Fusi Angelita, parti appellate, elettivamente domiciliate in Pavia presso l'avv. Giuseppe Bartulla, contumaci, oggetto: appelli riuniti avverso le sentenze del pretore di Voghera n. 210, 211, 215, 216, 217, del 22/23 novembre 1995 in punto: calcolo della reversibilità su pensione integrata al minimo.

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'appellante I.N.P.S. chiedeva in ciascun atto di appello: in via principale dichiarare la estinzione del giudizio in ragione della citata norma; nel merito, in radicale riforma della appellata sentenza mandare assolto l'Istituto da ogni avversa pretesa. Spese di entrambi i gradi del giudizio interamente compensate.

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA

Pedamonti Augusta, Murelli Angelo, Bergamaschi Bianca, Parentela Agostino e Fusi Angelita, con separati ricorsi, chiedevano ed ottenevano dal pretore sentenza che riconosceva il loro diritto al pagamento della pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento riconosciuto al coniuge defunto, comprensivo della integrazione al minimo, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze non corrisposte, oltre interessi e spese di giudizio.

L'I.N.P.S., che in primo grado aveva chiesto il rigetto delle domande dei ricorrenti invocando la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 6 legge n. 166/91 e dell'art. 4 decreto-legge n. 384/92, impugnava le sentenze in principalità invocando la applicazione del disposto del sopravvenuto d.-l. 29 marzo 1996 n. 166 ed in subordine riproponendo le eccezioni di prescrizione e decadenza e richiamando le difese svolte in primo grado. I ricorsi in appello erano ritualmente e tempestivamente notificati, ma gli appellati rimanevano contumaci.

Alla udienza di discussione dell'appello il procuratore dell'ente appellante invocava la applicazione del disposto del comma 183 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662, legge che ai commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 aveva reintrodotto quanto previsto dall'art. 1 decreto-legge n. 166/96, ed insisteva per la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.

Il tribunale stante la identità delle questioni di fatto e di diritto oggetto delle cause, ne disponeva la riunione.

RILEVATO IN DIRITTO

Il decreto-legge n. 166/1996 invocato dall'ente appellante non è stato convertito e non sono stati convertiti neppure i decreti che ne avevano reiterato le disposizioni.

Tuttavia la legge 23 dicembre 1996 n. 662 - «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 28 dicembre 1996 - ai commi 181, 182, 183 dell'art. 1, introduceva *ex novo* identico dettato, che, per espressa disposizione del comma 183, trova applicazione di ufficio in tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto le materie regolate dai commi 181 e 182, fra le quali rientrano le domande proposte dagli appellati nella presente causa.

Questa, in sintesi, la innovazione destinata a definire *ope legis* la controversia:

a) il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati in conseguenza della applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 è effettuato con assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato;

b) il pagamento avviene in sei annualità, sulla base di elenchi riepilogativi che gli enti invieranno al Ministero del tesoro, tranne eventuali residui che saranno liquidati direttamente dagli enti;

c) le somme arretrate saranno pagate solo ai titolari del trattamento da integrare (diretti interessati) od ai loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996;

d) la verifica del requisito reddituale è effettuata non solo in riferimento ai redditi dell'anno 1983 ma anche ai redditi degli anni successivi;

e) sulle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non saranno pagati né rivalutazione monetaria né interessi, e, dopo tale data, gli interessi saranno riconosciuti nella misura della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT nell'anno precedente.

f) i giudizi aventi ad oggetto le «questioni» regolate dalle previsioni sopra richiamate sono estinti a spese compensate.

Poiché i giudizi riuniti oggetto della presente causa avevano per oggetto il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità nella misura del 60%, del trattamento erogato al *dante causa*, comprensivo della integrazione al minimo, in conseguenza delle modifiche apportate al disposto dell'art. 22 legge n. 903/65 dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993 con conseguente domanda di condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze maturate ad oggi, con interessi e spese, rientrano nelle previsioni dei commi 181, 182, 183, art. 1 della legge n. 662/1996.

Deve però rilevarsi che le disposizioni della normativa reintrodotta con la legge citata danno luogo a fondati sospetti di incostituzionalità sotto svariati profili. La questione è rilevante perché dalla applicazione della normativa richiamata in primo luogo deriva la estinzione *ope legis* del giudizio con vanificazione delle sentenze di primo grado oggetto dell'appello senza possibilità d'esame del merito, in forza del disposto conclusivo del comma 183, che recita: «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto», deriva poi la esclusione del diritto ai crediti per accessori maturati sulle somme dovute dall'I.N.P.S. fino al 31 dicembre 1995 e la applicazione di interessi in misura ridotta per il periodo successivo, deriva infine un differimento nel tempo, rimesso al debitore, dell'epoca del pagamento del dovuto.

La questione di costituzionalità delle norme da applicarsi, rilevante in astratto per quanto sopra evidenziato, giacché attinente a norme che, regolando la materia, definiscono il giudizio, lo è anche in concreto, in quanto il pretore aveva riconosciuto la sussistenza del diritto degli appellati a percepire la pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento spettante al coniuge defunto comprensivo della integrazione al minimo, escludendo che sia intervenuta decadenza dal diritto a richiedere la prestazione, laddove l'ente non aveva mai riconosciuto tale diritto, asserendo essere intervenuta la decadenza. Ne consegue che la estinzione della causa impedisce l'accertamento della attuale sussistenza del diritto, a fronte della sua negazione da parte dell'ente al quale è rimessa la formazione degli elenchi dei soggetti ai quali deve essere liquidato quanto previsto dal comma 181 nei limiti di cui al comma 182 legge n. 662/1996.

La legittimità costituzionale di questi due commi, a sua volta, se non rileva direttamente in causa, in presenza del disposto del comma 183, in quanto la determinazione delle somme da corrispondere e le modalità della erogazione sono sottratte alla statuizione del giudice, rileva indirettamente al fine della valutazione della legittimità della previsione del comma 183, che si pone come norma di chiusura di un articolato teso a definire il contenzioso pensionistico stragiudizialmente, in via amministrativa, con pagamenti differiti ed «a stralcio».

Rileverebbe altresì direttamente, ove fosse accolta la eccezione di illegittimità costituzionale relativa al comma 183, perché da essi dipende l'ammontare delle somme alle quali i pensionati avranno diritto e la possibilità di pretenderne il pagamento in forma esecutiva, sia in relazione al capitale, che agli accessori.

Orbene, già la stessa Corte di cassazione, con ordinanza del 2 maggio 1996 n. 382, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 riprodotte dai commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 legge n. 662/96, con riferimento ai giudizi relativi ai crediti vantati in forza del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 240 relativa alla cristallizzazione delle integrazioni al minimo della seconda pensione.

La formale autonomia di questa legge rispetto al decreto già impugnato di incostituzionalità, aveva indotto questo tribunale a riproporre la questione, con riferimento agli artt. 3 primo comma, 24 e 38 della Costituzione, in ordine alla legge n. 662/1996, in relazione ai giudizi relativi alla cosiddetta «cristallizzazione».

La identità delle norme che dovrebbero trovare applicazione e la affinità delle problematiche sottese ai diritti azionati in questo giudizio rende necessario ora estendere espressamente le questioni di illegittimità costituzionale già sollevate alla diversa fattispecie contemplata dal comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662/96 e qui dedotta ad oggetto del giudizio, relativa alla misura della pensione di reversibilità, come determinata con la sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale.

In primo luogo si contesta la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione all'art. 24 della Costituzione, per violazione del diritto ad agire a tutela dei propri diritti, in quanto impone la estinzione dei giudizi pendenti, in relazione a «tutte» le questioni attinenti alle materie regolate dai commi 181 e 182, e quindi tutte le questioni relative alla misura della pensione di reversibilità di pensione già integrata al minimo ed al diritto alla sua conservazione, ed alla misura delle somme da corrispondersi di conseguenza, per differenze di rateo maturate e maturande ed accessori, anche quando la misura della pensione e la attuale azionabilità del diritto al pagamento delle maggiori somme od alla liquidazione degli arretrati maturati a tale titolo, sono contestate dall'ente, laddove il comma 181 ed il comma 182 rimettono alla insindacabile determinazione dell'ente stesso, da assumere al di fuori di ogni contenzioso, la identificazione dei soggetti aventi diritto alla liquidazione delle maggiori somme.

Appare ovvio che la estinzione del giudizio, e la privazione di efficacia dei provvedimenti (sentenze) non ancora passati in giudicato, impedisce al privato di ottenere l'accertamento giudiziale del diritto che l'ente gli nega, senza che al pensionato sia garantito in alcun modo neppure l'inserimento negli elenchi di cui al comma 181.

La possibilità di istaurare un nuovo giudizio per ottenere l'accertamento del diritto in caso di esclusione degli elenchi, che potrebbe essere addotta per negare la violazione del diritto di agire, oltre ad essere irrazionalmente onerosa, imponendo di iniziare un nuovo giudizio dopo l'abbandono (a spese compensate) di quello già avviato, appare in realtà meramente astratta ed eventuale, e comunque non soddisfattiva, giacché la formazione degli elenchi riepilogativi degli aventi diritto è costruita come atto interno dell'ente, destinato ad essere completato in un lungo lasso di tempo (sei anni) al di fuori di ogni contraddittorio, per modo che il pensionato è destinato a rimanere nella incertezza in merito al riconoscimento del suo diritto da parte dell'ente per un periodo di tempo indeterminato, durante il quale maturano prescrizioni e decadenze, e questo senza contare quella ulteriore causa di estinzione dei crediti maturati, surrettiziamente introdotta dal comma 182, che però è la più rilevante per un ceto creditorio costituito da anziani, ossia la morte dell'avente diritto.

Il *vulnus* al diritto di agire appare ancora più grave ed arbitrario in quanto del tutto irrazionale e facilmente evitabile.

Infatti è nell'interesse stesso dell'ente erogatore vedere definite giudizialmente senza ulteriori ritardi ed aggravii le controversie relative a rapporti per i quali permane effettivo contrasto sulla esistenza del diritto vantato dal pensionato.

Di contro, la subordinazione della estinzione della causa alla avvenuta iscrizione del pensionato negli elenchi di cui al comma 181 — con un collegamento non previsto dalla norma, anche se forse dato per scontato dal suo estensore — in tutti i casi in cui la resistenza in giudizio da parte dell'ente era determinata da mere ragioni di bilancio, si sarebbe configurata come estinzione per cessata materia del contendere, con esclusione di eversioni del diritto di agire contemplato dall'art. 24 della Costituzione.

Una più pregnante violazione del diritto di agire di cui all'art. 24 della Costituzione, era stata ravvisata dalla Corte di cassazione in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 166/96 e si ritiene di dovere qui riproporre, in relazione al disposto dei commi 181 e 182 citati, in quanto vengono ad incidere su diritti maturati, da identificarsi nei crediti per differenze di rateo maturate e per i relativi interessi.

La novella, escludendo dal pagamento interessi e rivalutazione maturati fino al 31 dicembre 1995, e riconoscendo per il periodo successivo «interessi» entro limiti ancora inferiori a quanto già stabilito con la legge numero 412/1991, in quanto fatti pari alla sola svalutazione, riduce significativamente l'ammontare del debito da sal-

dare. L'intervento del legislatore, finalizzato a sopprimere, almeno in parte, ovvero comprimere, un diritto già perfetto e maturato, nel momento in cui la parte ne chiede l'accertamento e la soddisfazione al giudice, integra da solo una indebita compressione del diritto di agire.

Del pari si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione anche il comma 183, nella parte in cui, prevedendo la compensazione delle spese, fa ricadere su chi era stato costretto a ricorrere al giudice per far valere i propri diritti i costi di un giudizio reso necessario dal comportamento negativo dell'ente, proprio nel momento in cui riconosce la fondatezza della pretesa azionata.

Un ulteriore profilo di incostituzionalità della normativa esaminata, deve ravvisarsi in riferimento all'art. 38 della Costituzione, laddove le misure che delimitano la misura del credito destinato ad esser soddisfatto e prevedono pagamenti rateali differiti vengono ad incidere su somme dovute a titolo di integrazione al minimo di trattamento pensionistico, l'erogazione delle quali presuppone che il defunto non avesse redditi sufficienti al soddisfacimento dei bisogni minimi di vita.

Il fatto che la integrazione fosse stata riconosciuta sul trattamento liquidato al defunto non permette di concludere che l'avente diritto alla reversibilità abbia redditi propri in misura tale da rendere superflua la integrazione della pensione erogata a lui: anzi, la sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993 era proprio fondata sulla necessità di mantenere il coniuge superstite al riparo dallo stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del congiunto titolare della pensione integrata, in considerazione della funzione di sostentamento assolta in vita dal *de cuius* e destinata ad essere surrogata per il coniuge superstite dalla pensione di reversibilità.

In tal modo con la esclusione degli accessori e la rateazione nel tempo del pagamento del dovuto, si viene a decurtare prestazioni previdenziali che si deve presumere concorrano ad integrare il minimo indispensabile per sovvenire ai bisogni di vita di soggetti che per età o malattia non sono in grado di procacciarsi redditi da lavoro.

Infine il combinato disposto dei commi 181, 182, 183 art. 1 legge n. 644/1996 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché introduce un trattamento peggiore nel soddisfacimento dei crediti relativi agli arretrati per quote di rateo di pensione non corrisposte per alcune categorie di pensionati, rispetto a quello riconosciuto per gli altri crediti previdenziali, senza che questo trovi una giustificazione se non in un fatto puramente casuale e comunque estraneo alla natura del credito.

Si giunge anzi all'anomalia di riservare un trattamento peggiore a soggetti identificati in quanto appartenenti a fasce marginali di categorie deboli (titolari di quote di pensioni integrate al minimo) benché queste, al contrario, dovrebbero essere oggetto di specifica protezione, per espresso dettato della Costituzione.

L'arbitrario discrimine appare particolarmente evidente là dove, al comma 182, si limita il credito al capitale, e, per il futuro, si quantificano gli interessi nella sola misura della svalutazione rilevata dagli indici ISTAT sul costo della vita, mentre al comma 185 dell'art. 2 della stessa legge il tasso legale di interessi è ridotto, per il futuro, fissandolo al 5% minimo, con facoltà di modifica la parte del Ministro del Tesoro, in relazione al rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione, ossia con criteri destinati a garantire che rimanga superiore al tasso di inflazione.

Così puntualizzati i dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme che dovrebbero definire il presente giudizio, il tribunale non può esimersi da alcune considerazioni conclusive.

Le norme esaminate, evidentemente dettate da pressanti esigenze di bilancio, con le loro previsioni di pagamenti differiti, eseguiti «a stralcio» mediante *datio in solutum* di titoli da parte del Ministero del tesoro, che in tal modo si accolla direttamente debiti degli enti previdenziali, paiono più ispirate alle soluzioni del diritto fallimentare che ai principi del diritto previdenziale.

Tuttavia anche in quell'ottica necessitata la individuazione delle categorie da soddisfare con pagamenti parziali, ed all'interno delle categorie, dei singoli ai quali corrispondere qualcosa, appare discutibile sul piano costituzionale, perché se i soggetti colpiti da un privilegio negativo in questo caso sono pensionati che in forza della disposizione dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 495/1993 non avevano diritto al pagamento di alcuna quota della integrazione al minimo riconosciuta al proprio *dante causa* ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione di reversibilità spettante, sono sempre soggetti appartenenti alle categorie più deboli, alle quali dovrebbe invece essere riconosciuta particolare tutela.

Ma ancora più discutibile è la scelta di «cancellare» il contenzioso giudiziario senza alcun collegamento con quanto viene statuito in sede amministrativa.

Questi profili di illegittimità costituzionale impongono la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il tribunale di Voghera, pronunciando sull'appello proposto dall'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di previdenza sociale - avverso le sentenze del pretore di Voghera n. 210, 211, 215, 216 e 217 date il 22 novembre 1995 sui ricorsi in materia di previdenza ed assistenza sociale proposti da Pedamonti Augusta, Murelli Angelo, Bergamaschi Bianca, Parentela Agostino e Fusi Angelita, in punto «calcolo della reversibilità su pensione integrata al minimo»;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e del combinato disposto dei commi 181, 182, 183 art. 1 legge citata, in relazione agli artt. 24, 38 e 3 della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente:

dichiarano la estinzione dei giudizi pendenti in materia di questioni relative a somma da pagare da parte di enti previdenziali a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993;

dichiarano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato aventi ad oggetto le stesse questioni;

dichiarano estinti i giudizi a spese compensate;

prevedono il pagamento delle somme dovute mediante assegnazione di titoli di Stato, in sei annualità, con esclusione di rivalutazione ed interessi fino al 31 dicembre 1995;

prevedono il pagamento di interessi per il periodo posteriore al 31 dicembre 1995 nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata all'ISTAT nell'anno precedente;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio fino all'esito del giudizio di costituzionalità;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e notificata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Voghera, addì 21 gennaio 1997

Il presidente: CATTARINICH

97C0301

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



★ 4 1 1 1 1 0 0 1 5 0 9 7 ★

L. 10.500